



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0306/2023**

26.10.2023

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Commissione per il commercio internazionale  
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori  
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Relatrici: Samira Rafaela, Maria-Manuel Leitão-Marques

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Selima Yenbou, commissione per gli affari esteri

Mounir Satouri, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	96
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI .....	99
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ..	148
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO .....	176
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA .....	229
LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	276
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	279
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	281



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0453),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0307/2022),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 gennaio 2023<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 58 del regolamento,
  - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per lo sviluppo, della commissione per la pesca e della commissione giuridica,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori(A9-0306/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Proposta di regolamento Considerando 1

### *Testo della Commissione*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>. Il lavoro forzato comprende ***un'ampia gamma di pratiche coercitive*** del lavoro in cui il lavoro o il servizio è estorto a ***persone che non si siano offerte spontaneamente per esso***<sup>17</sup>.

### *Emendamento*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali, ***contribuisce alla perpetuazione della povertà e ostacola il conseguimento dell'obiettivo di un lavoro dignitoso per tutti***. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, ***compreso*** il protocollo ***aggiuntivo*** del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la ***raccomandazione n. 203 sul lavoro forzato (misure aggiuntive), nonché la*** convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>, ***e formula raccomandazione al fine di prevenire ed eliminare il lavoro forzato nonché porvi rimedio***<sup>16 bis</sup>. Il lavoro forzato comprende ***il lavoro e i servizi, che sono svolti o prestati lungo la catena del valore, ed è estorto a qualsiasi persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente***<sup>17</sup>. ***Secondo l'OIL e le Nazioni Unite, nell'ambito di alcune attività economiche in taluni settori produttivi, quali la trasformazione, l'agricoltura, l'abbigliamento e la pesca, e in taluni settori dei servizi, come i trasporti, il magazzinaggio e la logistica, la pulizia e il lavoro stagionale, si riscontra una maggiore frequenza del lavoro forzato***<sup>17 bis</sup>. ***Tale definizione si applica ai lavori o ai servizi estorti dai governi e dalle autorità pubbliche, nonché***

*da organismi e privati cittadini. L'OIL ha elaborato diversi indicatori utilizzati per individuare e segnalare casi di lavoro forzato, quali minacce e danni fisici e sessuali effettivi, abuso delle situazioni di vulnerabilità, abuso delle condizioni di vita e di lavoro, come pure eccesso di lavoro straordinario, inganno, limitazione dei movimenti, confinamento sul luogo di lavoro o in una zona limitata, isolamento, servitù per debiti, trattenuta dei salari o riduzione eccessiva degli stessi, sottrazione del passaporto e dei documenti d'identità o minaccia di denuncia alle autorità se il lavoratore si trova in una condizione di immigrazione irregolare<sup>17 ter</sup>. Il lavoro forzato è molto spesso legato alla povertà e alla discriminazione. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che intrappola lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato<sup>17 quater</sup>. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità<sup>17 quinquies</sup>. Secondo gli organi di vigilanza dell'OIL, il lavoro carcerario, anche quando è svolto per imprese private, non costituisce di per sé lavoro forzato purché sia svolto su base volontaria, a vantaggio del detenuto, e presenti condizioni simili a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro libero. I lavori socialmente utili come sanzione penale alternativa alla reclusione dovrebbero sempre essere nell'interesse pubblico generale e in nessun caso dovrebbero essere oggetto di abuso da parte degli Stati per umiliare i condannati o privarli della loro dignità<sup>17 sexies</sup>. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, con la minaccia di una sanzione, tale minaccia non deve necessariamente sostanzarsi in*

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

***una sanzione penale ma potrebbe anche sostanzarsi nella perdita di diritti o vantaggi.***

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

***16 bis Raccomandazione dell'OIL sul lavoro forzato (misure aggiuntive), 2014.***

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

***17 bis Relazione globale sulla tratta di persone dell'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), 2020***  
***([https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf)).***

*17 ter*

***[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_203832.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf)***

***17 quater OIL, Utili e povertà: l'economia del lavoro forzato":***  
***[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_243391.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf)***

***17 quinquies CEDU, cause Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et al./Azerbaijan (20116/12).***

*17 sexies*

***[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_089199.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf), pag. 27***



## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

#### *Emendamento*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società, **quali donne, minori, minoranze etniche, persone con disabilità, persone appartenenti alle classi sociali più basse, popolazioni indigene e tribali, migranti, in particolare se sono privi di documenti, si trovano in condizioni precarie e operano nell'economia informale**, sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza **dell'assenza o della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici ed è la dimostrazione dell'incapacità dello Stato di far rispettare i diritti sociali e lavorativi, segnatamente per i gruppi vulnerabili ed emarginati. Il lavoro forzato può presentarsi altresì quale conseguenza del tacito consenso delle autorità. Sul totale delle persone costrette al lavoro forzato 11,8 milioni sono donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di persone costrette al lavoro forzato sono minori. Tra il 2016 e il 2021 il numero stimato di persone costrette al lavoro forzato è cresciuto di 2,7 milioni di unità<sup>18 bis</sup>. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un maggior rischio di esposizione al lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori. Secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti costretti al lavoro forzato sono migranti<sup>18 ter</sup>. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che lo stesso dicasi anche**

*all'interno dell'Unione. Datori di lavoro che compiono abusi utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite a fronte di una retribuzione minima o nulla, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge<sup>18 quater</sup>. La stragrande maggioranza dei casi di lavoro forzato riguarda il settore privato, soprattutto per via dello sfruttamento dei lavoratori forzati (17,3 milioni di persone), il che rappresenta l'86 % di tutti i casi di lavoro forzato<sup>18 quinquies</sup>. Gli obblighi degli operatori economici di cui al presente regolamento dovrebbero essere prevedibili e chiari onde garantire la piena ed effettiva conformità e contribuire a far cessare il fenomeno del lavoro forzato.*

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

*<sup>18 bis</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).*

<sup>18 ter</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

<sup>18 quater</sup>  
<https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions>

<sup>18 quinquies</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public>

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo *stabiliscono* che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

##### *Emendamento*

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato ***in tutte le sue forme, compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato***, costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. ***Al fine di conseguire il traguardo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Unione dovrebbe sostenere e promuovere i suoi valori e contribuire alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori.*** L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***vieta esplicitamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e la tratta di esseri umani*** e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ***stabilisce*** che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>. ***Il diritto a rimedi efficaci per le violazioni dei diritti fondamentali è un diritto umano e un elemento fondamentale nel processo di perseguimento efficace dei reati. La normativa dell'Unione vigente, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), il Consiglio***

***d'Europa e l'OCSE affermano il diritto delle vittime a un ricorso effettivo in caso di violazioni o abusi dei diritti umani connessi alle imprese, incluso il lavoro forzato.***

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile<sup>20</sup>. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

#### *Emendamento*

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile<sup>20</sup>. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL. ***Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo della convenzione n. 29 dell'OIL, malgrado le decisioni del Consiglio che invitano gli Stati membri alla ratifica e all'attuazione<sup>20 bis</sup>. L'OIL stima che vi siano 880 000 vittime del lavoro forzato all'interno dell'Unione, oltre al lavoro forzato intrinseco, tra l'altro, alle importazioni dell'Unione dal resto del mondo<sup>20 ter</sup>. Inoltre, permangono carenze nell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>20 quater</sup>. Occorre che gli Stati membri le attuino pienamente e recepiscano correttamente tutta la legislazione dell'Unione volta a combattere il lavoro forzato, le violazioni dei diritti dei lavoratori e la tratta di esseri umani, ai fini dell'applicazione effettiva del divieto di importare ed esportare qualsiasi prodotto o servizio che utilizzi il lavoro forzato. Il presente regolamento è inteso a vincolare giuridicamente gli Stati***

*membri a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato, a garantire alle vittime tutela e accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace, come ad esempio un risarcimento, e a sanzionare la mancata conformità alle decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Secondo l'OIL, la riparazione continua a essere una delle principali priorità politiche per affrontare il problema del lavoro forzato. A tale proposito, il protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL stabilisce che tutte le vittime di lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico sul territorio nazionale, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, come ad esempio un risarcimento. Il terzo pilastro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani stabilisce che la riparazione è un diritto fondamentale e può includere scuse, restituzioni, riabilitazione, compensazione finanziaria o non finanziaria e sanzioni punitive, siano esse penali o amministrative, come le ammende, nonché la prevenzione del danno, ad esempio mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione.*

---

20

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms\\_195135.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf) .

---

20

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms\\_195135.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf) .

*20 bis* **Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 47) e decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli**

*Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 23).*

*20<sup>ter</sup> Stime globali dell'OIL sul lavoro forzato per il 2012:  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms\\_184975.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf)*

*20<sup>quater</sup> Le osservazioni degli organi di vigilanza dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni sul lavoro forzato sono reperibili al seguente indirizzo:  
(<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20010:::NO:::>)*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene **del valore** cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

#### *Emendamento*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato **e promuovere il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori in tutto il mondo**. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) La politica commerciale dell'Unione sostiene la lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105. Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione *potrebbero* essere revocate per violazioni gravi e sistematiche della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

#### *Emendamento*

(6) La politica commerciale dell'Unione sostiene la lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105, ***mentre i capitoli e le disposizioni sul commercio e sul genere stabiliscono una prospettiva di genere che è essenziale per l'emancipazione economica delle donne al fine di combattere il lavoro forzato di genere.*** Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione ***possono*** essere revocate per violazioni gravi e sistematiche della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(6 bis) Il lavoro forzato ha un impatto distinto sui gruppi vulnerabili ed emarginati, come i bambini, le donne, i migranti, i rifugiati o le popolazioni indigene, e pertanto un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere è essenziale per combattere efficacemente il lavoro forzato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto mirare a conseguire gli obiettivi della convenzione n. 182 dell'OIL, della convenzione del***

*Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, della dichiarazione di Pechino, del patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, della convenzione n. 169 dell'OIL e degli altri accordi e convenzioni internazionali pertinenti.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente **nelle** attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto<sup>22</sup>.]

#### *Emendamento*

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali **per le società** in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente **che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o che sono direttamente legate alle** attività svolte dalla società **e** dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. **Tale direttiva rafforza altresì l'accesso a mezzi di ricorso per le persone colpite da tali impatti.** Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto<sup>22</sup>. **È opportuno garantire coerenza tra la suddetta direttiva e il**



*presente regolamento.]*

---

<sup>22</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

---

<sup>22</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva<sup>26</sup>. [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, anche nelle catene di approvvigionamento globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene *del valore* cui partecipano<sup>27</sup>.]

---

<sup>26</sup> Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

#### *Emendamento*

(10) Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva<sup>26</sup>. [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, anche nelle catene di approvvigionamento globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene *di approvvigionamento* cui partecipano<sup>27</sup>.]

---

<sup>26</sup> Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

<sup>27</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

<sup>27</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) L'Unione, in qualità di membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si impegna a promuovere un sistema commerciale aperto, multilaterale e basato su regole. Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi dovrebbe essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia percepita come una misura protezionistica unilaterale.**

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) La promozione del lavoro dignitoso e di un futuro del lavoro incentrato sulla persona, che garantisca il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti umani, la promozione del dialogo sociale nonché la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni e dei**

*protocolli pertinenti dell'OIL, il rafforzamento della gestione responsabile nelle catene di approvvigionamento globali e l'accesso alla protezione sociale sono priorità fondamentali dell'Unione, come sancito dal piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo<sup>31</sup>.

#### *Emendamento*

(17) Il divieto ***di commercializzazione che consente di vietare l'importazione e l'esportazione di prodotti e servizi ottenuti con il lavoro forzato*** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo<sup>31</sup>. ***L'articolo 3, lettera a), della convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione fa riferimento a tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o coatto di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui***

*diritti delle persone con disabilità vieta di esporre le persone con disabilità al lavoro forzato e impone che le persone con disabilità siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto. Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche nei laboratori protetti. Ove prodotti o servizi provengano da zone geografiche, siti di produzione o attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche con pratiche di lavoro forzato sistematiche e diffuse elencate nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero presumere che siano stati fabbricati o prestati ricorrendo al lavoro forzato. In tali casi dovrebbe spettare all'operatore economico interessato dimostrare che il prodotto o il servizio è stato realizzato o fornito senza il ricorso al lavoro forzato e che, in caso di decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, è stato posto rimedio all'eventuale ricorso al lavoro forzato. In ogni caso le autorità competenti dovrebbero garantire che l'onere della prova non sia sproporzionatamente elevato. La Commissione, previa consultazione degli esperti pertinenti, anche dell'OIL, dell'OCSE, del SEAE, delle parti sociali e della società civile, dovrebbe impegnarsi in tutte le iniziative volte a far cessare il ricorso al lavoro forzato, fornendo informazioni regolarmente aggiornate, nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sui rischi di lavoro forzato in determinate zone geografiche, siti di produzione e attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche. Tale banca dati dovrebbe essere chiara e trasparente affinché gli operatori economici, in particolare PMI e microimprese, possano servirsi dei dati in questione per le loro attività di dovuta diligenza. Tali dati dovrebbero essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, in un formato fruibile anche per le persone con disabilità, e disponibili in*

*tutte le lingue di lavoro dell'Unione.*

---

<sup>31</sup> "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

---

<sup>31</sup> "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) In base alla definizione di lavoro forzato di cui alla convenzione n. 29 dell'OIL e utilizzata nel presente regolamento, gli "indicatori dell'OIL sul lavoro forzato" e gli orientamenti dell'OIL "Hard to see, harder to count" costituiscono i segnali più comuni che indicano la possibile esistenza di un caso di lavoro forzato e dovrebbero essere presi in considerazione al momento di applicare il divieto. Tuttavia, tali indicatori potrebbero non essere sufficienti per l'individuazione del lavoro forzato imposto dalle autorità statali. Tali pratiche di lavoro forzato si basano su politiche coercitive sistematiche e globali, che richiedono indicatori aggiuntivi specificamente elaborati.**

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a

disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di rischio del lavoro forzato *e sulle* informazioni *pubblicamente disponibili al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto.*

disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti *esaustivi* sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti *chiari* sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, *comprese le modalità per individuarli, che dovrebbero basarsi su informazioni indipendenti e verificabili, incluse le relazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione internazionale del lavoro, i cui orientamenti "Hard to see, harder to count" costituiscono l'attuale standard di riferimento per l'individuazione del lavoro forzato.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 bis) La Commissione dovrebbe altresì emanare orientamenti su come avviare un dialogo con le autorità competenti, al fine di aiutare gli operatori economici, in particolare le PMI come pure altri portatori di interessi, a rispettare le prescrizioni del divieto. In aggiunta, la Commissione dovrebbe anche emanare orientamenti per assistere qualsiasi persona o associazione nella presentazione delle informazioni.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

**(18 ter) Tenendo conto della varietà del diritto dell'Unione in materia di lavoro forzato, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti supplementari agli operatori economici, in particolare alle PMI, sulle modalità di applicazione dei diversi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Se del caso, la Commissione dovrebbe altresì evitare oneri amministrativi superflui per le PMI. Inoltre, la Commissione dovrebbe elaborare misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici e dei loro partner commerciali nella stessa catena di approvvigionamento, in particolare le PMI. Tali misure prevedono uno sportello unico per tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e il sostegno alle iniziative plurilaterali.**

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 19

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena *del valore* e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse **umane e finanziarie** sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, **i diritti in materia di lavoro, l'uguaglianza di genere**, la gestione della catena **di approvvigionamento** e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta

indagini condotte da tali autorità.

contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, le autorità competenti dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. Le autorità competenti dovrebbero avviare un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto.

#### *Emendamento*

(21) Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, **la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. ***Al fine di attuare l'approccio basato sul rischio nel definire le priorità delle loro indagini, la Commissione e le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico, in particolare se tale operatore è una microimpresa o una piccola o media impresa, della percentuale di componenti di lavoro forzato nel prodotto finale, della quantità di prodotti interessati, della portata del presunto lavoro forzato e della possibilità che il lavoro forzato imposto dalle autorità statali possa costituire motivo di preoccupazione. La Commissione e le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto della possibilità che l'operatore economico rientri nell'ambito di applicazione della direttiva XXX [CSDD] e debba esercitare il dovere di diligenza obbligatorio. La Commissione o*** le autorità competenti dovrebbero avviare un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, ***o sulla base di altri fatti disponibili laddove non sia stato possibile raccogliere informazioni o prove,*** accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto. ***Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari agli operatori economici***



*sottoposti a valutazione, ma anche ad altri portatori di interessi pertinenti, comprese le persone o le associazioni che hanno presentato informazioni pertinenti alle autorità competenti e qualsiasi altro portatore di interessi che si occupa dei prodotti o delle regioni connessi alla valutazione, nonché alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati. Le autorità competenti dovrebbero poter scegliere di non richiedere informazioni supplementari agli operatori economici se ritengono che ciò possa portare a un tentativo, da parte di detti operatori economici, di nascondere una situazione di lavoro forzato e quindi compromettere l'indagine.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene **del valore** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene **del valore** cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza **significa** che le questioni relative al lavoro forzato nella catena **del valore** sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del

#### *Emendamento*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato, **o per porre rimedio ai casi di lavoro forzato**, nelle loro attività e nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe **contribuire ad** aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza **potrebbe significare** che le questioni relative al lavoro forzato nella catena **di approvvigionamento** sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme

divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ***o che le ragioni che hanno fondato la sussistenza di una preoccupazione siano venute meno***, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, ***così come, ove possibile, dimostrare che sono state fornite misure correttive per i casi di lavoro forzato***, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine. ***Gli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] non subiscono svantaggi per il solo fatto di non aver esercitato il dovere di diligenza conformemente a tale direttiva, anche qualora si trovino ad affrontare l'inversione dell'onere della prova a causa di un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.***

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Al fine di garantire la cooperazione tra le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al

#### *Emendamento*

(23) Al fine di garantire la cooperazione tra ***la Commissione e*** le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al

lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato. *Nel richiedere informazioni agli operatori economici, le autorità competenti dovrebbero seguire, ogniqualvolta possibile, il principio "una tantum" della Commissione, mediante una maggiore cooperazione e un dialogo rafforzato tra le autorità impegnate nella vigilanza della regolamentazione dei prodotti.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 bis) Considerando la solida quantità di prove disponibili sui casi di lavoro forzato in particolare su prodotti, regioni o settori, le autorità competenti dovrebbero, dopo una valutazione dei rischi, concentrare le loro indagini sulle situazioni che presentano un rischio più elevato di ricorso al lavoro forzato e che hanno un maggiore impatto sociale ed economico, a causa della grande dimensione degli operatori economici o della loro presenza in un gran numero di catene di approvvigionamento.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 ter) La Commissione dovrebbe coordinarsi strettamente con le autorità competenti al fine di garantire la coerenza*

*delle loro azioni e delle loro decisioni.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Considerando 24

##### *Testo della Commissione*

(24) Durante la fase preliminare dell'indagine, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena **del valore** in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche **di detti operatori**, della quantità di prodotti interessati **e** dell'entità del presunto lavoro forzato.

##### *Emendamento*

(24) Durante la fase preliminare dell'indagine, **la Commissione e** le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena **di approvvigionamento** in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo **conto nel contempo anche del potenziale squilibrio di potere nella catena di approvvigionamento in questione. Nelle loro valutazioni la Commissione e le autorità competenti dovrebbero tenere** conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche **dell'operatore economico**, della quantità di prodotti interessati, **della percentuale di componenti di lavoro forzato nel prodotto finale**, dell'entità del presunto lavoro forzato **e della possibilità che il lavoro forzato imposto dalle autorità statali possa costituire motivo di preoccupazione.**

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Considerando 25

##### *Testo della Commissione*

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena **del valore** il più possibile vicine a dove sussiste il

##### *Emendamento*

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena **di approvvigionamento** il più possibile vicine

probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(25 bis) La Commissione si dovrebbe avvalere di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati dovrebbe basarsi su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni aziendali e delle parti sociali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione del diritto dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato. La banca dati dovrebbe includere un elenco di tutte le decisioni delle autorità competenti, comprese le informazioni sulla fornitura di misure correttive per i casi di lavoro forzato che hanno consentito la revoca del divieto.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)**

**(25 ter) Qualora esistano prove chiare, attendibili e verificabili del fatto che prodotti fabbricati in settori economici specifici in zone geografiche specifiche presentano un rischio elevato di essere stati realizzati con il ricorso al lavoro forzato imposto dalle autorità statali, i suddetti settori in tali zone dovrebbero essere individuati nella banca dati istituita a norma del presente regolamento. Al fine di agevolare le indagini delle autorità competenti nei casi in cui vi siano prove di un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento determinando i settori economici specifici nelle aree geografiche specifiche in cui si verifica tale rischio. Per i prodotti provenienti da tali zone e da tali settori, gli operatori economici interessati dovrebbero assumersi l'onere di stabilire che il lavoro forzato non è stato utilizzato in nessuna delle fasi di estrazione, raccolta, produzione o fabbricazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto.**

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 26

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante

**(26) In tutti i casi diversi da quelli che rientrano nelle zone e nei settori considerati a rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali, le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o**

l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e *farli distruggere, rendere inutilizzabili* o altrimenti *smaltire* conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

#### *Emendamento*

(27) ***La Commissione e*** le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e ***donare i prodotti deperibili per scopi di volontariato o di pubblico interesse. Se tali prodotti non sono deperibili, gli operatori economici dovrebbero riciclarli, e se ciò non è possibile, tali prodotti dovrebbero essere distrutti, resi inutilizzabili*** o altrimenti ***smaltiti*** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. ***Il divieto di immettere e mettere a disposizione i prodotti sul mercato dell'Unione e di esportarli dall'Unione dovrebbe essere revocato solo se gli operatori economici sono in grado di dimostrare che il lavoro forzato è stato eliminato dalla catena di approvvigionamento e che è stato posto rimedio ai casi di lavoro forzato. La valutazione del rispetto di tali condizioni***

*dovrebbe spettare all'autorità responsabile della decisione. Il divieto e il successivo ritiro dovrebbero riguardare i prodotti specifici individuati nella decisione.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) In tale decisione le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni.

#### *Emendamento*

(28) In tale decisione ***la Commissione e*** le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni. ***Le decisioni della Commissione o delle autorità competenti dovrebbero essere rese pubbliche.***

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Considerando 29**

#### *Testo della Commissione*

(29) Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

#### *Emendamento*

(29) Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, ***la Commissione e*** le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

## **Emendamento 31**



**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia **distrutto, reso inutilizzabile** o altrimenti **smaltito** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

*Emendamento*

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione **della Commissione e** delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, **la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia **donato per scopi di volontariato o di pubblico interesse, qualora sia deperibile. Se tali prodotti non sono deperibili, l'operatore economico dovrebbe riciclarli, e se ciò non è possibile, tali prodotti dovrebbero essere distrutti, resi inutilizzabili** o altrimenti **smaltiti** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti. **Queste ultime** dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire

*Emendamento*

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni **sostanziali** che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame **amministrativo** delle decisioni da parte delle autorità competenti **e della Commissione. Le autorità competenti e la Commissione** dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di

che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato. ***Le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia conformemente all'articolo 263 TFUE.***

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica dovrebbe essere autorizzata a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere informata in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

#### *Emendamento*

(32) Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica dovrebbe essere autorizzata a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere informata in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato. ***Le informazioni presentate dovrebbero essere indirizzate a una o più autorità competenti. Dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza di tutte le persone associate alla presentazione o alle informazioni ivi contenute, anche da ritorsioni e rappresaglie. Ove necessario, tali misure di protezione potrebbero andare oltre le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937. Al fine di garantire la facilità d'uso per la presentazione delle informazioni e la standardizzazione delle informazioni fornite, la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo per la presentazione delle informazioni, quale un apposito portale web a livello dell'Unione, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e gratuito, e garantire che sia di facile utilizzo e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti. Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

#### *Emendamento*

(33) La Commissione dovrebbe emanare orientamenti **dettagliati** per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, **in particolare per tutti gli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] dal momento che non avranno l'obbligo di adempiere agli obblighi vincolanti in materia di dovere di diligenza**, e informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. **Gli orientamenti per gli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva dovrebbero concentrarsi in particolare sulla conformità nei casi in cui tali operatori economici si trovino ad affrontare l'inversione dell'onere della prova a seguito di atti delegati adottati dalla Commissione in materia di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.** Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli

orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti. ***Gli orientamenti dovrebbero fornire raccomandazioni mirate per i diversi settori di attività, tenendo conto delle specificità delle attività e delle rispettive catene di approvvigionamento.*** Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Le decisioni delle autorità competenti che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. Le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il mercato interno e i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione specifica dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup> e le

#### *Emendamento*

(34) Le decisioni ***della Commissione o*** delle autorità competenti che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali dispongano di risorse sufficienti per effettuare tali controlli. La Commissione e*** le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il mercato interno e i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione

sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

specifici dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup> e le sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le

#### *Emendamento*

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione **della Commissione o** delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità

informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento. ***Inoltre la Commissione dovrebbe fornire orientamenti e offrire sostegno agli operatori economici, in particolare le PMI, in merito alle modalità di raccolta delle informazioni richieste.***

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Considerando 36**

#### *Testo della Commissione*

(36) Le autorità doganali che identificano un prodotto che può essere oggetto di una decisione comunicata dalle autorità

#### *Emendamento*

(36) Le autorità doganali che identificano un prodotto che può essere oggetto di una decisione comunicata ***dalla Commissione o***

competenti che accerta una violazione del divieto dovrebbero sospendere l'immissione di tale prodotto e informare immediatamente le autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero giungere entro un termine ragionevole a una conclusione sul caso loro notificato dalle autorità doganali, confermando o negando che il prodotto in questione sia oggetto di una decisione. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere il mantenimento della sospensione dell'immissione. In mancanza di una conclusione da parte delle autorità competenti entro il termine specificato, le autorità doganali dovrebbero immettere i prodotti se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità applicabili. In generale, neppure l'immissione in libera pratica o l'esportazione dovrebbe essere considerata una prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo di tale conformità.

dalle autorità competenti che accerta una violazione del divieto dovrebbero sospendere l'immissione di tale prodotto e informare immediatamente le autorità competenti. **La Commissione o** le autorità competenti dovrebbero giungere entro un termine ragionevole a una conclusione sul caso loro notificato dalle autorità doganali, confermando o negando che il prodotto in questione sia oggetto di una decisione. Se necessario **e debitamente giustificato, la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere il mantenimento della sospensione dell'immissione, **tenendo conto del potenziale danno per l'operatore economico**. In mancanza di una conclusione da parte delle autorità competenti entro il termine specificato, le autorità doganali dovrebbero immettere i prodotti se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità applicabili. In generale, neppure l'immissione in libera pratica o l'esportazione dovrebbe essere considerata una prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo di tale conformità.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. Il prodotto dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

#### *Emendamento*

(37) Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, **la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. **Se deperibile**, il prodotto dovrebbe essere **donato per scopi di beneficenza o di interesse pubblico**. **Se non è deperibile, tale prodotto dovrebbe essere riciclato, e se ciò non è possibile**, dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente

con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 bis) È auspicabile che la Commissione tenga in debita considerazione il rischio di disimpegno da parte degli operatori economici che sono collegati a prodotti o regioni presenti nella banca dati o il cui prodotto è stato ritirato dal mercato dell'Unione, nonché le conseguenze sui lavoratori interessati. Pertanto, la Commissione dovrebbe, se del caso, sostenere gli operatori economici nell'adozione e attuazione di misure idonee ed efficaci per porre fine al lavoro forzato. Un disimpegno responsabile comporta, come minimo, il rispetto dei contratti collettivi e l'articolazione delle misure di attivazione dei livelli successivi di intervento.**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Considerando 39

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(39) L'applicazione uniforme del divieto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.

(39) L'applicazione uniforme del divieto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione. **Tale collaborazione dovrebbe essere coordinata dalla Commissione.**



## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(42 bis) Riconoscendo l'evoluzione in corso della tecnologia di tracciabilità per facilitare il monitoraggio delle catene di approvvigionamento, la Commissione dovrebbe sostenere gli operatori economici nell'adozione di tale tecnologia, anche mediante un'assistenza finanziaria e tecnica.**

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Considerando 44

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali **e la Commissione**. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. **Tale** struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete, **coordinata dalla Commissione**, con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra **la Commissione**, le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte, **agevolano le attività di sviluppo delle capacità, come l'organizzazione di programmi di formazione per le autorità competenti e altri portatori di interessi pertinenti, promuovono gli scambi di personale tra autorità competenti e, se del caso, con le autorità dei paesi terzi partner o con organizzazioni internazionali, prestano assistenza nell'organizzazione di campagne di informazione e di programmi di visite reciproche volontarie tra le autorità competenti, coinvolgono e agevolano le rappresentanze diplomatiche dell'Unione**

*per contribuire agli sforzi di raccolta delle informazioni di cui al presente regolamento. La struttura di sostegno amministrativo, che deve essere messa a disposizione dalla Commissione, dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.*

### Emendamento 43

#### Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(44 bis) È opportuno che la Commissione garantisca l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento e, a tal fine, sostenga e incoraggi la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete.*

### Emendamento 44

#### Proposta di regolamento Considerando 45

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene **del valore** globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene **di approvvigionamento** globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, **nonché con altri attori**, per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di

diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc. ***Le strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi comprendono le (sotto)commissioni per il commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali o il dialogo previsto nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza e le sinergie tra le pertinenti politiche esterne, in particolare la cooperazione allo sviluppo e i progetti incentrati sull'eliminazione del lavoro forzato, e dovrebbe altresì promuovere la creazione di un contesto favorevole nei paesi terzi atto a promuovere e tutelare i diritti umani, tra cui lo sviluppo di capacità per sostenere i lavoratori e le comunità locali nel loro impegno a eliminare il lavoro forzato dalle catene di approvvigionamento globali. Inoltre, la Commissione dovrebbe intrattenere contatti regolari e collaborare in particolare con i paesi che dispongono di una legislazione analoga per condividere informazioni sui prodotti o sulle regioni a rischio, nonché sulle migliori prassi per porre fine al lavoro forzato. È auspicabile che le delegazioni dell'UE svolgano un ruolo importante al momento di diffondere informazioni sul presente regolamento e rendano più semplice per soggetti terzi nei paesi extra UE fornire informazioni sull'esistenza del lavoro forzato in relazione a un determinato prodotto.***

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(48 bis) Per garantire sanzioni efficaci ed eque ed evitare un approccio distorto alle sanzioni nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente***

*all'articolo 290 TFUE. La Commissione dovrebbe definire il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie e le soglie applicabili, stabilire dove devono essere utilizzate e specificare le circostanze attenuanti e aggravanti per orientare gli Stati membri nella definizione dei loro regimi sanzionatori.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Considerando 48 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(48 ter) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento alla luce dell'obiettivo perseguito e dovrebbe trasmettere una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nella relazione si dovrebbe valutare se il presente regolamento abbia conseguito i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti sul mercato dell'Unione ottenuti con il lavoro forzato, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e l'intensificazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, l'impatto sulle imprese delle procedure amministrative, i costi di conformità, l'incidenza sul commercio e sulla competitività delle imprese che operano nel mercato interno, l'allineamento ad altre pertinenti normative dell'Unione, il contributo al contrasto del lavoro forzato a livello mondiale, nonché il rapporto costi-benefici e l'efficacia complessivi.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato **e contribuisce a combattere questo tipo di lavoro.**

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) "lavoro forzato": **il lavoro forzato o obbligatorio** quale **definito** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;

*Emendamento*

a) "lavoro forzato": **qualsiasi** lavoro o **servizio estorto a una persona sotto minaccia di eventuale punizione e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente conformemente** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato **e che può verificarsi lungo la catena del valore;**

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato **quale descritto** all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

*Emendamento*

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato:

**i) come mezzo di coercizione politica o di educazione o come punizione per aver avuto o espresso opinioni o pareri politici ideologicamente contrari all'ordine politico,**

*sociale o economico costituito;*

*ii) come metodo per mobilitare e utilizzare la manodopera a fini di sviluppo economico;*

*iii) come strumento di disciplina del lavoro;*

*iv) come punizione per aver aderito a scioperi;*

*v) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa;*

*quale definito* all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera b bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) "riparazione": sia il processo di riparazione delle vittime del lavoro forzato per un'incidenza negativa sui diritti umani, sia i risultati sostanziali che possono neutralizzare o compensare l'incidenza negativa del lavoro forzato, quali scuse pubbliche, restituzione, riabilitazione, risarcimento, contributo alle indagini e rispetto delle misure adottate dalle autorità pubbliche competenti, nonché prevenzione di danni aggiuntivi;*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera g bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) "catena di approvvigionamento": le attività dei partner commerciali a monte della società connesse all'estrazione, alla raccolta, alla produzione o alla fabbricazione di un prodotto, tra cui la*

*lavorazione o trasformazione legata al prodotto in qualsiasi fase di tali attività;*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera m bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*m bis) "utente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utente finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera n**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

n) "sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che i prodotti siano stati probabilmente ottenuti con il lavoro forzato;

n) "sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive, **fattuali** e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che i prodotti siano stati probabilmente ottenuti con il lavoro forzato;

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento CAPO II – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Indagini e decisioni delle autorità competenti

Indagini e decisioni delle autorità competenti **e della Commissione**

## **Emendamento 55**

## Proposta di regolamento

### Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

#### *Emendamento*

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 **la Commissione e** le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti, **fattuali e verificabili** a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, **lettere b) e c)**;

#### *Emendamento*

b) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, **lettera b)**;

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) le informazioni richieste dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

#### *Emendamento*

e) le informazioni richieste **dalla Commissione o** dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.



## Emendamento 58

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) qualsiasi questione derivante da una consultazione significativa con i portatori d'interesse in questione.***

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena ***del valore*** il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, ***la Commissione e*** le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici ***e sui fornitori dei prodotti in questione*** coinvolti nelle fasi della catena ***di approvvigionamento*** il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della ***percentuale della componente di lavoro forzato nel prodotto finale***, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato ***e dell'ipotesi che sussista il rischio di lavoro forzato imposto dallo Stato.***

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato è rispettato in ogni fase del processo.***

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene **del valore** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

##### *Emendamento*

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, **la Commissione o** l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione **e ai fornitori dei prodotti in questione** informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato **e porre rimedio ai casi di lavoro forzato** nelle loro attività e nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

##### *Emendamento*

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, **nonché delle parti sociali, in particolare le linee guida e le raccomandazioni relative alle zone geografiche, ai siti di produzione e alle attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche con pratiche sistematiche e diffuse di lavoro forzato;**

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

***La Commissione e le autorità competenti possono chiedere informazioni su tali azioni ad altri portatori di interessi pertinenti, comprese le persone o le associazioni che hanno presentato informazioni pertinenti a norma dell'articolo 10 e qualsiasi altro portatore di interessi che si occupa dei prodotti o delle regioni connessi alla valutazione, nonché alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati.***

#### Emendamento 64

##### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, la Commissione e le autorità competenti possono astenersi dal chiedere informazioni all'operatore economico e ai fornitori di prodotti interessati se hanno fondati motivi di ritenere, sulla base di informazioni oggettive, che esse rappresentino un rischio per l'indagine.***

#### Emendamento 65

##### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro **15** giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

4. Gli operatori economici **e i fornitori dei prodotti in questione** rispondono alla richiesta **della Commissione o** dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro **30** giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire **alla Commissione o** alle autorità competenti qualsiasi altra

informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

#### *Emendamento*

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici **e dai fornitori dei prodotti in questione** a norma del paragrafo 4, **la Commissione o** le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici **e dei fornitori dei prodotti in questione** a norma del paragrafo 4.

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**5 bis. In deroga al paragrafo 5, la Commissione o le autorità competenti possono stabilire che vi è un sospetto fondato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma del paragrafo 4, o qualora le autorità competenti o la Commissione si siano astenute dal chiedere tali informazioni a norma del paragrafo 3 bis.**

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

**6.** *Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

*Emendamento*

7. ***La Commissione o*** le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 ***o che le ragioni che hanno motivato l'esistenza di un sospetto fondato siano state eliminate***, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti che, a norma

*Emendamento*

1. La Commissione o le autorità

dell'articolo 4, paragrafo 5, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

competenti che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, o in base alle informazioni contenute nell'atto delegato di cui all'articolo 11 bis, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Le autorità competenti che avviano un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro **tre** giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

##### *Emendamento*

2. **La Commissione o** le autorità competenti che avviano un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro **due** giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

##### *Emendamento*

d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente **o alla Commissione** e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d bis) l'obbligo per l'operatore**

*economico di dimostrare che l'articolo 3 non è stato violato per quanto riguarda i prodotti provenienti dalle zone geografiche e dai settori economici elencati nell'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 11 bis.*

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

##### *Emendamento*

3. Su richiesta **della Commissione o** delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine **e i fornitori del prodotto in questione** trasmettono **alla Commissione o** a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, **la Commissione o** le autorità competenti, nella misura del possibile:

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena **del valore** il più possibile vicine a dove **sussiste** il probabile **rischio di** lavoro forzato; e

##### *Emendamento*

a) **dopo aver individuato le responsabilità individuali, lungo la catena di approvvigionamento, dei diversi fornitori di prodotti fino al livello in cui ha luogo il lavoro forzato**, danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine **e ai fornitori del prodotto in questione** coinvolti nelle fasi della catena **di approvvigionamento** il più possibile vicine a dove **ha luogo** il probabile lavoro forzato **e che hanno maggiore influenza**

*per prevenire, attenuare e far cessare il lavoro forzato e per porvi rimedio; e*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

#### *Emendamento*

b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, ***in particolare se l'operatore è una PMI***, della quantità di prodotti interessati, ***della complessità della catena di approvvigionamento***, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Gli operatori economici presentano le informazioni entro **15** giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

#### *Emendamento*

4. Gli operatori economici ***e i fornitori del prodotto in questione*** presentano le informazioni entro **30** giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

## **Emendamento 78**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

#### *Emendamento*

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, ***la Commissione e*** le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati, ***in particolare se l'operatore è una PMI***.



## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

#### *Emendamento*

6. **La Commissione e** le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**6 bis. La Commissione e le autorità competenti possono chiedere alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati di fornire informazioni e sostegno.**

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**6 ter. La Commissione e le autorità competenti possono chiedere informazioni pertinenti ad altri portatori di interessi.**

## Emendamento 82

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – titolo**

*Testo della Commissione*

Decisioni delle autorità competenti

*Emendamento*

Decisioni delle autorità competenti *e della Commissione*

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro **un periodo di tempo ragionevole** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

*Emendamento*

1. Entro **90 giorni lavorativi** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, **a meno che non sia stata accettata una richiesta debitamente giustificata di proroga del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione o** le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

*Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, **la Commissione o** le autorità competenti possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma **dell'articolo 4, paragrafo 3, e** dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *In deroga al paragrafo 1, gli operatori economici dimostrano che l'articolo 3 non è stato violato nei casi riguardanti prodotti provenienti dalle zone geografiche e dai settori economici elencati nell'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 11 bis.*

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico.

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, **la Commissione o** le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico. **La decisione di chiudere l'indagine lascia impregiudicata l'adozione di una nuova decisione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, qualora la Commissione o l'autorità competente ricevano nuove informazioni a norma dell'articolo 4. Le indagini chiuse non compaiono nella banca dati.**

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, le autorità competenti adottano senza indugio una decisione contenente:

4. Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, **la Commissione o** le autorità competenti adottano senza indugio una decisione contenente:

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti in questione e di esportarli;

##### *Emendamento*

a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti ***o i componenti dei prodotti*** in questione e di esportarli;

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato;

##### *Emendamento*

b) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti ***o i componenti dei prodotti*** in questione che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato;

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

##### *Emendamento*

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di:

- i) se i prodotti sono deperibili, donare i prodotti in questione a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico;***
- ii) se i prodotti non sono deperibili,***

*riciclare i prodotti in questione;*  
*iii) qualora non sia possibile ottemperare ai punti i) e ii),* smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

5. Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

#### *Emendamento*

5. Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, **la Commissione o** le autorità competenti provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

#### *Emendamento*

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia:

*i) donato a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico, se il prodotto è deperibile;*

*ii) riciclato, se il prodotto non è deperibile;*

*iii) smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico, qualora non sia possibile ottemperare ai punti i) e ii).*

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Se **gli operatori economici dimostrano alle** autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

#### *Emendamento*

6. Se **la Commissione o le** autorità competenti **accertano che gli operatori economici hanno dimostrato** di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione **e di aver posto rimedio ai relativi casi di lavoro forzato,** **la Commissione o** le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano;

#### *Emendamento*

a) i risultati dell'indagine e le informazioni **e le prove** su cui si fondano;

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore

#### *Emendamento*

b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, **la Commissione o** l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche

economico;

dell'operatore economico, *in particolare se l'operatore è una PMI*;

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante *o* sul produttore e sui fornitori del prodotto;

#### *Emendamento*

c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante, sul produttore, *sul sito di produzione* e sui fornitori del prodotto;

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

#### *Emendamento*

1. Le autorità competenti *e la Commissione* forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione *e li informano in merito a tale possibilità*. Nel caso di merci deperibili, *inclusi i prodotti alimentari*, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

## Emendamento 98

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente non decide in merito alla domanda di riesame.

*Emendamento*

2. Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove **sostanziali** informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente **o la Commissione** non decide in merito alla domanda di riesame.

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'autorità competente decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

*Emendamento*

3. L'autorità competente **o la Commissione** decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se un'autorità competente, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell'articolo 3, essa revoca la

*Emendamento*

4. Se un'autorità competente **o la Commissione**, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione



decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

dell'articolo 3, essa revoca la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, **e cancella la decisione dalla banca dati di cui all'articolo 11.**

## Emendamento 101

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. L'autorità competente informa senza indugio **la Commissione e** le autorità competenti **degli altri Stati membri**, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, in merito a quanto segue:

##### *Emendamento*

1. **La Commissione e** l'autorità competente informa senza indugio le **altre** autorità competenti, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, in merito a quanto segue:

## Emendamento 102

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera -a (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**-a) qualsiasi decisione di avviare un'indagine preliminare di cui all'articolo 4, sulla base di una o più presentazioni di informazioni attraverso il meccanismo di cui all'articolo 10;**

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**-a bis) l'esistenza di un sospetto fondato a seguito della fase preliminare delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 5;**

## Emendamento 104

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) qualsiasi decisione di vietare l'immissione e la messa a disposizione dei prodotti sul mercato e la loro esportazione, nonché di ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato e il loro smaltimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4;

*Emendamento*

c) qualsiasi decisione di vietare l'immissione e la messa a disposizione dei prodotti sul mercato e la loro esportazione, nonché di ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato **e la loro donazione, il loro riciclaggio o** il loro smaltimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4;

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Qualsiasi decisione di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, è comunicata al pubblico dall'autorità competente che l'ha adottata o, qualora la decisione sia stata adottata dalla Commissione, dalla Commissione.**

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le informazioni presentate **alle autorità competenti** da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

1. Le informazioni presentate **alla Commissione o a un'autorità competente** da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato. **Le informazioni presentate possono essere**

*indirizzate a più di un'autorità competente.*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione istituisce un meccanismo centralizzato dedicato per la presentazione delle informazioni a norma del paragrafo 1. Tale meccanismo è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione ed è facile da usare e gratuito.***

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Al fine di garantire condizioni uniformi per la presentazione delle informazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per la presentazione delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.***

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'autorità competente informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

2. ***La Commissione o l'autorità competente valuta le informazioni con diligenza e imparzialità e*** informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della

valutazione di quanto comunicato.

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo significativo tra la presentazione delle informazioni e l'esito della valutazione, la Commissione o le autorità competenti confermano a tale persona o associazione che, per quanto a loro conoscenza, la situazione non è cambiata in modo significativo.*

## Emendamento 111

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, **verificabile** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **specifiche** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. **La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.**

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, **basata su prove** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **o settori specifici** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali.

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La banca dati si basa su informazioni indipendenti e verificabili, fra cui le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni imprenditoriali e delle parti sociali, e sulla pertinente esperienza acquisita nell'attuazione del diritto dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato.***

### **Emendamento 113**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Sulla base di prove affidabili e verificabili, la banca dati individua, in particolare, settori economici specifici in zone geografiche specifiche in cui esiste un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.***

### **Emendamento 114**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. La banca dati include un elenco di tutte le decisioni della Commissione e delle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6.***

### **Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. La banca dati include un elenco delle fonti di informazioni disponibili al pubblico e relative all'attuazione del presente regolamento, fra cui fonti che rendono disponibili dati disaggregati sull'impatto e sulle vittime del lavoro forzato, come i dati disaggregati per genere o i dati sul lavoro minorile forzato, che consentono di individuare tendenze specifiche per età e per genere.***

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano ***la banca dati*** a disposizione del pubblico entro ***24*** mesi ***dall'entrata in vigore*** del presente regolamento.

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni ***rendano la banca dati facilmente accessibile, anche alle persone con disabilità, e la*** mettano a disposizione del pubblico ***in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione*** entro ***12*** mesi ***prima della data di applicazione*** del presente regolamento.

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. ***Gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano prodotti che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che provengono da zone non menzionate in***

***soppresso***

*tale banca dati, sono anch'essi tenuti a conformarsi all'articolo 3.*

## **Emendamento 118**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 11 bis*

#### *Lavoro forzato imposto dalle autorità statali*

*Sulla base delle informazioni incluse nella banca dati di cui all'articolo 11, paragrafo 1 ter, o delle informazioni e decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento determinando settori economici specifici in aree geografiche specifiche in cui è stato individuato un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.*

## **Emendamento 119**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, e si coordinino

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri, **delle competenze** e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, e si

strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

coordinino strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione garantisce una cooperazione **efficiente** tra le autorità competenti degli Stati membri agevolando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. La Commissione garantisce una cooperazione **e un coordinamento efficienti** tra le autorità competenti degli Stati membri agevolando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

#### *Emendamento*

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato. **Le decisioni adottate dalla Commissione sono applicate dalle autorità competenti di tutti gli Stati membri.**

## Emendamento 122

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2



*Testo della Commissione*

2. Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni **entro** 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

*Emendamento*

2. Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni **quanto prima e, comunque, non oltre** 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. Prima di avviare un'indagine preliminare a norma dell'articolo 4, l'autorità competente verifica nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, se vi siano una o più autorità dedite alla valutazione dello stesso prodotto e dello stesso operatore economico. Qualora vi sia almeno un'altra autorità competente intenta a condurre tale valutazione, solo l'autorità competente che ha informato per prima la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri riguardo alla decisione di avviare un'indagine preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera -a bis), richiede le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'operatore economico e ai fornitori di prodotti interessati. Tale autorità competente condivide tutte le informazioni raccolte con le altre autorità competenti dedite alla valutazione degli stessi prodotti o degli stessi operatori economici.**

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *Se le autorità competenti sono menzionate ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 6 bis, si considera che esse includano la Commissione quando questa agisce sulla base del capo II del presente regolamento.*

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Se non è stata presentata alcuna domanda di riesame entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o se la decisione è definitiva nel caso di una domanda di riesame di cui all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri:

3. Se non è stata presentata alcuna domanda di riesame entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o se la decisione è definitiva nel caso di una domanda di riesame di cui all'articolo 8, paragrafo 3, **la Commissione o** l'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri:

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Le autorità doganali si basano sulle decisioni comunicate a norma del paragrafo 3 per identificare i prodotti che possono non rispettare il divieto di cui all'articolo 3. A tal fine effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. Le autorità doganali si basano sulle decisioni comunicate a norma del paragrafo 3 per identificare i prodotti che possono non rispettare il divieto di cui all'articolo 3. A tal fine effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013. **La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le autorità**

*doganali dispongano di risorse sufficienti per effettuare tali controlli.*

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. L'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri la revoca della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.

#### *Emendamento*

5. **La Commissione o** l'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri la revoca della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento Articolo 17**

#### *Testo della Commissione*

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti interessate e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti interessate **o alla Commissione e** trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, se le autorità competenti non hanno chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione. Nel caso di prodotti deperibili, animali e piante, tale termine è di due giorni lavorativi;

*Emendamento*

a) entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, se **la Commissione o** le autorità competenti non hanno chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione. Nel caso di prodotti deperibili, animali e piante, tale termine è di due giorni lavorativi;

**Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le autorità competenti hanno informato le autorità doganali della loro autorizzazione all'immissione in libera pratica o all'esportazione a norma del presente regolamento.

*Emendamento*

b) **la Commissione o** le autorità competenti hanno informato le autorità doganali della loro autorizzazione all'immissione in libera pratica o all'esportazione a norma del presente regolamento.

**Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti, se in virtù di una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, concludono che un prodotto che è stato loro notificato a norma dell'articolo 17 è un prodotto ottenuto con il lavoro forzato, impongono alle autorità doganali di non immetterlo in libera pratica e di non autorizzarne l'esportazione.

*Emendamento*

1. **La Commissione o** le autorità competenti, se in virtù di una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, concludono che un prodotto che è stato loro notificato a norma dell'articolo 17 è un prodotto ottenuto con il lavoro forzato, impongono alle autorità doganali di non immetterlo in libera pratica e di non autorizzarne l'esportazione.

**Emendamento 132**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia **smaltito** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

*Emendamento*

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali, **in cooperazione con la Commissione o con le autorità competenti**, adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia **donato a fini di beneficenza o di interesse pubblico, se è deperibile. Se tali prodotti non sono deperibili, dovrebbero essere riciclati e, se ciò non è possibile, dovrebbero essere smaltiti** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e per garantire che i controlli siano efficaci ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni relative ai rischi.

*Emendamento*

1. Per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e per garantire che i controlli siano efficaci ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, **la Commissione**, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni relative ai rischi, **ambito in cui la Commissione assume un ruolo di coordinamento**.

**Emendamento 134**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione sviluppa un'interconnessione per consentire la comunicazione automatizzata delle decisioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dal sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 all'ambiente di cui al paragrafo 4. Tale interconnessione è operativa entro **due anni** dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), in relazione a tale interconnessione.

*Emendamento*

3. La Commissione sviluppa un'interconnessione per consentire la comunicazione automatizzata delle decisioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dal sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 all'ambiente di cui al paragrafo 4. Tale interconnessione è operativa entro **un anno** dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), in relazione a tale interconnessione.

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La Commissione interconnette gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 per consentire lo scambio di richieste e notifiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Tale interconnessione è fornita tramite [EU CSW-CERTEX a norma del regolamento n. XX/20XX]<sup>40</sup> entro **quattro** anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera c). Gli scambi di cui al paragrafo 4 avvengono attraverso tale interconnessione non appena essa è operativa.

---

<sup>40</sup> Istituito dal regolamento relativo all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C).

*Emendamento*

5. La Commissione interconnette gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 per consentire lo scambio di richieste e notifiche tra le autorità doganali, **la Commissione** e le autorità competenti a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Tale interconnessione è fornita tramite [EU CSW-CERTEX a norma del regolamento n. XX/20XX]<sup>40</sup> entro **due** anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera c). Gli scambi di cui al paragrafo 4 avvengono attraverso tale interconnessione non appena essa è operativa.

---

<sup>40</sup> Istituito dal regolamento relativo all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C).

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Entro **18** mesi *dall'entrata in vigore* del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

*Emendamento*

Entro **12** mesi *prima della data di applicazione* del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici;

*Emendamento*

a) indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, ***compreso il lavoro minorile forzato***, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, ***dei diversi tipi di fornitori lungo la catena di approvvigionamento, dei diversi settori e dei particolari rischi associati al lavoro forzato imposto dalle autorità statali***;

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera a bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) orientamenti sulle modalità di presentazione delle informazioni a norma dell'articolo 10;***

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera a ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a ter) orientamenti per gli operatori economici e i fornitori di prodotti su come avviare un dialogo con le autorità competenti a norma degli articoli 4 e 5;***

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera a quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a quater) orientamenti per gli operatori economici sulle misure idonee ed efficaci per porre fine ai diversi tipi di lavoro forzato;***

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, ***anche con riguardo alla modalità per identificarli,*** basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

**Emendamento 142**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*c) un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili rilevanti per l'attuazione del presente regolamento;*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*e) indicazioni per l'attuazione pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento.*

*Emendamento*

*e) indicazioni per le autorità competenti sull'applicazione pratica degli articoli 4 e 5, dell'articolo 11, dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento, compresi i parametri di riferimento per assistere le autorità competenti nelle valutazioni delle indagini basate sul rischio, così come indicazioni sullo standard degli elementi di prova applicabile e su come garantire che gli operatori economici possano utilizzare la lingua ufficiale del loro luogo di stabilimento.*

**Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), riguardano in particolare l'assistenza alle piccole e medie imprese (PMI) e agli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 20XX/XX/UE relativa al*

*dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] per quanto riguarda l'osservanza del presente regolamento, in particolare rispetto ai casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d bis).*

## **Emendamento 145**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Inoltre, la Commissione elabora misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici e dei loro partner commerciali nella stessa catena di approvvigionamento, in particolare delle PMI. Tali misure prevedono uno sportello unico per tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e il sostegno alle iniziative plurilaterali.*

## **Emendamento 146**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le autorità nazionali competenti sostengono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) organizzando formazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato e sul dialogo con le autorità durante le indagini e istituiscono una linea diretta per le questioni relative al presente regolamento.*

## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – comma 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nell'elaborare gli orientamenti di cui al presente articolo, la Commissione consulta i portatori di interessi e i partner pertinenti.***

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di regolamento Articolo 23 – comma 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le indicazioni dovrebbero essere coerenti con le indicazioni fornite in conformità di altro pertinente diritto dell'Unione;***

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente. ***La Commissione coordina i lavori della rete.***

#### **Emendamento 150**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis.** *La Commissione e gli Stati membri garantiscono che la rete disponga delle risorse necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3, comprese sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo.*

## **Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni della rete.*

## **Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *La rete dispone di un segretariato, che è assicurato dalla Commissione. Il segretariato organizza le riunioni della rete e vi fornisce supporto tecnico e logistico.*

## **Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b bis)** *commissionare studi e monitorare le situazioni di utilizzo sistematico di lavoro forzato;*

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) agevolare le attività di sviluppo delle capacità, quali l'organizzazione di programmi di formazione per le autorità competenti e altri portatori di interessi pertinenti;*

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) promuove la cooperazione, lo scambio di competenze, gli scambi di personale e i programmi di visite reciproche volontarie tra le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di paesi terzi partner o con organizzazioni internazionali, in particolare con le autorità dei paesi a reddito basso e medio-basso;*

## Emendamento 156

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quater) contribuire all'organizzazione di campagne di informazione sul presente regolamento all'interno e all'esterno dell'Unione;*

## Emendamento 157

## Proposta di regolamento

### Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quinquies) coinvolgere le rappresentanze diplomatiche dell'Unione e organizzare formazioni per queste ultime per contribuire agli sforzi di raccolta e diffusione delle informazioni di cui al presente regolamento;*

## Emendamento 158

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento, ***nonché individuare le discrepanze di esecuzione a livello dei diversi Stati membri;***

## Emendamento 159

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali.

f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali, ***nonché tra tali autorità e quelle competenti di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, inclusa l'Organizzazione mondiale delle dogane.***

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) mantenere contatti regolari con i servizi competenti della Commissione per ricevere informazioni da altre iniziative dell'Unione a sostegno dell'eliminazione del lavoro forzato e fornire informazioni pertinenti sull'applicazione del presente regolamento.***

## **Emendamento 161**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la ***rete e partecipa alle riunioni della*** rete.

4. La Commissione ***garantisce l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento e, a tal fine,*** sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete.

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La rete può invitare esperti e portatori di interessi, tra cui le parti sociali e altri rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile e delle organizzazioni che si occupano di diritti umani, le organizzazioni internazionali, le autorità competenti di paesi terzi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Autorità europea del lavoro o altre agenzie dell'Unione con competenze pertinenti nei settori contemplati dal presente regolamento, a partecipare alle riunioni della rete o a fornire contributi scritti. Laddove***

*opportuno, anche le rappresentanze diplomatiche dell'Unione, in particolare quelle ubicate nei paesi con regioni considerate ad alto rischio di lavoro forzato, sono coinvolte nelle attività di questa rete.*

## Emendamento 163

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *La rete si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.*

## Emendamento 164

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. ***Su richiesta***, la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate. ***Una domanda di trattamento riservato è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato delle informazioni fornite oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in modo non riservato.***

2. La Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate, ***salvo indicazione contraria da parte di coloro che forniscono*** informazioni.

## Emendamento 165

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1



*Testo della Commissione*

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione **può**, se del caso, **cooperare, avviare** un dialogo e **scambiare** informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

*Emendamento*

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione, se del caso, **coopera, avvia** un dialogo e **scambia** informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, **compresi i sindacati, le organizzazioni per i diritti dei lavoratori, le ONG e le reti di portatori di interessi coinvolti, nonché le organizzazioni aziendali, attraverso strutture di dialogo nuove e esistenti**. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc **e, se del caso, agevola lo scambio di informazioni sulle indagini, compresi i motivi e gli elementi di prova della decisione presa di vietare i prodotti nella loro giurisdizione. La Commissione intrattiene contatti regolari e coopera in particolare con i paesi che dispongono di una normativa analoga per condividere informazioni sui prodotti o sulle regioni a rischio nonché sulle migliori pratiche per porre fine al lavoro forzato.**

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La cooperazione con i paesi terzi è integrata con altre politiche e altri strumenti dell'Unione che comprendono misure volte a eliminare il lavoro forzato, compresi gli accordi di scambio, il sistema di preferenze generalizzate e i progetti di cooperazione allo sviluppo guidati dalla Commissione.***

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. La Commissione e gli Stati membri sviluppano meccanismi di cooperazione e di partenariato con i paesi terzi per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, prevenire ed eliminare le pratiche di lavoro forzato, e sviluppare la capacità degli attori economici a monte di soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento.***

## Emendamento 168

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi può far sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato.

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi può far sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese, ***in particolare delle PMI, delle organizzazioni della società civile*** e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato ***e le sue cause profonde.***

## Emendamento 169

### Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 26 bis**

**Modifica della direttiva (UE) 2019/1937**

**Alla parte I.B dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, è aggiunto il punto seguente:**

**"iv) Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937."**

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo **1**, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere **dalla data** di entrata in vigore del presente **regolamento**.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo **11 bis**, **all'articolo 16**, paragrafo **1**, **e all'articolo 30, paragrafo 4**, è conferito alla Commissione per un periodo **di tempo** indeterminato a decorrere **dal [data** di entrata in vigore del presente **regolamento]**.

**Emendamento 171**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 16**, paragrafo **1**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella

3. La delega di potere di cui **all'articolo 11 bis**, **all'articolo 16**, paragrafo **1**, **e all'articolo 30, paragrafo 4**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 172

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **11 bis**, dell'articolo 16, paragrafo 1, **e dell'articolo 30, paragrafo 4**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Emendamento 173

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di non conformità a una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, **e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale.**

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di non conformità a una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

## Emendamento 174

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

*Emendamento*

2. Le sanzioni previste **assumono la forma di ammende e** devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

**Emendamento 175**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori condizioni dettagliate applicabili alle sanzioni di cui al paragrafo 1, definendo il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie e le soglie applicabili, quando tali sanzioni devono essere utilizzate, e specificando le circostanze attenuanti e aggravanti. Il primo atto delegato è adottato entro il ... [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**

**Emendamento 176**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 30 bis**

**Valutazione e riesame**

**1. Entro il ... [un anno dalla data di applicazione] e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento tenendo conto dei suoi obiettivi e riferisce in merito al Parlamento europeo, al**

*Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.*

*2. La relazione valuta se e in che modo il presente regolamento abbia conseguito i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda:*

*i) la riduzione del numero di prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione;*

*ii) il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione;*

*iii) l'impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI, delle procedure amministrative relative alle indagini e alle decisioni;*

*iv) il costo della conformità per gli operatori economici, in particolare per le PMI;*

*v) l'impatto sulla competitività delle imprese che operano nel mercato interno;*

*vi) l'impatto sugli scambi;*

*vii) l'allineamento con altre normative pertinenti dell'Unione;*

*viii) il contributo alla lotta contro il lavoro forzato a livello mondiale;*

*ix) il rapporto complessivo costi/benefici e l'efficacia del divieto;*

*3. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

*4. La relazione valuta inoltre se l'ambito di applicazione debba essere ampliato per includere i servizi accessori all'estrazione, alla raccolta, alla produzione o alla fabbricazione di prodotti.*

*5. La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sulle vittime del lavoro forzato, prestando particolare attenzione anche alla situazione delle donne e dei minori. Il monitoraggio si deve basare su*

*una metodologia scientifica e trasparente  
e tiene conto delle informazioni fornite  
dai soggetti interessati.*

## MOTIVAZIONE

La Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) definisce come lavoro forzato "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente".

Il lavoro forzato viola i diritti di oltre 27 milioni di persone in tutto il mondo, senza risparmiare alcuna regione, nemmeno l'Unione europea. Le recenti e molteplici crisi, in particolare la pandemia di COVID-19, la crisi climatica e i molteplici conflitti armati, da ultimo l'aggressione russa contro l'Ucraina, hanno esacerbato la povertà e l'insicurezza alimentare, alimentando il problema del lavoro forzato e, di conseguenza, aumentando di 2,7 milioni il numero di persone che si trovano in tale situazione tra il 2016 e il 2021. Come molti altri problemi sociali, il lavoro forzato ha un effetto negativo sproporzionato sulle donne, sui minori e sui gruppi vulnerabili della società.

Il Parlamento europeo ha chiesto in numerose occasioni uno strumento per vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato, più di recente nella sua risoluzione del 9 giugno 2022.

La proposta della Commissione, pubblicata nel settembre 2022, è stata naturalmente accolta con favore dalle due correlatrici. La proposta della Commissione rappresenta un primo passo nella giusta direzione, in quanto istituisce uno strumento semplice per vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Le correlatrici sono fermamente convinte che lo strumento proposto dalla Commissione rappresenta per l'Unione europea un'opportunità unica di agire ed eliminare il lavoro forzato, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

Le correlatrici sono convinte che la nuova proposta aiuterà non solo i lavoratori all'estero, ma anche i lavoratori nell'Unione, segnatamente in due modi: la presente proposta aiuterà direttamente i lavoratori vittima di lavoro forzato nell'Unione e, allo stesso tempo, le imprese presenti nel nostro mercato interno che rispettano le regole, nonché i rispettivi lavoratori, saranno protetti dalla concorrenza sleale e immorale. Il rispetto di standard di lavoro elevati non può costituire uno svantaggio – ed è proprio quello che la presente proposta contribuisce a garantire.

Affinché lo strumento sia più efficiente e abbia un maggiore impatto sulle condizioni dei lavoratori di tutto il mondo, le correlatrici hanno presentato diverse modifiche alla proposta della Commissione. Il progetto di relazione contiene i punti di convergenza tra le due correlatrici e affronta tutti i principali elementi della proposta di regolamento.

- In termini di portata e, più precisamente, di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, le correlatrici ritengono che **l'imballaggio, il trasporto e la distribuzione delle merci** debbano essere contemplati dalla proposta, dato che tali attività costituiscono una parte essenziale della catena di approvvigionamento delle merci e un settore in cui è dimostrata l'esistenza di lavoro forzato.
- **Offrire riparazione ai lavoratori coinvolti nella produzione di prodotti in cui si utilizza il lavoro forzato è una priorità assoluta per le correlatrici.** Le correlatrici ritengono infatti che la riparazione dovrebbe essere inclusa come condizione per



chiudere un'indagine o revocare una decisione di divieto di un prodotto.

- Le correlatrici sottolineano **l'impatto differenziato del lavoro forzato** sui gruppi vulnerabili ed emarginati, compresi i bambini, le donne, i migranti, i rifugiati o le popolazioni indigene, e ritengono pertanto che sia fondamentale un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere per combattere efficacemente il lavoro forzato.
- Il progetto di relazione esamina più da vicino la **protezione delle persone**, in particolare la protezione delle persone a rischio di minacce o rappresaglie a seguito della condivisione di informazioni sui prodotti ottenuti con il lavoro forzato, compresa l'ammissibilità all'assistenza, al patrocinio a spese dello Stato o alla protezione fisica.
- Le correlatrici concordano sul fatto che **la banca dati dovrebbe essere un elemento centrale della proposta**. Pur ritenendo che la proposta della Commissione rappresenti un buon punto di partenza, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento di esperti esterni nell'istituzione della banca dati, le correlatrici suggeriscono alcuni miglioramenti, come ad esempio il fatto che la banca dati dovrebbe basarsi su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni aziendali e delle parti sociali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato. Al fine di garantire la trasparenza pubblica, le correlatrici convengono che la banca dati dovrebbe includere un elenco di tutte le indagini aperte e un elenco di tutte le decisioni adottate.
- Le correlatrici vanno oltre quanto contenuto nella proposta della Commissione, prevedendo la possibilità per gli esperti di identificare prodotti specifici fabbricati in determinate zone geografiche come **prodotti che presentano un rischio elevato di violazione dell'articolo 3**. Per questi prodotti specifici, le correlatrici sono fortemente favorevoli a un'inversione dell'onere della prova, in modo che sia a carico degli operatori economici.
- Disporre di orientamenti chiari e comprensibili è fondamentale **per aiutare gli operatori economici, in particolare le PMI, a conformarsi al presente regolamento**. Secondo le correlatrici, gli orientamenti dovrebbero essere pronti 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e dovrebbero includere, in particolare, orientamenti per la presentazione di denunce e la cooperazione con le autorità nazionali. Le correlatrici insistono inoltre affinché la Commissione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici e dei loro partner commerciali nella stessa catena del valore, in particolare le PMI.
- Diverse disposizioni del progetto di relazione sono incentrate **sulla governance e sull'applicazione**, in quanto le correlatrici sono convinte che si tratti di elementi chiave per fare in modo che il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sia attuato con efficacia e coerenza in tutta l'Unione. Secondo le correlatrici, è essenziale che la Commissione abbia la possibilità di intervenire su un piano di parità con le

autorità nazionali competenti, anche dando alla Commissione la possibilità di avviare indagini, prendere decisioni e garantire la conformità degli operatori economici. Inoltre, pur accogliendo con favore l'istituzione della rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato, le correlatrici ritengono che la sua capacità dovrebbe essere rafforzata e che dovrebbero esserle conferiti compiti supplementari, al fine di **aggiungere una vera dimensione europea alla rete e rafforzarne il ruolo**. Infine, onde evitare che gli Stati membri stabiliscano livelli di sanzioni differenti, le correlatrici hanno convenuto di **incaricare la Commissione di stabilire un livello armonizzato di sanzioni**. L'uniformità delle sanzioni a livello dell'UE eviterà una corsa al ribasso tra gli Stati membri e garantirà condizioni di parità.

- Per concludere, le correlatrici ritengono che **la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento** per esaminare se il presente regolamento ha conseguito il suo obiettivo, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti ottenuti con il lavoro forzato presenti sul mercato dell'Unione, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, tenendo conto nel contempo dell'impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI.

18.7.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatrice per parere: Salima Yenbou

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il lavoro forzato, comprese le sue forme moderne e il lavoro forzato sponsorizzato dallo Stato, costituisce una grave violazione dei diritti umani fondamentali e dei diritti del lavoro ed è vietato dal diritto internazionale in materia di diritti umani. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 5, paragrafo 2, vieta esplicitamente il lavoro forzato. Anche l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato di Roma che istituisce la Corte penale internazionale definisce la schiavitù come un crimine contro l'umanità laddove tale crimine sia commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco.

L'eliminazione del lavoro forzato e della schiavitù moderna, nel contesto del ruolo dell'UE quale uno dei più importanti difensori dei diritti umani al mondo, è da tempo al centro dell'attività della sottocommissione DROI. La relatrice accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato dal mercato dell'Unione e si compiace del fatto che la proposta stessa contenga un chiaro riferimento al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, in particolare al suo obiettivo di eliminare il lavoro forzato e promuovere il comportamento responsabile delle imprese.

Tuttavia, la relatrice ha individuato una serie di carenze che, se non affrontate, avrebbero un grave impatto sugli sforzi dell'UE e degli Stati membri volti a eliminare il lavoro forzato nell'UE e nei paesi terzi e sulla protezione dei diritti umani in tutto il mondo. La relatrice ha pertanto introdotto una serie di raccomandazioni per affrontare tali carenze, mantenendo per quanto possibile le competenze condivise assegnate, ma anche rispettando e seguendo la missione generale della sottocommissione DROI.

In primo luogo, si fa riferimento alla necessità di una consultazione e di un coinvolgimento significativi dei portatori di interessi pertinenti, tra cui i lavoratori, le associazioni di lavoratori e i difensori dei diritti umani, durante le diverse fasi delle indagini, compresa la possibilità di presentare denunce e informazioni durante la fase preliminare delle indagini,

nonché in tutte le fasi della cooperazione internazionale. Dovrebbero inoltre essere adottate misure per garantire la protezione di tutti i portatori di interessi e i difensori dei diritti umani che forniscono informazioni, indipendentemente dal loro paese di origine.

La relatrice propone inoltre di invertire l'onere della prova attualmente previsto dalla proposta e di farlo ricadere sugli operatori economici, in linea con il loro dovere di diligenza di valutare costantemente il loro coinvolgimento per quanto riguarda l'impatto negativo delle loro operazioni e sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili.

La relatrice ha altresì introdotto requisiti specifici per le azioni correttive, tra cui la riparazione per le vittime di lavoro forzato. Il principio della riparazione, attualmente assente nella proposta, è un elemento cruciale per eliminare il lavoro forzato e assicurare giustizia alle vittime di lavoro forzato, e il suo rispetto dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare la revoca dei divieti imposti. Gli orientamenti della Commissione dovrebbero pertanto includere indicazioni in materia di riparazione.

Altre azioni correttive proposte dalla relatrice comprendono un legame diretto con il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani/legge Magnitsky dell'UE e con il regime di sanzioni economiche, rispettivamente nei confronti di persone o entità e paesi che non rispettano il divieto del lavoro forzato.

Infine, la relatrice raccomanda altresì di includere il coinvolgimento dei portatori di interessi, in particolare relativamente alle competenze in materia di diritti umani, per quanto riguarda la banca dati dei settori o dei prodotti a rischio di lavoro forzato e gli orientamenti della Commissione, nonché i requisiti di accessibilità della banca dati per i difensori dei diritti umani, gli attori della società civile e le comunità locali. La relatrice suggerisce inoltre di introdurre la presunzione di violazione dell'articolo 3 del regolamento per quanto concerne i prodotti elencati nella banca dati.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>. Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o ***il servizio è estorto a persone che non si siano offerte spontaneamente per esso***<sup>17</sup>.

##### *Emendamento*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali ***e ostacola il conseguimento di un lavoro dignitoso per tutti***. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 ***sostenuto dalla raccomandazione sul lavoro forzato (misure supplementari) (n. 203)*** e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>. Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o ***i servizi, come ad esempio il trasporto e il magazzinaggio, sono estorti a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta*** spontaneamente<sup>17</sup>. ***La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di***

**vulnerabilità. L'OIL ha sviluppato diversi elementi che, singolarmente o in combinazione, possono indicare una situazione di lavoro forzato: minacce o danni fisici effettivi, limitazione della libertà di circolazione o confinamento nel luogo di lavoro o in un'area limitata, servitù per debiti, trattenuta del salario o riduzione eccessiva del salario in violazione di accordi presi in precedenza, trattenimento di passaporti e documenti d'identità o minaccia di denuncia alle autorità ove il lavoratore si trovi in una condizione di immigrazione irregolare.**

---

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni <sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza **della mancanza** di buon governo **da parte di alcuni operatori economici**.

---

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

#### *Emendamento*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni <sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società, **quali donne, bambini, migranti (in particolare se privi di documenti o con uno status precario o attivi nell'economia informale), minoranze etniche, caste inferiori, popolazioni indigene e tribali**, sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non

è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza **di cause profonde quali la povertà, la discriminazione, l'assenza o la carenza di buon governo o la carenza di welfare e di condizioni e opportunità di lavoro dignitose. Il lavoro forzato può presentarsi altresì quale conseguenza del tacito consenso delle autorità.**

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. **L'articolo 5, paragrafo 2**, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo **stabiliscono** che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

##### *Emendamento*

(3) **L'interdizione del ricorso al lavoro forzato o coatto in tutte le sue forme è considerata una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani.** Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce **pertanto** una priorità **derivante, tra l'altro, dai suoi principi e impegni internazionali.** Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. **Al fine di conseguire il traguardo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Unione dovrebbe sostenere e promuovere i suoi valori e contribuire alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori.** L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **vieta esplicitamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e la tratta di esseri umani.** L'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo **stabilisce** che nessuno può

essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Permangono carenze nell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Occorre che gli Stati membri le attuino pienamente e recepiscano correttamente tutta la legislazione dell'Unione volta a combattere il lavoro forzato, le violazioni dei diritti dei lavoratori e la tratta di esseri umani, ai fini dell'applicazione del divieto di importare ed esportare qualsiasi prodotto o servizio che utilizzi il lavoro forzato. La prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato, compreso quello minorile, dovrebbero essere un prerequisito delle relazioni commerciali ed economiche esterne dell'Unione.***

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)**



**(3 ter) L'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") riconosce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro giuste ed eque, che rispettino la salute, la sicurezza e la dignità del lavoratore stesso.**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile<sup>20</sup>. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

---

20

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms\\_195135.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf).

Emendamento

**(4) Si stima che nel mondo più di 3,3 milioni di minori si trovino in una situazione di lavoro forzato, di cui oltre la metà è oggetto di sfruttamento sessuale a fini commerciali. I bambini rappresentano inoltre circa il 12 % di tutte le persone che svolgono lavoro forzato, anche se tale dato potrebbe essere molto più elevato.** Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile<sup>20</sup>. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

---

20

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms\\_195135.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf).

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Si stima che nel 2021 siano state costrette al lavoro forzato circa 11,8 milioni di donne e di ragazze a livello mondiale, pari a quasi il 43 % del totale. Le donne sono spesso colpite in modo sproporzionato da pratiche commerciali negative e ciò rende necessaria una risposta specifica alle loro esigenze. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il presente regolamento sia attuato tenendo conto della dimensione di genere nonché raccogliere dati disaggregati per genere e incoraggiare gli operatori economici a fornire le informazioni richieste in modo sensibile alle specificità di genere.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) Gli strumenti dell'ILO in materia di lavoro forzato, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e il patto globale sulla migrazione chiariscono che la tratta di esseri umani con finalità di lavoro forzato non può essere eliminata soltanto attraverso l'applicazione del diritto penale.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 quater) **Diverse organizzazioni***

*internazionali denunciano situazioni estreme di torture, violenze sessuali, maltrattamenti, trattamenti medici forzati, nonché lavori forzati e segnalazioni di decessi nelle strutture di detenzione.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 quinquies) In linea con le norme internazionali, nel realizzare l'intento del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del suo potenziale impatto sulle vittime. La cessazione di un rapporto commerciale in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile o al lavoro forzato potrebbe esporre a impatti negativi ancora più gravi sui diritti umani. Allo stesso modo, le donne in condizioni di lavoro precarie e di lavoro forzato potrebbero dover affrontare conseguenze negative più gravi sui diritti umani, che aumenterebbero la loro vulnerabilità. Si dovrebbe pertanto tenere conto di ciò al momento di decidere le misure adeguate da adottare.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 sexies) Il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e il diritto ad avvalersi di mezzi di ricorso sono diritti umani e costituiscono elementi fondamentali nel perseguimento efficace dei reati. La legislazione dell'Unione vigente, la Carta dei diritti fondamentali, i principi guida delle Nazioni Unite su*

*imprese e diritti umani (UNGP), il Consiglio d'Europa e l'OCSE affermano il diritto delle vittime a un ricorso effettivo in caso di violazioni o abusi dei diritti umani connessi alle imprese. Tuttavia, nove Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e dovrebbero farlo senza indugio. Il terzo pilastro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani stabilisce che la riparazione può sostanziarsi in riabilitazione, risarcimento finanziario o non finanziario, sanzione punitiva o prevenzione del danno mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il **ricorso al** lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

#### *Emendamento*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il lavoro forzato **e promuovere il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori in tutto il mondo**. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*(5 bis) Il presente regolamento crea uno strumento economico supplementare finalizzato a prevenire e a eliminare il lavoro forzato a livello mondiale, vietando i prodotti realizzati ricorrendo al lavoro forzato. Oltre a questi strumenti economici, l'Unione dispone di quadri complementari per adempiere agli obblighi di protezione della dignità umana di ogni essere umano e affrontare le cause profonde del lavoro forzato, compreso il lavoro minorile.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La politica commerciale **dell'Unione sostiene** la lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105. Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione **potrebbero** essere revocate per violazioni gravi e sistematiche della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

Emendamento

(6) **Mediante la propria** politica commerciale, **l'Unione deve intensificare** la **propria** lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105. Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione **dovrebbero** essere revocate per violazioni gravi e sistematiche **o mancata attuazione** della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente nelle attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto<sup>22</sup>.]

---

<sup>22</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

#### *Emendamento*

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente nelle attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto<sup>22</sup>. ***Al fine di garantire la coerenza con tale direttiva, il presente regolamento dovrebbe introdurre alcune definizioni, ad esempio per i termini "riparazione", "portatori di interessi pertinenti" e "coinvolgimento significativo dei portatori di interessi".***]

---

<sup>22</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 12

*Testo della Commissione*

(12) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo<sup>29</sup>, nonostante le politiche e il quadro legislativo attuali, servono ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di eliminare dal mercato dell'Unione i prodotti del lavoro forzato e, di conseguenza, contribuire ulteriormente alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo.

---

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 marzo 2022, sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

*Emendamento*

(12) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo<sup>29</sup>, nonostante le politiche e il quadro legislativo attuali, servono ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di eliminare dal mercato dell'Unione i prodotti del lavoro forzato e, di conseguenza, contribuire ulteriormente alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo. ***Mediante la sua agenda per il lavoro dignitoso, l'Unione si impegna ad affrontare la questione del lavoro forzato e a promuovere il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori anche nella catena di approvvigionamento globale. Come indicato nella comunicazione della Commissione, l'eliminazione del lavoro forzato può essere conseguita soltanto promuovendo altri obiettivi in materia di lavoro dignitoso, quali la condotta sostenibile delle imprese, il dialogo sociale, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e la protezione sociale.***

---

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 marzo 2022, sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) La promozione del lavoro dignitoso e di un futuro del lavoro incentrato sulla persona, che garantisca il rispetto dei principi fondamentali e dei***

*diritti umani, la promozione del dialogo sociale nonché la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni e dei protocolli pertinenti dell'OIL, il rafforzamento della gestione responsabile nelle catene di approvvigionamento globali e l'accesso alla protezione sociale sono priorità fondamentali dell'Unione, come sancito dal piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato<sup>30</sup>. Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto una preoccupazione di ordine morale.

---

<sup>30</sup> Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16

#### *Emendamento*

(13) Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato, ***specialmente in riferimento alle pratiche attuate dalla Repubblica popolare cinese***<sup>30</sup>. Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto ***non solo una questione di distorsione del mercato, bensì anche*** una preoccupazione di ordine morale.

---

<sup>30</sup> Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16



## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta ed estrazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

#### *Emendamento*

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta ed estrazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti, ***nonché ai servizi connessi al trasporto e al magazzinaggio verso l'Unione e al suo interno***. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli

#### *Emendamento*

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, ***in modo tale da non pregiudicare il diritto delle potenziali***

indicatori di rischio del lavoro forzato e sulle informazioni pubblicamente disponibili al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto.

***vittime di avere accesso a mezzi di ricorso adeguati ed effettivi.*** Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di rischio del lavoro forzato e sulle informazioni pubblicamente disponibili al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto. ***La Commissione dovrebbe inoltre emanare orientamenti rivolti ai portatori di interessi sulla presentazione delle denunce nonché su come partecipare in modo significativo alle procedure stabilite nel presente regolamento.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di aumentare l'efficacia del divieto, le autorità competenti dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

#### *Emendamento*

(20) Al fine di aumentare l'efficacia del divieto, le autorità competenti dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato ***nonché porvi rimedio, tenendo conto delle dimensioni e delle risorse economiche.***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto

#### *Emendamento*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato ***o per porvi rimedio*** nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in

della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena ***del valore*** il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

#### *Emendamento*

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena ***di approvvigionamento*** il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto ***della zona geografica da cui proviene il prodotto o una delle sue parti in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o le trasformazioni ad esso connesse, nonché*** delle dimensioni e delle risorse

economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) **Le autorità competenti** dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove **raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare**. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

#### *Emendamento*

(26) **Gli operatori economici** dovrebbero assumersi l'onere di accertare che **non** è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto **proveniente da specifiche regioni geografiche o specifici paesi ad alto rischio in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse**, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto **e il trasporto e il magazzinaggio del prodotto verso il mercato dell'Unione o al suo interno**, sulla base di tutte le informazioni e le prove **ragionevolmente disponibili**. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) **Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica** dovrebbe essere **autorizzata** a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga che sul

#### *Emendamento*

(32) **La Commissione dovrebbe istituire un meccanismo centralizzato per ricevere le denunce**. Qualsiasi **portatore di interesse** dovrebbe essere **autorizzato** a presentare informazioni **o una denuncia**

mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere **informata** in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

alle autorità competenti qualora ritenga che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere **informato** in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato. ***Dovrebbero essere adottate misure per proteggere i portatori di interessi, compresi quelli di paesi terzi, ed evitare ogni rappresaglia garantendone l'anonimato e la riservatezza.***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(32 bis) Per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la presentazione di informazioni, la Commissione dovrebbe garantire la creazione di una piattaforma online dedicata con un formato unico in tutte le lingue di lavoro dell'Unione.***

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 33

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(33) La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per

(33) La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti ***senza ritardi***. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, ***compresi i requisiti specifici che gli operatori economici devono rispettare per dimostrare di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro catene di approvvigionamento e le azioni correttive adottate per prevenire futuri abusi, e***

affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti. Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con ***le normative pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e il regolamento per prodotti non associati alla deforestazione, con*** gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti ***quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.*** Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi

#### *Emendamento*

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi

e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio *i* dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

e le organizzazioni internazionali per ***creare contesti politici favorevoli alla promozione e alla tutela dei diritti umani, compresi quadri d'azione con scadenze precise che comprendano misure legislative, sviluppo di capacità e finanziamenti per sostenere i lavoratori, i difensori dei diritti umani, le PMI, i piccoli proprietari e le comunità locali nei loro sforzi per eliminare il lavoro forzato, nonché per*** migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio ***attraverso parametri di riferimento concreti nei*** dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc. ***La promozione del diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva e il coinvolgimento delle parti sociali in tutte le misure di lotta al lavoro forzato sono fattori essenziali per contrastare il lavoro forzato e coatto. Le delegazioni dell'UE nei paesi terzi dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell'ambito dell'eliminazione efficace del lavoro forzato nonché della diffusione del presente regolamento e della possibilità per i terzi di fornire informazioni sull'esistenza del lavoro forzato in relazione a un determinato prodotto.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) "lavoro forzato": il lavoro forzato o obbligatorio quale definito all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;

#### *Emendamento*

a) "lavoro forzato": il lavoro forzato o obbligatorio quale definito all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato, ***lungo l'intera catena del valore, estorto a una persona***

*sotto la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta spontaneamente;*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato quale descritto all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

#### *Emendamento*

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato quale descritto all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ***ivi compreso quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa, di genere, fondata sull'orientamento sessuale o di altro tipo;***

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ***ricorso al*** lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione;

#### *Emendamento*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il lavoro forzato, ***o per porvi rimedio, nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa*** in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione; ***far cessare il lavoro forzato non significa che la cessazione del rapporto sia la prima***



*opzione; l'eventuale dovere di diligenza dell'importatore o dell'operatore economico lungo la catena del valore non impedisce di indagare sui presunti casi di lavoro forzato;*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) "cause profonde del lavoro forzato": le questioni a livello nazionale o regionale che causano o amplificano i rischi del lavoro forzato, quali la povertà, la discriminazione, la mancanza di governance degli operatori economici, democrazie assenti o deboli, o la mancanza di welfare e di condizioni e opportunità di occupazione e migrazione dignitose;*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto o fabbricato, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto o fabbricato, **nonché trasportato e immagazzinato**, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

## **Emendamento 34**

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

#### *Emendamento*

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, ***inclusi il trasporto e il magazzinaggio del prodotto destinato al mercato dell'Unione o al suo interno;***

## Emendamento 35

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – lettera k

#### *Testo della Commissione*

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che estrae, raccoglie, produce o fabbrica un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

#### *Emendamento*

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che estrae, raccoglie, produce o fabbrica, ***nonché trasporta o immagazzina,*** un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

## Emendamento 36

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – lettera u bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***u bis) "portatori di interessi": i lavoratori o i dipendenti che potrebbero essere influenzati dall'impatto potenziale***

*o effettivo connesso al ricorso al lavoro forzato, così come altre parti terze con interessi legittimi o i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi, come le comunità, nonché gli attori della società civile, compresi i sindacati, le organizzazioni di lavoratori e le ONG, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che difende i diritti umani ("difensori dei diritti umani"), che promuovono e tutelano i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti nonché le convenzioni sul lavoro, le popolazioni indigene o altri portatori di interessi vulnerabili;*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera u ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*u ter) "coinvolgimento significativo dei portatori di interessi": un processo di dialogo interattivo, reattivo, continuo e inclusivo dal punto di vista del genere con i portatori di interessi, prestando speciale attenzione a quelli particolarmente vulnerabili, caratterizzato da una comunicazione bidirezionale, condotto in buona fede e che garantisce la corretta attuazione degli impegni concordati e che comporta la fornitura tempestiva di tutte le informazioni pertinenti necessarie ai portatori di interessi, processi adeguati per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei portatori di interessi, nonché una protezione adeguata per garantire la sicurezza dei portatori di interessi ed evitare ritorsioni e rappresaglie;*

## **Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera u quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*u quater) "riparazione": il processo volto a porre rimedio a un impatto negativo sui diritti umani e i risultati sostanziali che possono contrastare o compensare l'impatto negativo; tali risultati possono assumere forme diverse, come la restituzione, la riabilitazione, il risarcimento finanziario o non finanziario e le sanzioni punitive (siano esse penali o amministrative, come le ammende), nonché la prevenzione del danno, ad esempio mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione, e, ove accompagnate da una o più delle suddette misure, la presentazione di scuse; la riparazione è prevista in funzione del contesto e delle esigenze di ciascuna vittima di lavoro forzato;*

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera u quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*u quinquies) "zone a rischio di lavoro forzato": i paesi o le regioni in cui vi sono prove di una diffusione ampia e/o sistemica del lavoro forzato, compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato, in un intero gruppo di prodotti all'interno di un settore specifico;*

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

*Emendamento*

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, ***a seguito di una consultazione significativa con i portatori di interessi e del loro coinvolgimento***, comprese le informazioni seguenti:

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) le informazioni presentate ***da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica*** ai sensi dell'articolo 10;

*Emendamento*

a) le informazioni presentate ***dai portatori di interessi*** ai sensi dell'articolo 10;

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

*Emendamento*

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, ***della zona geografica da cui proviene il prodotto o una delle sue parti in una fase qualsiasi dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della***

*fabbricazione, comprese le lavorazioni o le trasformazioni ad esso connesse*, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

##### *Emendamento*

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato, ***o per porvi rimedio***, nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, ***alla zona geografica da cui proviene il prodotto o una delle sue parti in una fase qualsiasi dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o le trasformazioni ad esso connesse***, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d bis) prove di avvenuta riparazione in relazione al lavoro forzato;***

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.

*Emendamento*

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato ***o per porvi rimedio*** in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

*Emendamento*

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato ***o da porvi rimedio***.

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Le autorità competenti***

*garantiscono il processo interattivo, reattivo, continuo e inclusivo dal punto di vista del genere di coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, anche chiedendo loro di presentare tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine.*

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

##### *Emendamento*

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. ***Al fine di proteggere tutti i portatori di interessi e alla luce della natura sensibile di alcune delle informazioni divulgate, il contenuto dell'indagine ha carattere riservato, ove opportuno.*** Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena del valore ***il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di*** lavoro forzato; e

##### *Emendamento*

a) ***individuano le responsabilità, lungo la catena del valore, dei diversi operatori economici fino al livello in cui ha luogo il lavoro forzato e*** danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena del valore ***che hanno maggiore***



*influenza in termini di fatturato economico per prevenire, attenuare o far cessare il lavoro forzato, o per porvi rimedio, nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano; e*

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

#### *Emendamento*

b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato, ***nonché della zona geografica da cui proviene il prodotto o una delle sue parti in una fase qualsiasi dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o le trasformazioni ad esso connesse.***

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli operatori economici presentano le informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui ***al paragrafo 3*** o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

#### *Emendamento*

4. Gli operatori economici ***e i portatori di interessi*** presentano le informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui ***ai paragrafi 3 e 3 bis*** o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che **gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che** il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato **e non sollevi obiezioni.**

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti revocano la loro decisione per

*Emendamento*

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi **e consultazioni dei portatori di interessi, ove opportuno**, a condizione che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato.

*Emendamento*

**c bis) l'ordine, rivolto all'operatore economico, di offrire riparazione ai lavoratori interessati in base alle loro responsabilità; tale piano di riparazione e la sua strategia di attuazione sono concordati tra le autorità competenti, previa consultazione significativa dei lavoratori interessati e di altri portatori di interessi.**

*Emendamento*

6. Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione **e che sono stati messi in atto processi efficaci per evitare**

il futuro e informano gli operatori economici.

*che i danni proseguano o si ripetano in futuro*, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Il disimpegno è una misura di un'ultima istanza che occorre evitare laddove l'impatto dello stesso sarebbe maggiore dell'impatto negativo del lavoro forzato. Gli operatori economici coinvolgono in modo significativo i portatori di interessi colpiti dalla loro decisione di disimpegnarsi, in particolare i lavoratori interessati, prima dell'adozione di tale decisione e fronteggiano gli impatti negativi relativi alla decisione di disimpegno e, ove opportuno, assicurano la riparazione degli impatti negativi passati relativi alla forza lavoro. Gli operatori economici garantiscono la cessazione dei rapporti commerciali in cui si verificano in modo sistemico situazioni di lavoro forzato imposto dallo Stato.***

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene conto ***delle dimensioni e***

b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, ***la Commissione o*** l'autorità competente tiene conto, ***se del***

*delle risorse economiche* dell'operatore economico;

*caso, dei piani in materia di dovere di diligenza* dell'operatore economico *e della probabilità che le misure appropriate contenute in tale piano pongano fine al lavoro forzato entro un termine ragionevole*;

#### **Emendamento 57**

##### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5**

###### *Testo della Commissione*

5. Gli operatori economici che sono stati interessati da una decisione di un'autorità competente ai sensi del presente regolamento hanno accesso a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

###### *Emendamento*

5. Gli operatori economici *e le parti terze* che sono stati interessati da una decisione di un'autorità competente ai sensi del presente regolamento hanno accesso a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

#### **Emendamento 58**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. La Commissione pubblica le decisioni e le revoche di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e g), su un sito web dedicato.

###### *Emendamento*

2. La Commissione pubblica le decisioni e le revoche di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e g), su un sito web dedicato, *che è accessibile al pubblico e comprende un elenco di tutti i prodotti, i siti di produzione o le regioni soggetti a sanzioni*.

#### **Emendamento 59**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo**

###### *Testo della Commissione*

Presentazione di informazioni relative a

###### *Emendamento*

Presentazione di *denunce* e informazioni

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le informazioni presentate alle autorità competenti da parte di qualsiasi **persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3** comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

#### *Emendamento*

1. **Le denunce e** le informazioni presentate alle autorità competenti **in merito al presunto o sospetto lavoro forzato, svolto all'interno o all'esterno dell'Unione**, da parte di qualsiasi **parte interessata che possa disporre di informazioni su merci che si presume o si sospetta siano realizzate mediante lavoro forzato** comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**La Commissione istituisce un meccanismo di denuncia centralizzato per ricevere e registrare denunce e informazioni, comprese quelle ricevute dalle autorità competenti.**

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**La Commissione e le autorità competenti provvedono affinché siano predisposte misure di protezione adeguate per**

*garantire la sicurezza dei portatori di interessi e dei denuncianti, anche assicurando la riservatezza e l'anonimato, e per prevenire ritorsioni e rappresaglie.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione adotta norme e procedure per determinare quale sia l'autorità competente per il trattamento di un reclamo. Tali norme tengono conto, tra l'altro, delle specificità della denuncia e delle capacità delle autorità competenti negli Stati membri interessati.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'autorità competente informa quanto prima *la persona o l'associazione* di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

2. L'autorità competente informa quanto prima *i portatori di interessi* di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato, *nonché in merito alle decisioni di cui all'articolo 9 e alla relativa motivazione.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla

3. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla

protezione della persona che segnala la violazione.

protezione della persona che segnala la violazione. ***Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché l'identità della persona che presenta denunce e fornisce prove del caso di lavoro forzato nel quadro della denuncia o dell'indagine non sia divulgata a nessuno al di fuori del personale autorizzato senza il consenso esplicito di tale persona. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.***

---

<sup>39</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

---

<sup>39</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 10 bis***

##### ***Riparazione***

- 1. L'operatore economico si fa carico della riparazione per le vittime in base alla decisione dell'autorità competente, in linea con l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c bis).***
- 2. La riparazione consiste in una o più delle seguenti misure:***
  - a) compensazione finanziaria e non finanziaria;***
  - b) risarcimento per le vittime finalizzato a ripristinare la loro posizione prima del lavoro forzato, compresi il rilascio o il rinnovo di documenti pertinenti quali visti e permessi di lavoro e***

*la restituzione del passaporto o di qualsiasi altro documento personale;*

*c) riabilitazione, ad esempio fornitura di cure o consulenza;*

*d) misure preventive efficaci e garanzie di non reiterazione del lavoro forzato; e, ove accompagnata da una o più delle suddette misure, la presentazione di scuse;*

*e) altre misure di riparazione concordate tra i portatori di interessi e gli operatori economici.*

*3. Le prove dell'attuazione delle misure di riparazione sono ottenute consultando i portatori di interessi e sono monitorate dalla rete. Le autorità competenti dialogano con i portatori di interessi durante l'intero processo.*

*4. Le autorità competenti possono revocare il divieto di commercializzazione dopo che l'operatore economico ha dimostrato che sono state attuate misure di riparazione del lavoro forzato, che il lavoro forzato non è più in corso e che sono stati messi in atto processi per evitare che i danni continuino o si ripetano in futuro. Le autorità competenti informano la rete di tali misure e risultati e la banca dati di cui all'articolo 11 è aggiornata di conseguenza senza indugio.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il

#### *Emendamento*

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in **siti di produzione o gruppi di siti di produzione specifici, presso operatori economici specifici, in**



lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

zone geografiche specifiche **o settori specifici** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda **regioni geografiche o paesi specifici ad alto rischio in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse o in cui il lavoro forzato è imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa su informazioni verificabili e indipendenti e** sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a **portatori di interessi,** organizzazioni internazionali, **comprese le Nazioni Unite e l'OIL, organizzazioni multilaterali regionali** e autorità di paesi terzi.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. I prodotti di cui al paragrafo 1 provenienti da specifiche regioni geografiche o specifici paesi ad alto rischio in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse si presumono essere in violazione del paragrafo 3 e sono pertanto automaticamente oggetto di un'indagine a norma dell'articolo 5. Gli operatori economici hanno l'onere di presentare prove contrarie a tale presunzione.**

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni **mettano** la banca dati a

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni **rendano** la banca dati

disposizione del pubblico entro **24** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

***accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, e la mettano*** a disposizione del pubblico ***in varie lingue*** entro **18** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. ***Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.***

#### *Emendamento*

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, ***destinando i proventi alle vittime e alle associazioni di vittime ai fini del loro riutilizzo sociale.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Entro **18** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

#### *Emendamento*

Entro **12** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che tengono conto della legislazione

#### *Emendamento*

a) indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, ***compreso il lavoro forzato minorile e il***

applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici;

***lavoro forzato di donne e ragazze***, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali ***e dei portatori di interessi***, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, ***prestando particolare attenzione a misure di accompagnamento che aiutino le PMI a conformarsi al presente regolamento***;

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 23 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

###### *Emendamento*

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ***compresi gli orientamenti "Hard to See, Harder to Count" (Difficile da individuare, ancora più difficile da calcolare)***, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 23 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

e) indicazioni per l'attuazione pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi

###### *Emendamento*

e) indicazioni per l'attuazione pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi

altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento.

altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento; ***gli orientamenti includono disposizioni sull'individuazione e la valutazione dei rischi del lavoro forzato in merci acquisite dagli operatori economici mediante un approccio basato sul bilancio di massa;***

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) indicazioni sulle misure di riparazione di cui all'articolo 10 bis;***

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) indicazioni sul coinvolgimento significativo dei portatori di interessi;***

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quater) indicazioni sui requisiti che gli operatori economici devono rispettare per dimostrare di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro catene di approvvigionamento e sulle azioni correttive adottate per prevenire futuri abusi;***

#### **Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – lettera e quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quinquies) indicazioni destinate ai portatori di interessi sulla presentazione delle denunce, nonché su come partecipare in modo significativo alle procedure stabilite nel presente regolamento;*

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali. ***I rappresentanti dei paesi candidati possono essere invitati, se del caso, a partecipare in qualità di osservatori. La rete consulta i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni internazionali e le autorità competenti dei paesi terzi.***

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento, ***nonché coordinare gli sforzi di diffusione all'interno e all'esterno***

dell'Unione;

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) promuovere la cooperazione e lo scambio di competenze e buone pratiche con i paesi terzi, gli organismi internazionali e le pertinenti iniziative di collaborazione plurilaterale in atto.*

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. *Su richiesta, la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate. Una domanda di trattamento riservato è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato delle informazioni fornite oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in modo non riservato.*

2. La riservatezza e l'ulteriore protezione circa l'identità di coloro che forniscono informazioni sono garantite automaticamente, salvo richiesta contraria. Se le informazioni sono fornite da minori che svolgono lavoro forzato, sono messe in atto politiche di protezione e salvaguardia dell'infanzia, nonché meccanismi di monitoraggio del lavoro forzato minorile, compresi protocolli orientati ai minori per le ispezioni e il follow-up.

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione può, se del

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento e di lavorare congiuntamente

caso, *cooperare, avviare* un dialogo e *scambiare* informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

*per eliminare il lavoro forzato e le sue cause profonde*, la Commissione, se del caso, *coopera, avvia* un dialogo e *scambia* informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, *portatori di interessi* e rappresentanti della società civile, *compresi i sindacati, le organizzazioni per i diritti dei lavoratori, le ONG e le reti di portatori di interessi coinvolti, nonché le* organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi, *in particolare i paesi candidati*, si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc *per dare sostegno alla creazione di un ambiente che protegga e promuova i diritti umani*.

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi *può far* sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato.

#### *Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali, *portatori di interessi*, rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi *fa* sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese, *in particolare delle PMI*, e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato.

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il Consiglio impone sanzioni mediante il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) oppure regimi sanzionatori nei confronti di singoli paesi nei casi in cui il lavoro forzato viene rilevato a norma del presente regolamento. Tali sanzioni possono essere coordinate con i partner che condividono gli stessi principi. Il Consiglio adotta inoltre conclusioni che delineano le strategie dell'Unione e degli Stati membri per promuovere il coordinamento bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e altre iniziative diplomatiche volte a contrastare il lavoro forzato sostenuto dallo Stato, che possono arrivare a comprendere sanzioni nei confronti dei paesi terzi che promuovono il lavoro forzato, in linea con la convenzione OIL n. 105.***

## **Emendamento 86**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. La Commissione e gli Stati membri sviluppano meccanismi di cooperazione e di partenariato con i paesi terzi per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, prevenire ed eliminare le pratiche di lavoro forzato, compreso quello minorile, e sviluppare la capacità degli attori economici a monte di soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento.***

## **Emendamento 87**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater.** *Le autorità competenti e la Commissione collaborano con le autorità competenti dei paesi terzi per svolgere le indagini e si coordinano, se del caso, con le indagini condotte da altri paesi e si allineano alle decisioni adottate da altri organismi internazionali. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione scambiano attivamente conoscenze e informazioni di intelligence con i governi dei paesi terzi. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi avviene con il coinvolgimento delle delegazioni dell'UE in tali paesi terzi.*

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies.** *L'Unione e i suoi Stati membri sostengono i paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo, promuovendo la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni e delle norme fondamentali dell'OIL relative al divieto del lavoro forzato e adottando misure volte a consentire ai paesi partner, in collaborazione con le organizzazioni della società civile e i portatori di interessi, di prevenire, ridurre al minimo ed eliminare efficacemente il lavoro forzato, o di porvi rimedio.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 6.10.2022	IMCO 6.10.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AFET 6.10.2022	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	16.3.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Salima Yenbou 29.9.2022	
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	16.3.2023	
<b>Esame in commissione</b>	24.4.2023	23.5.2023
<b>Approvazione</b>	18.7.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	47 2 8
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Michael Gahler, Kinga Gál, Klemen Grošelj, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Lin Lacapelle, David Lega, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Dragoș Tudorache, Viola von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Attila Ara-Kovács, Malik Azmani, Jakop G. Dalunde, Georgios Kyrtzos, Sergey Lagodinsky, Juozas Olekas, Nikos Papandreou, Javier Zarzalejos	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Theresa Bielowski, Franc Bogovič, Gilles Boyer, Othmar Karas, Samira Rafaela	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

47	+
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Franc Bogovič, Michael Gahler, Othmar Karas, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko
Renew	Petras Auštrevičius, Gilles Boyer, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Georgios Kyrtos, Ilhan Kyuchyuk, Samira Rafaela, Dragoș Tudorache, Salima Yenbou
S&D	Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Theresa Bielowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Dietmar Köster, Pedro Marques, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemeč, Juozas Olekas, Nikos Papandreou, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder
Verts/ALE	François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jakop G. Dalunde, Sergey Lagodinsky, Viola von Cramon-Taubadel

2	-
ID	Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

8	0
ECR	Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers
ID	Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi
NI	Kinga Gál, Kostas Papadakis
PPE	David Lega
Renew	Malik Azmani

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

19.7.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione  
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatore per parere(\*): Mounir Satouri

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Affrontare ed eliminare il problema del ricorso al lavoro forzato è parte integrante dell'impegno dell'Unione europea a favore dei diritti umani e del lavoro, un fatto che è stato sottolineato anche durante il discorso sullo stato dell'Unione 2021 quale obiettivo più ampio dell'UE per una transizione giusta globale.

Il divieto di ricorrere al lavoro forzato o coatto in tutte le sue forme è considerato una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani. Esistono numerosi strumenti giuridici internazionali ed europei, in particolare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 29 (compreso il relativo protocollo) e 105 come pure la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vietano senza ambiguità il lavoro forzato. Inoltre, grazie al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 adottato dal Consiglio nel 2020, l'Unione si è impegnata a promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile e a debellare il lavoro forzato, a sostenere i diritti dei lavoratori nelle relazioni commerciali dell'UE e a promuovere il dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento globali, nonché la ratifica del protocollo dell'OIL sul lavoro forzato.

Malgrado tale quadro normativo, negli ultimi anni i fenomeni della schiavitù moderna e del lavoro forzato sono cresciuti. Secondo le stime dell'OIL, nel 2021 vivevano in schiavitù moderna 49,6 milioni di persone in tutto il mondo, 27,6 milioni delle quali in condizioni di lavoro forzato, tra cui almeno 11,8 milioni di donne e ragazze.

Nel giugno 2022 il Parlamento europeo ha pertanto chiesto uno strumento che interdice l'importazione e l'esportazione di prodotti fabbricati o trasportati con il lavoro forzato. Nel settembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta sull'interdizione dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione. Il regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare da tale mercato prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Il relatore accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione e, con il presente progetto di relazione, intende rafforzare la proposta per garantire che il regolamento contribuisca all'efficace debellamento del lavoro forzato a livello mondiale e in seno all'UE.

Per garantire la coerenza con le norme internazionali, il relatore ha cercato di allineare la definizione di lavoro forzato contenuta nel regolamento ai pertinenti strumenti, orientamenti e decisioni dell'OIL. Quest'ultima vieta non solo il lavoro forzato nella produzione, ma anche nella prestazione di servizi, che possono essere erogati anche a livello transfrontaliero. È importante altresì essere molto espliciti nel sottolineare che il trasporto e lo stoccaggio sono settori che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, tenuto conto delle gravi vulnerabilità al lavoro forzato in tali settori.

Il relatore intende inoltre colmare una lacuna significativa nella proposta della Commissione proponendo un articolo sull'accesso ai mezzi di ricorso. L'applicazione di un regolamento non può essere efficace senza garantire che i lavoratori vittimizzati abbiano accesso a un ricorso effettivo. In effetti, gli interessi delle vittime devono essere al centro del presente regolamento: soprattutto per quanto riguarda specifici settori ad alto rischio con casi sistematici e diffusi di lavoro forzato, deve applicarsi la presunzione dell'esistenza del lavoro forzato per aiutare le autorità competenti a trattare i casi con efficienza. Il relatore intende inoltre rafforzare il ruolo della rete dell'Unione per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a coordinarsi e collaborare e ad assumere un ruolo centralizzatore come punto di accesso per i ricorsi.

La trasparenza e l'informazione sono ausili importanti per l'applicazione del regolamento, ragion per cui è fondamentale la banca dati sugli indicatori dei rischi del lavoro forzato. Il relatore considera importante che la Commissione possa attingere alle informazioni della società civile e dei sindacati, che le informazioni siano accessibili anche al pubblico e che la banca dati fornisca un elenco di determinate regioni geografiche o paesi ad alto rischio in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

### **Proposta di regolamento** **Considerando 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una

#### *Emendamento*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione

violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>. Il lavoro forzato **comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o il servizio è estorto a persone che non si siano offerte spontaneamente per esso**<sup>17</sup>.

dei diritti umani fondamentali, **contribuisce alla perpetuazione della povertà e ostacola il conseguimento dell'obiettivo di un lavoro dignitoso per tutti**. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, **compreso** il protocollo **aggiuntivo** del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la **raccomandazione sul lavoro forzato (misure aggiuntive) n. 203, nonché la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105")** come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>, **e formula raccomandazione al fine di prevenire ed eliminare il lavoro forzato nonché a porvi rimedio**<sup>16 bis</sup>. **Il lavoro forzato comprende il lavoro e i servizi, che sono svolti o prestati lungo la catena del valore, ed è estorto a qualsiasi persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente.**<sup>17</sup> **Secondo l'OIL e le Nazioni Unite, alcune attività economiche in taluni settori produttivi, quali la trasformazione, l'agricoltura, l'abbigliamento e la pesca, e in taluni settori dei servizi, come i trasporti, il magazzinaggio e la logistica, la pulizia e il lavoro stagionale, si riscontra una maggiore frequenza del lavoro forzato**<sup>17 bis</sup>. **Tale definizione si applica ai lavori o ai servizi estorti dai governi e dalle autorità pubbliche, nonché da organismi e privati cittadini. L'OIL ha elaborato diversi indicatori utilizzati per individuare e segnalare casi di lavoro forzato, quali minacce e danni fisici e sessuali effettivi, abuso delle situazioni di vulnerabilità, abuso delle condizioni di vita e di lavoro, come pure eccesso di lavoro straordinario, inganno, limitazione dei movimenti, confinamento sul luogo di lavoro o in una zona limitata, isolamento, servitù per debiti, trattenuta dei salari o riduzione eccessiva degli stessi, sottrazione del passaporto e dei documenti d'identità o minaccia di denuncia alle autorità se il lavoratore si trova in una condizione di immigrazione irregolare**<sup>17 ter</sup>. **Il lavoro forzato è assai spesso legato alla povertà e alla discriminazione. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti**

*di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che imprigiona i lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato<sup>17 quater</sup>. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità<sup>17 quinquies</sup>. Secondo gli organi di vigilanza dell'OIL, il lavoro carcerario, anche quando è svolto per imprese private, non costituisce di per sé lavoro forzato purché sia svolto su base volontaria, a vantaggio del detenuto, e presenti condizioni simili a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro libero. I lavori socialmente utili come sanzione penale alternativa alla reclusione dovrebbero sempre essere nell'interesse pubblico generale e in nessun caso dovrebbero essere oggetto di abuso da parte degli Stati per umiliare i condannati o privarli della loro dignità<sup>17 sexies</sup>. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, con la minaccia di una sanzione, tale minaccia non deve necessariamente sostanziarsi in una sanzione penale ma potrebbe anche sostanziarsi nella perdita di diritti o vantaggi.*

---

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

---

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

*16 bis Raccomandazione dell'OIL sul lavoro forzato (misure aggiuntive), 2014.*

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

*17 bis Relazione globale sulla tratta di persone dell'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), 2020 (<https://www.unodc.org/documents/data-and->*

*analysis/tip/2021/GLOTiP\_2020\_15jan\_web.pdf).*

*Stime globali dell'OIL sulla schiavitù moderna per il 2021: lavoro forzato e matrimonio forzato, 2022*

*([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipsec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipsec/documents/publication/wcms_854733.pdf)).*

*OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), "Utili e povertà: l'economia del lavoro forzato", 2014*

*([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_243391.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf)).*

*17 ter*

*[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_203832.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf)*

*17 quater ILO, Utili e povertà: l'economia del lavoro forzato":*

*[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_243391.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf)*

*7 quinquies CEDU, cause Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et al./Azerbaijani (20116/12).*

*17 sexies*

*[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_089199.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf), pag. 27.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Il ricorso al lavoro forzato è

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in



diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza **della** mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società, **quali donne, minori, minoranze etniche, persone con disabilità, persone appartenenti alle classi sociali più basse, popolazioni indigene e tribali, migranti, in particolare se sono privi di documenti, che si trovano in condizioni precarie e rientrano nell'economia informale**, sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza **dell'assenza o** mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici **ed è la dimostrazione dell'incapacità dello Stato di far rispettare i diritti sociali e lavorativi, segnatamente per i gruppi vulnerabili ed emarginati. Il lavoro forzato può verificarsi anche a causa del tacito consenso delle autorità. Sul totale dei lavoratori forzati 11,8 milioni sono donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di lavoratori forzati sono minori. Tra il 2016 e il 2021 il numero stimato di persone costrette al lavoro forzato è cresciuto di 2,7 milioni di unità<sup>18 bis</sup>. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un maggior rischio di esposizione al lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori. Secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti costretti al lavoro forzato sono migranti<sup>18 ter</sup>. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che lo stesso dicasi anche all'interno dell'Unione. Datori di lavoro che compiono abusi utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite senza retribuzione, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge<sup>18 quater</sup>. La stragrande maggioranza dei casi di lavoro forzato riguarda il settore privato, soprattutto per via dello sfruttamento dei lavoratori forzati (17,3 milioni di persone), il che rappresenta l'86 % di tutti i casi di lavoro forzato<sup>18 quinquies</sup>. Gli obblighi degli operatori economici derivanti dal presente regolamento dovrebbero essere prevedibili e chiari onde garantire la piena ed effettiva conformità e**

*contribuire a debellare il fenomeno del lavoro forzato.*

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf).

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf).

*18 bis Stime globali della schiavitù moderna per il 2021*

*([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf)).*

*18 ter Stime globali della schiavitù moderna per il 2021*

*([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf)).*

*18 quater*

*<https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions>*

*18 quinquies Stime globali della schiavitù moderna per il 2021*

*([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf)).*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni unite (OHCHR) ha constatato che la Repubblica popolare cinese (RPC) ha commesso gravi violazioni dei diritti umani ai danni degli uiguri e di altre comunità a prevalenza musulmana, in quella che l'RPC definisce la regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR). Tra tali violazioni si annoverano torture, violenza sessuale, maltrattamenti,*

*trattamenti medici forzati, nonché lavoro forzato e segnalazioni di decessi di persone detenute in custodia, perpetrate nei campi di prigionia e in altre strutture di detenzione.*

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. **L'articolo 5**, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo **stabiliscono** che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

###### *Emendamento*

(3) ***L'Unione vuole essere un leader mondiale in materia di comportamento aziendale responsabile, nonché di imprese e diritti umani. L'interdizione del ricorso al lavoro forzato o coatto in tutte le sue forme è considerata una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani senza eccezioni.*** Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce ***pertanto*** una priorità ***che deriva anche dai suoi principi e dagli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani.*** Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono ***altresì*** fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. ***La prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato, compreso quello minorile, costituiscono altresì un presupposto inderogabile delle relazioni commerciali ed economiche esterne dell'Unione.*** ***L'articolo 5***, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***vieta esplicitamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e la tratta di esseri umani*** e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ***stabilisce*** che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>. ***La Carta dei diritti fondamentali riconosce a ogni lavoratore,***

*all'articolo 31, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità e, all'articolo 47, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. La Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea riveduta (1996) impongono alle parti contraenti di "tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso". Inoltre, nelle sue risoluzioni, il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato, in particolare riguardo alle pratiche attuate dalla Repubblica popolare cinese (RPC)<sup>19 ter</sup>.*

---

18 bis

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/slaveryen.pdf>

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

*<sup>19 ter</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 6 giugno 2022 su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato – Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile<sup>20</sup>. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

#### *Emendamento*

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile<sup>20</sup>. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL. ***Tuttavia, nove Stati membri non hanno ancora ratificato il***

*protocollo della convenzione n. 29 dell'OIL, malgrado le decisioni del Consiglio che invitano gli Stati membri alla ratifica e all'attuazione<sup>20 bis</sup>. L'OIL stima che vi siano 880 000 vittime del lavoro forzato all'interno dell'Unione, oltre al lavoro forzato intrinseco, tra l'altro, alle importazioni dell'Unione dal resto del mondo<sup>20 ter</sup>. Inoltre, permangono carenze nell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>20 quater</sup>. Occorre che gli Stati membri le attuino pienamente le convenzioni fondamentali dell'OIL e recepiscano correttamente tutta la legislazione dell'Unione volta a combattere il lavoro forzato, le violazioni dei diritti dei lavoratori e la tratta di esseri umani, ai fini dell'applicazione effettiva del divieto di importare ed esportare di qualsiasi prodotto o servizio che utilizzi il lavoro forzato. Il presente regolamento è inteso a vincolare giuridicamente gli Stati membri a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato, a garantire alle vittime tutela e accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace, come ad esempio un risarcimento, a sanzionare la mancata conformità alle decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Secondo l'OIL, la riparazione continua a essere una delle principali priorità politiche per affrontare il problema del lavoro forzato. A tale proposito, il protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL stabilisce che tutte le vittime di lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico sul territorio nazionale, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, come ad esempio un risarcimento. Il terzo pilastro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani stabilisce che la riparazione è un diritto fondamentale e può includere scuse, restituzioni, riabilitazione, compensazione finanziaria o non finanziaria e sanzioni punitive (siano esse penali o amministrative, come le ammende), nonché la prevenzione del danno, ad esempio mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione.*

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms\\_195135.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf).

<sup>20</sup> [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms\\_195135.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf).

<sup>20 bis</sup> **Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 47) e decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni di politica sociale (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 23).**

<sup>20 ter</sup> **Stime globali dell'OIL sul lavoro forzato per il 2012:**

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms\\_184975.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf)

<sup>20 quater</sup> **Le osservazioni degli organi di controllo dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni sul lavoro forzato sono reperibili al seguente indirizzo:**

**(<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20010:::NO:::>)**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione **cerca di** eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli

#### *Emendamento*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione **deve intensificare i suoi sforzi tesi a** eliminare il ricorso al lavoro forzato. **L'eradicazione del lavoro minorile e del lavoro**

orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

***forzato è intrinsecamente legata alla promozione di condizioni di lavoro dignitose, alla protezione sociale, al dialogo sociale, alla libertà di associazione, alla contrattazione collettiva, al diritto di organizzare e intraprendere azioni collettive e alla condotta sostenibile delle imprese. Porre fine al lavoro forzato non significa che il disimpegno sia la prima opzione. L'Unione promuove il dovere di diligenza, anche mediante una legislazione applicabile, conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto né nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione, né nei beni e nei servizi messi a disposizione sul mercato della medesima. Gli orientamenti dell'OIL<sup>1 bis</sup> forniscono informazioni, strumenti e raccolte di dati esaustivi per combattere il lavoro forzato di adulti e minori, nonché linee guida specifiche per settore che dovrebbero essere prese in considerazione per individuare i rischi relativi alle operazioni e catene del valore proprie dell'impresa. Nell'attuare la legislazione e le politiche volte a debellare il lavoro forzato, è auspicabile che l'Unione renda i pertinenti dati accessibili al pubblico senza indebito ritardo. È infatti fondamentale individuare l'origine del prodotto, come pure i suoi punti di stoccaggio e trasporto e gli operatori economici lungo la sua catena del valore per contrastare efficacemente il lavoro forzato. A tale riguardo, le informazioni fornite dalle autorità doganali costituiscono indicatori di rischio decisivi in quanto il lavoro forzato esiste in tutte le regioni del mondo. Il maggior numero di persone costrette al lavoro forzato si trova in Asia mentre, calcolando il lavoro forzato in percentuale della popolazione, il numero più elevato risulta essere nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa<sup>1 ter</sup>.***

---

<sup>1 bis</sup> [https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---](https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---)

[declaration/documents/publication/wcms\\_182096.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf)

*1<sup>ter</sup> Tale regione comprende i paesi e territori seguenti: Bahrein, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Territorio palestinese occupato, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Repubblica araba siriana, Emirati arabi uniti e Yemen (Stime globali dell'OIL sulla schiavitù moderna per il 2021):*

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf)

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Il presente regolamento crea uno strumento economico aggiuntivo volto a prevenire ed eliminare il lavoro forzato in tutto il mondo, vietando prodotti e servizi ottenuti o prestati mediante il ricorso al lavoro forzato. Oltre a tali strumenti economici, l'Unione dispone di normative complementari esistenti, al fine di adempiere agli obblighi di difendere la dignità umana di ciascun essere umano e di affrontare le cause profonde del lavoro forzato, compreso quello minorile, come ad esempio le questioni dello sfruttamento economico, della povertà, della discriminazione sistemica e della mancanza di percorsi migratori regolari e dignitosi per motivi di lavoro; a livello degli operatori economici, include i prezzi inferiori al costo di produzione, l'assenza di una retribuzione dignitosa e decorosa e, più in generale, qualsiasi pratica iniqua di acquisto degli operatori economici<sup>1 bis</sup>.*

---

*1 bis*

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public>



*/---ed\_norm/---  
ipecc/documents/publication/wcms\_854733  
.pdf and https://respect.international/wp-  
content/uploads/2018/06/The-Global-  
Business-of-Forced-Labour-Report-of-  
Findings-University-of-Sheffield-2018.pdf*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Per contrastare il lavoro forzato è indispensabile coinvolgere in maniera significativa le parti interessate. Ciò implica un dialogo degli operatori economici con le pertinenti parti interessate per comprendere in che modo gli interessi di queste ultime risentono delle loro attività. Implica altresì il dialogo delle autorità competenti con le parti interessate prima di adottare decisioni che possono incidere su di esse e la presa in considerazione degli interessi di queste ultime. Significa inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni di cui hanno bisogno le pertinenti parti interessate per formulare un giudizio informato su come la decisione potrebbe incidere su di esse, nonché l'attuazione degli impegni concordati.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di

(17) Il divieto **di commercializzazione che consente di vietare l'importazione e l'esportazione di prodotti e servizi ottenuti con il lavoro forzato** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La

sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo<sup>31</sup>.

definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo<sup>31</sup>. ***L'articolo 3, lettera a), della convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione fa riferimento a tutte le forme di schiavitù pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o coatto di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità vieta di esporre le persone con disabilità al lavoro forzato e impone che le persone con disabilità siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto. Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche nei laboratori protetti. Ove prodotti o servizi provengano da zone geografiche, siti di produzione o attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche con pratiche di lavoro forzato sistematiche e diffuse elencate nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero presumere che siano stati fabbricati o prestati ricorrendo al lavoro forzato. In tali casi dovrebbe spettare all'operatore economico interessato dimostrare che il prodotto o il servizio è stato realizzato o fornito senza fare ricorso al lavoro forzato e che, in caso di decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, è stato posto rimedio all'eventuale ricorso al lavoro forzato. In ogni caso è opportuno che le autorità competenti garantiscano che l'onere della prova non sia sproporzionatamente elevato. La Commissione, previa consultazione degli esperti pertinenti, anche dell'OIL, dell'OCSE, del SEAE, delle parti sociali e della società civile, dovrebbe impegnarsi in tutte le iniziative***

*volte a debellare il lavoro forzato, fornendo informazioni regolarmente aggiornate, nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sui rischi di lavoro forzato in determinate zone geografiche, siti di produzione e attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche. Tale banca dati dovrebbe essere chiara e trasparente affinché gli operatori economici, in particolare PMI e microimprese, possano servirsi dei dati in questione per le loro attività di dovuta diligenza. I dati dovrebbero essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, in un formato fruibile anche per le persone con disabilità, e disponibili in tutte le lingue di lavoro dell'Unione.*

---

<sup>31</sup> "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

---

<sup>31</sup> "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) "lavoro forzato": **il** lavoro **forzato** o **obbligatorio** quale **definito** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;

#### *Emendamento*

a) "lavoro forzato": **qualsiasi** lavoro o servizio estorto a **qualsiasi** persona sotto **minaccia di eventuale punizione** o per il quale **detta persona non si sia offerta spontaneamente conformemente** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato; **il lavoro forzato può essere presente lungo la catena del valore;**

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato **quale descritto** all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

*Emendamento*

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato:

***i) come mezzo di coercizione politica o di educazione o come punizione per aver avuto o espresso opinioni o pareri politici ideologicamente contrari all'ordine politico, sociale o economico costituito;***

***ii) come metodo per mobilitare e utilizzare la manodopera a fini di sviluppo economico;***

***iii) come strumento di disciplina del lavoro;***

***iv) come punizione per aver aderito a scioperi;***

***v) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa;***

***conformemente*** all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, **orientamenti volontari**, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che **devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione**;

*Emendamento*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie **conformemente alla legislazione**, raccomandazioni o pratiche **nazionali applicabili dell'Unione in linea con le norme internazionali, gli orientamenti volontari che integrano le prime** per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti **e ai servizi, senza che la**

*cessazione del lavoro forzato comporti come prima opzione il disimpegno;*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

##### *Emendamento*

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, ***nonché delle parti sociali, in particolare le linee guida e le raccomandazioni relative alle zone geografiche, ai siti di produzione e alle attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche con pratiche sistematiche e diffuse di lavoro forzato;***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### ***Articolo 10 bis***

##### ***Riparazione***

***1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime l'accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace ogniqualvolta sia violato l'articolo 3.***

***2. A seguito di una decisione di divieto a norma dell'articolo 6, le autorità competenti stabiliscono la riparazione dopo aver contattato le vittime e altri pertinenti portatori di interessi, quali i rappresentanti delle vittime, i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, le organizzazioni non governative e la società civile. Gli operatori economici, con il sostegno delle autorità competenti interessate, elaborano inoltre***

*misure per prevenire il ripetersi della violazione in futuro.*

*3. Ai fini della revoca della decisione di divieto adottata a norma dell'articolo 6, occorre fornire all'autorità competente la prova dell'avvenuta riparazione.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 10 ter*

#### *Obbligo equivalente derivante da altre pertinenti normative dell'Unione*

*Se un operatore economico, conformemente a obblighi equivalenti derivanti da altre pertinenti normative dell'Unione, ha già adempiuto pienamente all'obbligo di individuare, prevenire e far cessare e ovviare al lavoro forzato in relazione a prodotti o servizi sotto indagine, le autorità competenti sono informate in merito alle azioni in parola. Si considera che, con la fornitura di tali informazioni, l'operatore economico abbia assolto al proprio obbligo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in relazione al lavoro forzato ai sensi del presente regolamento. Gli operatori economici continuano a collaborare con le autorità competenti durante l'intera procedura di indagine e decisione di cui agli articoli da 4 a 6 e, se necessario, forniscono ulteriori informazioni.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato

*Emendamento*

Banca dati delle zone, dei prodotti *o dei servizi* a rischio di lavoro forzato

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione *si avvale di esperti esterni per fornire* una banca dati indicativa, non esaustiva, *verificabile* e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche *o* in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

*Emendamento*

1. *La Commissione, previa consultazione degli esperti pertinenti, anche dell'OIL, dell'OCSE, del SEAE, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, fornisce* una banca dati indicativa, non esaustiva, *basata su prove* e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche, *siti di produzione e attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche* in relazione a prodotti *e servizi* specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali.

*La Commissione e le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 12 presumono che i prodotti o i servizi che provengono da zone geografiche, siti di produzione o attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche con pratiche di lavoro forzato sistematiche e diffuse elencate nella banca dati siano stati fabbricati o prestati ricorrendo al lavoro forzato. Spetta all'operatore economico interessato dimostrare che il prodotto o il servizio è stato fabbricato o prestato senza fare ricorso al lavoro forzato. Ai fini dell'applicazione di tale presunzione, la banca dati include un elenco dedicato con informazioni basate su prove.*

*In ogni caso le autorità competenti garantiscono che l'onere della prova non sia sproporzionatamente elevato.*

La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), **che dovrebbero essere esaustivi e formulati senza indugio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento**, e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi, **quali i paesi dell'Associazione europea di libero scambio o i paesi candidati, come pure le parti sociali e la società civile.**

**Tale banca dati deve essere chiara e trasparente affinché gli operatori economici, in particolare PMI e microimprese, possano servirsi dei dati in questione per le loro attività di dovuta diligenza. I dati devono essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, in un formato fruibile anche per le persone con disabilità. La banca dati include le informazioni delle autorità doganali relative ai prodotti o ai servizi interessati, quali l'origine, i siti di stoccaggio e i punti di trasporto.**

**La Commissione garantisce che la banca dati sia di facile utilizzo e non crei un onere amministrativo inutile per gli operatori economici.**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. La banca dati include anche un elenco aggiornato degli operatori economici e dei prodotti o servizi su cui incidono eventuali decisioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4.**

**La banca dati indica senza indebito ritardo la cancellazione di qualsiasi operatore economico, prodotto o servizio. Tutti i divieti di commercializzazione precedenti e le decisioni di revoca delle**



*autorità competenti sono archiviati.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

##### *Emendamento*

2. La rete è **organizzata e guidata dalla Commissione** ed è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**Un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo partecipa alla rete in qualità di osservatore.**

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello dell'Unione possono nominare quattro rappresentanti in qualità di osservatori presso la rete, garantendo pari rappresentanza alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni dei datori di lavoro.**

## **Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 24 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Se del caso, possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori i seguenti portatori di interessi:*

*- rappresentanti dell'Autorità europea del lavoro;*

*- rappresentanti dell'Agenzia per i diritti fondamentali;*

*- rappresentanti delle delegazioni dell'Unione e di altri organismi dell'Unione pertinenti;*

*- rappresentanti delle autorità di paesi terzi;*

*- rappresentanti degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi che partecipano al mercato interno o dei paesi candidati;*

*- rappresentanti delle organizzazioni della società civile e altri esperti pertinenti.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) condurre indagini congiunte;

b) condurre indagini congiunte *nell'Unione e nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni;*

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) commissionare studi e monitorare le situazioni di pratiche di lavoro forzato diffuse e sistemiche;***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) ***contribuire alla definizione di*** orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;

d) ***definire*** orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento ***e monitorare la sua applicazione individuando e avviando ad eventuali disallineamenti;***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) condividere informazioni, in particolare sulle cause profonde del lavoro forzato, e formulare raccomandazioni destinate alla Commissione e ad altri organismi dell'Unione pertinenti in caso di accertamento di pratiche di lavoro forzato;***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche

*(Non concerne la versione italiana)*

tra le autorità competenti e le autorità doganali.

## **Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, le organizzazioni internazionali e altri attori;*

## **Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f ter) monitorare la riparazione in relazione al lavoro forzato;*

## **Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quater) monitorare il reindirizzamento dei prodotti di cui è stata rifiutata l'immissione in libera pratica o l'esportazione, affinché siano utilizzati nell'interesse pubblico;*

## **Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quinquies) istituire un punto di contatto per offrire la possibilità di segnalare presunte o sospette violazioni dell'articolo 3 e di elaborare procedure sul seguito da dare al fine di facilitare il coordinamento durante la segnalazione.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete *e partecipa alle riunioni della rete.*

4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione assicura la segreteria della rete e fornisce risorse sufficienti per garantire l'efficiente funzionamento della rete in linea con i suoi obiettivi.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 6.10.2022	IMCO 6.10.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 6.10.2022	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	16.3.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Mounir Satouri 30.11.2022	
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	16.3.2023	
<b>Esame in commissione</b>	26.4.2023	
<b>Approvazione</b>	18.7.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	35 0 6
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Jarosław Duda, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Carmen Avram, Gheorghe Falcă, Aurore Lalucq, Carina Ohlsson, Evelyn Regner, Ralf Seekatz	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Andrey Novakov, Helmut Scholz	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ID	Dominique Bilde
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Cindy Franssen, Andrey Novakov, Ralf Seekatz, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pişlaru
S&D	Alex Agius Saliba, Marc Angel, Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Carina Ohlsson, Evelyn Regner, Daniela Rondinelli
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

0	-

6	0
ECR	Chiara Gemma, Elżbieta Rafalska, Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Elena Lizzi, Stefania Zambelli
NI	Jörg Meuthen

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

4.7.2023

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatore per parere: Ilan De Basso

### BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione e altri membri della comunità internazionale si sono impegnati a eliminare il lavoro forzato entro il 2030, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Eppure si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni, di cui 3,9 milioni di persone sottoposte a lavoro forzato imposto dalle autorità statali<sup>1</sup>. Sono necessari ulteriori interventi per contribuire alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo. In tale contesto, la proposta della Commissione del 14 settembre 2022 mira a vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'UE.

Il regolamento in oggetto rappresenta un importantissimo passo avanti in questa direzione. Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta e il suo obiettivo generale. Tuttavia, ritiene che siano necessari miglioramenti per garantire che si tenga conto della prospettiva dei paesi in via di sviluppo, una questione di importanza cruciale per la credibilità dell'Unione in quanto promotrice dei diritti e dei valori fondamentali. Il relatore introduce una serie di modifiche volte ad affrontare tale questione.

Ritiene che sia essenziale garantire la coerenza del regolamento con la futura legislazione in materia di dovere di diligenza delle imprese. In tal senso, viene proposta una serie di modifiche volte a sottolineare l'importanza dell'attuazione di misure efficaci di dovuta diligenza da parte degli operatori economici. In particolare, l'oggetto e i poteri delle autorità competenti sono stati rafforzati per rispecchiare tale approccio. Sono state inoltre inserite le definizioni di zone a rischio di lavoro forzato e di prodotti a rischio di lavoro forzato.

Per le vittime del lavoro forzato, le conseguenze e i danni subiti possono essere gravi e durare per generazioni. Al fine di garantire che gli interessi delle vittime siano posti al centro del regolamento, sono apportate modifiche che introducono la questione della riparazione per i lavoratori colpiti, in base alle quali la prova di una riparazione efficace per le vittime del

---

<sup>1</sup>Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).



lavoro forzato è aggiunta come condizione per la revoca del divieto. In tal modo, le modifiche consentono al regolamento di andare oltre la funzione di veicolo di informazione dei consumatori per rispondere alle esigenze dei lavoratori colpiti e incoraggiare misure preventive efficaci.

Sono state inoltre introdotte modifiche intese a formalizzare l'inclusione delle organizzazioni della società civile, dei sindacati e di altri rappresentanti dei lavoratori che promuovono, rappresentano o difendono le questioni connesse al regolamento. Al fine di evitare che le decisioni abbiano ripercussioni negative, è fondamentale che le autorità competenti ascoltino le persone potenzialmente colpite. Si effettua pertanto una valutazione dell'impatto sui lavoratori colpiti e sui paesi partner di qualsiasi decisione da adottare, con il coinvolgimento significativo dei pertinenti portatori di interessi.

Con il fine ultimo di eliminare il lavoro forzato, è introdotta una serie di modifiche intese ad aumentare la trasparenza delle catene del valore e a bilanciare l'onere della prova. A tal fine è introdotto un articolo volto a garantire che le società eseguano una mappatura delle proprie catene del valore e divulgino pubblicamente le informazioni pertinenti su di esse, dal momento che la complessità delle catene del valore globali rende difficile per le autorità da sole il conseguimento di un livello di prova sufficiente.

Al fine di agevolare la presentazione delle denunce su presunte violazioni della legislazione, le modifiche prevedono che la Commissione istituisca un meccanismo centralizzato per ricevere le denunce da parte di qualsiasi portatore di interessi, con la possibilità che vengano presentate in forma anonima.

Infine, il relatore propone anche emendamenti volti a garantire che i portatori di interessi ricevano informazioni e un sostegno efficace per esercitare i diritti loro conferiti dal regolamento. Suggerisce inoltre che la Commissione fornisca orientamenti al fine di favorire la partecipazione e l'impegno significativo dei portatori di interessi nell'ambito della procedura, nonché per sostenere le imprese nell'adempimento dei loro obblighi.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Diverse norme dell'OIL vietano espressamente il lavoro forzato o le pratiche correlate tra specifiche categorie***

*di lavoratori vulnerabili. Queste includono la Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 (n. 182), la Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975 (n. 143) e la Convenzione sui diritti dei popoli indigeni e tribali del 1989 (n. 169).*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf)

#### *Emendamento*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo *e la sua incidenza è aumentata negli ultimi anni*. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni, *di cui 3,9 milioni di persone sottoposte a lavoro forzato imposto dalle autorità statali*<sup>18</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf)

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) L'Unione e altri membri della comunità internazionale si sono impegnati a eliminare il lavoro forzato entro il 2030, in linea con l'obiettivo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Hanno dunque assunto l'impegno di adottare misure efficaci per eliminare il lavoro forzato.***

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 ter) Si stima che nel 2021 siano state costrette al lavoro forzato circa 11,8 milioni di donne e di ragazze, pari a quasi il 43 % del totale<sup>1 bis</sup>. Fra queste, 4,9 milioni sono state vittime di sfruttamento sessuale. Le donne hanno maggiori probabilità di essere costrette attraverso il mancato pagamento dei salari e l'abuso della condizione di vulnerabilità. È pertanto fondamentale garantire che il presente regolamento sia attuato tenendo conto della dimensione di genere. Le violazioni dei diritti umani non sono neutre dal punto di vista del genere e non dovrebbero essere trattate come tali. Le donne sono spesso colpite in modo sproporzionato dal lavoro forzato, il che richiede una risposta specifica alle loro esigenze. Le autorità competenti dovrebbero adottare una prospettiva di genere in tutte le fasi del regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione, raccogliere dati disaggregati per genere e incoraggiare gli operatori economici a fornire le informazioni richieste in modo sensibile alle specificità di genere.***

*1 bis Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf).*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) Gli strumenti dell'OIL in materia di lavoro forzato, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e il patto globale sulla migrazione chiariscono che il traffico di esseri umani con finalità di lavoro forzato non può essere eliminato soltanto attraverso l'applicazione del diritto penale. Piuttosto, è necessario un ampio approccio multidisciplinare fondato sul rispetto dei diritti umani, che comprenda la necessità di misure efficaci che tengano conto del genere e dell'età. Tali misure, unitamente alle risposte della giustizia penale, devono concentrarsi sulla prevenzione e sulla gestione delle cause profonde del lavoro forzato e sulla garanzia di protezione e di mezzi di ricorso per le persone che ne sono già colpite.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quinquies) Nel 2021, più di 3,3 milioni di bambini erano costretti al lavoro forzato, un dato che rappresenta quasi il*

*12 % di tutte le persone sottoposte a lavoro forzato<sup>1 bis</sup>. Tenendo conto del fatto che il lavoro minorile forzato è una delle componenti del lavoro minorile, l'Unione, attraverso il presente regolamento e nelle sue relazioni con il resto del mondo, dovrebbe sostenere e promuovere i suoi valori, che sono conformi agli strumenti internazionali ratificati, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e che sono sanciti nei suoi trattati fondamentali, vale a dire il TUE, il TFUE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutelano tutti i diritti del minore. La strategia dell'UE 2021-2024 sui diritti dei minori, l'iniziativa del Consiglio relativa alla garanzia europea per l'infanzia e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 8.7 delle Nazioni Unite di eliminare il lavoro minorile entro il 2025 e il lavoro forzato entro il 2030 costituiscono altrettante prove dell'impegno in tal senso. I bambini, come le donne, sono colpiti in modo sproporzionato dal lavoro forzato. È pertanto fondamentale che durante tutte le fasi del presente regolamento le autorità competenti prestino un'attenzione particolare ai casi specifici e alle esigenze dei bambini, nonché delle donne, vittime di lavoro forzato. Inoltre, qualsiasi orientamento elaborato dalla Commissione in relazione al meccanismo di denuncia centralizzato deve essere in grado di raggiungere anche i bambini.*

---

<sup>1 bis</sup> *Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipecc/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf).*

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 sexies) Il lavoro forzato è presente in un gran numero di settori e colpisce in particolare l'industria tessile, i servizi, l'industria manifatturiera, l'edilizia, l'agricoltura e il lavoro domestico nonché, in misura minore, i minatori e i pescatori a bordo dei pescherecci. Quello dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, della pelletteria e delle calzature è uno dei principali settori dell'economia globale ed è caratterizzato da cattive condizioni di lavoro e da violazioni dei diritti dei lavoratori, la maggior parte dei quali sono donne e bambini.**

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. ***Inoltre, nelle sue relazioni con il resto del mondo, l'Unione dovrebbe sostenere e promuovere i suoi valori e contribuire alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea. Il rispetto, la promozione e la tutela dei diritti umani costituiscono un obiettivo della cooperazione allo sviluppo di cui si tiene conto nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo a norma dell'articolo 208 del***

*trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente regolamento mira a vietare dal mercato dell'UE i prodotti che sono stati ottenuti, estratti, raccolti, fabbricati, immagazzinati o trasportati utilizzando il lavoro forzato e a contribuire a eliminarlo affrontandone le cause profonde. Attraverso il presente regolamento, l'Unione dovrebbe rafforzare il dialogo politico con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, per quanto concerne il lavoro forzato. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>. **L'articolo 5 della Carta vieta inoltre espressamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e la tratta di esseri umani.***

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza

#### *Emendamento*

(5) Attraverso le sue politiche, iniziative legislative **e i suoi strumenti finanziari, in particolare l'NDICI-Europa globale**, l'Unione cerca di eliminare il

conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

ricorso al lavoro forzato, ***di affrontarne le cause profonde, di sostenere la società civile a tale riguardo e di promuovere il lavoro dignitoso e i diritti del lavoro, mentre la coerenza delle politiche per lo sviluppo e la cooperazione a tutti i livelli rimane un principio indispensabile per mettere in pratica tali politiche. A tal fine, il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, unitamente all'adozione di misure di accompagnamento, rappresenta uno strumento importante.*** L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) La direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> (direttiva anti-tratta) armonizza la definizione di tratta di esseri umani, includendo il lavoro o i servizi forzati, e stabilisce sanzioni minime. Le norme stabilite in materia di divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti interni o importati ottenuti con il lavoro forzato, o di esportazione di tali prodotti, e l'obbligo di garantire che tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione ("il divieto") dovrebbero lasciare impregiudicata tale direttiva e, in particolare, la competenza delle autorità di contrasto e giudiziarie a indagare e perseguire i reati relativi alla

#### *Emendamento*

(7) La direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> (direttiva anti-tratta) armonizza la definizione di tratta di esseri umani, includendo il lavoro o i servizi forzati, e stabilisce sanzioni minime. Le norme stabilite in materia di divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti interni o importati ottenuti con il lavoro forzato, o di esportazione di tali prodotti, e l'obbligo di garantire che tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione ("il divieto") dovrebbero lasciare impregiudicata tale direttiva e, in particolare, la competenza delle autorità di contrasto e giudiziarie a indagare e perseguire i reati relativi alla



tratta di esseri umani, compreso lo sfruttamento del lavoro.

tratta di esseri umani, compreso lo sfruttamento del lavoro, ***nonché a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani e a proteggerne le vittime, in particolare rafforzando i loro diritti in materia di non punibilità, assistenza e sostegno, comunicazione sicura, meccanismi di denuncia e mezzi di ricorso, compreso il risarcimento.***

---

<sup>21</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1).

---

<sup>21</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1).

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente nelle attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto<sup>22</sup>.]

#### *Emendamento*

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente nelle attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto<sup>22</sup>.] ***Al fine di garantire la coerenza con tale direttiva,***

***L'attuale regolamento rafforza l'oggetto inserendo un riferimento concreto alle misure di dovuta diligenza, introduce alcune definizioni quali "portatori di interessi", "catena del valore" o "prodotti a rischio di lavoro forzato", evidenziando nel contempo l'adozione di misure di dovuta diligenza da parte dell'operatore economico quale elemento determinante per conseguire un'attuazione efficace del regolamento. Il regolamento integrerà pertanto gli strumenti legislativi e politici dell'UE per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, compresa la legislazione sul dovere di diligenza.***

---

<sup>22</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

---

<sup>22</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Un dovere di diligenza efficace richiede sempre l'impegno significativo da parte dei portatori di interessi, compresi i lavoratori, le loro organizzazioni rappresentative e i membri della comunità, in quanto si trovano nella posizione migliore per individuare i rischi locali e contribuire a formulare le strategie di mitigazione più appropriate. L'attenzione dovrebbe concentrarsi sull'individuazione, la definizione delle priorità e l'intervento nei punti di crisi in cui il rischio di lavoro forzato e di altre violazioni dei diritti umani è più elevato in termini sia di gravità che di portata. In tale contesto, sono particolarmente importanti le microimprese e le piccole***

*imprese informali che operano negli anelli inferiori delle catene di approvvigionamento in settori e posizioni ad alto rischio, spesso nell'estrazione e produzione di materie prime, dove il lavoro forzato e altre violazioni dei diritti umani sono spesso più pronunciati.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva<sup>26</sup>. [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, anche nelle catene **di approvvigionamento** globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento cui partecipano<sup>27</sup>.]

---

<sup>26</sup> Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

<sup>27</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento

#### *Emendamento*

(10) Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva<sup>26</sup>. [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, anche nelle catene **del valore** globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento cui partecipano<sup>27</sup>.]

---

<sup>26</sup> Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

<sup>27</sup> Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo<sup>29</sup>, nonostante le politiche e il quadro legislativo attuali, servono ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di eliminare dal mercato dell'Unione i prodotti del lavoro forzato e, di conseguenza, contribuire ulteriormente alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo.

---

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 marzo 2022, sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

#### *Emendamento*

(12) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo<sup>29</sup>, nonostante le politiche e il quadro legislativo attuali, servono ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di eliminare dal mercato dell'Unione i prodotti del lavoro forzato e, di conseguenza, contribuire ulteriormente alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo. ***L'eliminazione del lavoro forzato sarà possibile soltanto se si promuovono anche altri obiettivi di lavoro dignitoso, quali la condotta sostenibile delle imprese, il dialogo sociale, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e la protezione sociale. Attraverso la sua agenda per il lavoro dignitoso, l'UE si impegna ad affrontare il problema del lavoro forzato e a promuovere il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori, anche nelle catene di approvvigionamento globali.***

---

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 marzo 2022, sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis)** *La promozione del lavoro dignitoso e di un futuro del lavoro incentrato sulla persona, garantendo il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti umani, la promozione del dialogo sociale nonché la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni e dei protocolli pertinenti dell'OIL, il rafforzamento della gestione responsabile nelle catene di approvvigionamento globali e l'accesso alla protezione sociale sono priorità fondamentali dell'UE, come sancito dal piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 ter)** *Le imprese possono inoltre contribuire ad affrontare alcune delle cause profonde più strutturali del lavoro forzato legate alle loro operazioni commerciali e catene del valore, adottando, ad esempio, misure volte a promuovere l'equità delle assunzioni e l'agenda per il lavoro dignitoso di tutti i lavoratori e i portatori di interessi vulnerabili, in modo da contribuire all'eliminazione delle pratiche commerciali sleali.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta ed estrazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

*Emendamento*

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta ed estrazione, **trasporto o immagazzinamento**, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse **economiche** degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di rischio del lavoro forzato e sulle informazioni pubblicamente disponibili al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto.

*Emendamento*

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse degli operatori economici **e fare riferimento alle misure correttive**. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, **tenendo conto degli indicatori del lavoro forzato dell'OIL, compreso il documento dal titolo "Hard to see, harder to count – Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children" (Difficile da vedere, ancor più difficile da contare – Orientamenti per la stima del lavoro forzato tra adulti e bambini)**, sulle informazioni

pubblicamente disponibili *e sulla mappatura della catena del valore* al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto. *La Commissione dovrebbe inoltre emanare orientamenti rivolti ai portatori di interessi sulla presentazione delle denunce e su come impegnarsi in modo significativo nelle procedure stabilite nel regolamento.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

#### *Emendamento*

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze, *dell'esperienza* e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, *il lavoro forzato*, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di aumentare l'efficacia del

#### *Emendamento*

(20) Al fine di aumentare l'efficacia del

divieto, le autorità competenti dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, attenuare, *prevenire* e far cessare il rischio di lavoro forzato.

divieto, le autorità competenti dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, *prevenire*, attenuare, *correggere* e far cessare il rischio di lavoro forzato.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

#### *Emendamento*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine. ***Tuttavia, l'attuazione delle procedure per l'esercizio del dovere di diligenza non dovrebbe mai agire come i) rifugio sicuro contro le indagini, ii) prova che non è stato***



*utilizzato il lavoro forzato e iii) unica condizione per la revoca delle restrizioni.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

#### *Testo della Commissione*

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

#### *Emendamento*

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere **principale** di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) In tale decisione le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni.

#### *Emendamento*

(28) In tale decisione le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni. **Le decisioni delle autorità**

*competenti sono rese pubbliche.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 31**

##### *Testo della Commissione*

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti. Queste ultime dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

##### *Emendamento*

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni ***pertinenti*** che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti. Queste ultime dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 32**

##### *Testo della Commissione*

(32) ***Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica dovrebbe essere autorizzata a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga*** che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere ***informata*** in merito all'esito della valutazione di ***quanto comunicato***.

##### *Emendamento*

(32) ***La Commissione dovrebbe istituire un meccanismo centralizzato per ricevere le denunce di tutti i portatori di interessi che ritengano*** che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato. ***Le denunce possono essere presentate in forma anonima e la riservatezza è automatica, salvo diversa indicazione del ricorrente. Il meccanismo di denuncia dovrebbe essere sicuro e accessibile. I portatori di interessi dovrebbero essere informati*** in merito ***alla motivazione e all'esito della valutazione delle loro denunce, nonché di tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in***

*merito ad esse.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 35**

##### *Testo della Commissione*

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la

##### *Emendamento*

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la

descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena *di approvvigionamento*.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali e la Commissione. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli

descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena *del valore*.

#### *Emendamento*

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali e la Commissione, ***nonché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Autorità europea del lavoro e altre agenzie dell'Unione con competenze pertinenti nei settori disciplinati dal regolamento. I sindacati e***

Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

*altri rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani, le organizzazioni internazionali e le autorità competenti dei paesi terzi sono invitati a collaborare con la rete.* Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo *a rendere coerente l'attuazione e a rafforzare l'applicazione del divieto. La rete dovrebbe includere un'area per la cooperazione esterna, comprese le pertinenti consultazioni e la cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, le organizzazioni internazionali, i sindacati, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani che operano al di fuori dell'UE.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 45

#### *Testo della Commissione*

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le

#### *Emendamento*

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto *e intensificherebbe gli sforzi per affrontare le cause profonde del lavoro forzato. L'UE dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali sotto forma di progetti congiunti, assistenza tecnica e*

autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

***finanziamento di iniziative finalizzate a contrastare il lavoro forzato.*** La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi, ***in particolare con quelle dei paesi in via di sviluppo***, e le organizzazioni internazionali, ***nonché con altri attori pertinenti, compresa la società civile***, per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, ***in particolare con i paesi in via di sviluppo***, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc. ***Team Europa, e in particolare le delegazioni dell'UE, svolgono un ruolo centrale ai fini dell'eliminazione efficace del lavoro forzato nonché della diffusione del regolamento e della possibilità per i terzi di fornire informazioni sull'esistenza del lavoro forzato in relazione a un determinato prodotto. L'UE può inoltre estendere, ove opportuno, l'uso di misure restrittive nel quadro della sua politica estera e di sicurezza comune nei confronti di persone o entità che sono state coinvolte nella promozione o nell'attuazione del lavoro forzato.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, ***compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato, assicurando (in tal modo) che gli operatori economici***

*eliminino il ricorso al lavoro forzato nei siti di produzione della loro catena del valore attuando efficaci misure di dovuta diligenza, inclusa la riparazione.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli **sforzi compiuti dall'operatore economico per** attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione;

#### *Emendamento*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli **obblighi dell'operatore economico di rispettare e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei minori nelle loro operazioni e nella loro catena del valore dei prodotti e di** attuare prescrizioni obbligatorie **di dovuta diligenza previste dalla legislazione dell'Unione e degli Stati membri e in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,** orientamenti **obbligatorie** e volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare, **correggere e** far cessare il ricorso al lavoro forzato **nelle loro operazioni e nella loro catena del valore** in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione;

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(c bis) "far cessare il ricorso al lavoro forzato": misure efficaci per affrontare le cause profonde del lavoro forzato che colpiscono un fornitore che fornisce l'operatore economico che immette o mette a disposizione un prodotto sul mercato dell'UE. Non significa che la**

*cessazione del rapporto sia la prima opzione;*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) "cause profonde del lavoro forzato": le molteplici ragioni fondamentali alla base dell'insorgenza del lavoro forzato; riguardano in particolare lo sfruttamento, la povertà, la migrazione, i prezzi al di sotto del costo di produzione, la mancanza di redditi e di salari dignitosi e le pratiche di acquisto scorrette;*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto *o* fabbricato, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena *di approvvigionamento*;

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto, fabbricato, *immagazzinato o trasportato*, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena *del valore*;

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato



fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione *o* della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena *di approvvigionamento*;

fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione, della fabbricazione, *dell'immagazzinamento o del trasporto*, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena *del valore*;

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) "catena del valore": ha il significato di cui all'articolo 3 della direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, nella misura applicabile;*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera k

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena *di approvvigionamento* che estrae, raccoglie, produce *o* fabbrica un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena *di approvvigionamento*, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena *del valore* che estrae, raccoglie, produce, fabbrica, *immagazzina o trasporta* un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena *del valore*, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera m bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*m bis) "portatori di interessi":*

*i) i dipendenti dell'operatore economico, i dipendenti delle sue controllate e i lavoratori delle catene del valore, compresi i piccoli coltivatori, i lavoratori informali e altri individui, gruppi, comunità o soggetti, le organizzazioni della società civile, nonché i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori, i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dal ricorso al lavoro forzato da parte dell'operatore economico, delle sue controllate e dei suoi rapporti commerciali, anche attraverso la catena del valore;*

*ii) altre persone fisiche o giuridiche che, nell'ambito del loro scopo statutario o in altro modo, si occupano di questioni connesse al presente regolamento o le promuovono, rappresentano, tutelano e difendono;*

## **Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera m ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*m ter) "portatori di interessi vulnerabili": ha il significato di cui all'articolo 3 della direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, nella misura applicabile;*

## **Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera m quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*m quater) "coinvolgimento significativo dei portatori di interessi": un processo di coinvolgimento interattivo, reattivo, continuo e inclusivo sotto il profilo del genere con i fornitori, i lavoratori e le loro organizzazioni rappresentative potenzialmente interessati, nonché con altri soggetti interessati, quali le organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, le ONG e le comunità locali, con particolare attenzione ai portatori di interessi vulnerabili;*

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera n**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

n) "sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che ***i prodotti siano stati probabilmente ottenuti con il lavoro forzato;***

n) "sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che ***si sia probabilmente fatto ricorso al lavoro forzato per la produzione o il trasporto dei prodotti;***

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera s bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***s bis) "PMI": le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE;***

#### **Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera u bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***u bis) "zone a rischio di lavoro forzato": i paesi o le regioni in cui sussistono prove di un ricorso generalizzato e/o sistemico al lavoro forzato, compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato, in un intero gruppo di prodotti o sito di produzione nell'ambito di un settore specifico;***

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera u ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***u ter) "prodotti a rischio di lavoro forzato": i prodotti provenienti dalle zone a rischio di lavoro forzato, nonché i prodotti connessi ai settori di attività economica ad alto rischio individuati dalla direttiva 20XX/XX/EU del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e inseriti nella banca dati di cui all'articolo 11.***

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Fase preliminare delle indagini

Fase preliminare delle indagini

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione ***è effettuata con riferimento agli indicatori del lavoro forzato definiti dall'Organizzazione internazionale del***

informazioni seguenti:

a) le **informazioni** presentate **da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica** ai sensi dell'articolo 10;

b) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, lettere b) e c);

c) **la banca** dati di cui **all'articolo 11**;

d) le informazioni e decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, compresi eventuali casi passati di conformità o non conformità di un operatore economico all'articolo 3;

e) le informazioni richieste dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato **e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della** quantità di prodotti interessati, nonché **dell'**entità del presunto lavoro forzato.

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori

**lavoro e specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 23** e si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

a) le **denunce** presentate **dai portatori di interessi** ai sensi dell'articolo 10;

b) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, lettere b) e c);

c) **le banche** dati di cui **agli articoli 11 e 11 bis**;

d) le informazioni e decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, compresi eventuali casi passati di conformità o non conformità di un operatore economico all'articolo 3;

e) le informazioni richieste dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato, **sulla** quantità di prodotti interessati, nonché **sull'**entità del presunto lavoro forzato.

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori

economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare *o* far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

- a) la legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato;
- b) gli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 23, lettera a);
- c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- d) qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato.

4. Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla

economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare *e* far cessare i rischi di lavoro forzato, ***nonché per porvi rimedio e tutelarsi da tali rischi*** nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

- a) la legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato;
- b) gli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 23, lettera a);
- c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- d) qualsiasi altro ***obbligo in materia di*** dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato.

4. Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla

base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena **di approvvigionamento** e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 5

#### *Testo della Commissione*

##### Indagini

1. Le autorità competenti che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.
2. Le autorità competenti che avviano

base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena **del valore** e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato, **porvi rimedio e offrire riparazione** in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto. **L'autorità competente dichiara che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 qualora l'operatore economico non dimostri che il lavoro forzato è cessato e che la riparazione è stata offerta alla scadenza di tale periodo.**

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato **e da offrire riparazione.**

#### *Emendamento*

##### Indagini

1. Le autorità competenti che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.
2. Le autorità competenti che avviano

un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

- a) l'avvio dell'indagine e le sue eventuali conseguenze;
- b) i prodotti oggetto dell'indagine;
- c) i motivi dell'avvio dell'indagine, a meno che ciò non comprometta l'esito dell'indagine;
- d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le **informazioni** pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

- a) danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato; e
- b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse **economiche** degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, **nonché** dell'entità del presunto lavoro forzato.

4. Gli operatori economici presentano le informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di

un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

- a) l'avvio dell'indagine e le sue eventuali conseguenze;
- b) i prodotti oggetto dell'indagine;
- c) i motivi dell'avvio dell'indagine, a meno che ciò non comprometta l'esito dell'indagine;
- d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le **prove complete e sostanziali che sono** pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

- a) danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato; e
- b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, dell'entità del presunto lavoro forzato, **nonché del contesto in cui tali operatori economici, le loro controllate e i loro partner commerciali operano, in particolare nei paesi in via di sviluppo.**

4. Gli operatori economici presentano le informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di



proroga di tale termine.

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse *economiche* degli operatori economici interessati.

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni

proroga di tale termine.

***4 bis. Per i prodotti che si presume siano stati realizzati con il lavoro forzato conformemente all'articolo 11, l'autorità competente informa l'operatore economico e gli fornisce un termine per dimostrare che i prodotti in questione sono esenti da lavoro forzato e che sono state efficacemente attuate misure di dovuta diligenza adeguate, compresa la riparazione.***

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse degli operatori economici interessati.

***5 bis. Durante la fase di indagine, l'autorità competente adotta le misure precauzionali necessarie, compresa una sospensione temporanea della circolazione sul mercato dell'Unione dei prodotti interessati al fine di assicurare l'efficacia della sua decisione definitiva.***

***5 ter. Una volta avviata l'indagine, l'autorità competente valuta i possibili effetti di qualsiasi decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, sui lavoratori e sui paesi partner interessati, come pure sugli operatori economici, tenendo conto delle loro dimensioni e risorse. Tale valutazione è effettuata con il coinvolgimento significativo dei pertinenti portatori di interessi, nonché in consultazione con le autorità dei paesi terzi interessati o potenzialmente interessati e, in particolare, dei paesi in via di sviluppo.***

***5 quater. Le autorità competenti possono stabilire che vi è un sospetto fondato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o paragrafo 4.***

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni

necessari, comprese indagini nei paesi terzi, **a condizione che** gli operatori economici interessati **diano il loro consenso e** che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

necessari, comprese indagini nei paesi terzi, **senza notificare preventivamente** gli operatori economici interessati, **tranne nei casi in cui la notifica preventiva sia necessaria onde garantire l'efficacia dei controlli e delle ispezioni, e a condizione** che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni **entro un termine limitato**.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico.

#### *Emendamento*

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico. **La chiusura dell'indagine per mancanza di prove non preclude il diritto dell'autorità competente di avviare una nuova indagine sullo stesso prodotto qualora siano rese disponibili nuove informazioni.**

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. Tenendo conto dell'esito della valutazione d'impatto di cui all'articolo 5, paragrafo 5 ter, nonché di altre informazioni raccolte durante l'indagine, all'autorità competente è conferito il potere di adottare una decisione con la quale chiede all'operatore economico di adottare e attuare con urgenza misure efficaci di dovuta diligenza al fine di prevenire, attenuare e far cessare il lavoro**

*forzato nella sua catena del valore dei prodotti, o di porvi rimedio.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui *al paragrafo 4* e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena *di approvvigionamento* in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

#### *Emendamento*

6. Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui *ai paragrafi 4 e 4 bis* e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena *del valore* in relazione ai prodotti in questione, *nonché di aver offerto una riparazione efficace alle vittime del lavoro forzato*, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*6 bis. Onde eliminare il lavoro forzato, gli orientamenti della Commissione in materia di dovere di diligenza per le imprese dell'Unione consentono la cessazione di un rapporto commerciale unicamente come soluzione di ultima istanza, conformemente ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 7**

*Testo della Commissione*

Contenuto della decisione

1. La decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, contiene tutti gli elementi seguenti:
- a) i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano;
  - b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse *economiche* dell'operatore economico;
  - c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto;
  - d) se disponibili e se del caso, le informazioni richieste ai sensi della normativa doganale quale definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano ulteriormente le informazioni che devono essere incluse nelle decisioni. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni che devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono

*Emendamento*

Contenuto della decisione

1. La decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, contiene tutti gli elementi seguenti:
- a) i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano, ***comprese le misure di dovuta diligenza che l'operatore economico deve attuare e i potenziali effetti delle decisioni dell'autorità competente;***
  - b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse dell'operatore economico. ***È stabilito un termine ragionevole entro il quale l'operatore deve attuare efficacemente le misure di dovuta diligenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, compresa l'offerta di riparazione ai lavoratori interessati;***
  - c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto;
  - d) se disponibili e se del caso, le informazioni richieste ai sensi della normativa doganale quale definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano ulteriormente le informazioni che devono essere incluse nelle decisioni. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni che devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono

adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.

adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente non decide in merito alla domanda di riesame.

#### *Emendamento*

2. Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni ***pertinenti*** che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine ***per motivi diversi dalla negligenza***. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente non decide in merito alla domanda di riesame.

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione pubblica le decisioni e le revoche di cui al paragrafo 1, ***lettere c), d), e) e g)***, su un sito web dedicato.

#### *Emendamento*

2. La Commissione pubblica le decisioni e le revoche di cui al paragrafo 1 su un sito web dedicato.

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 10**

#### *Testo della Commissione*

***Presentazione di informazioni*** relative a violazioni dell'articolo 3

#### *Emendamento*

***Procedura per la presentazione di denunce*** relative a violazioni dell'articolo 3

***-1. La Commissione istituisce un meccanismo centralizzato per la ricezione***

*delle denunce presentate dai portatori di interessi in merito a presunte violazioni dell'articolo 3. Le denunce possono essere presentate in forma anonima. Il suddetto meccanismo dovrebbe essere sicuro e accessibile e garantire che l'identità del denunciante non sia divulgata senza il suo consenso esplicito.*

1. Le *informazioni presentate alle autorità competenti da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3* comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

1. Le *denunce* comprendono informazioni sugli operatori economici, sui prodotti, *sui siti di produzione e sulle zone ad alto rischio* in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

*1 bis. La Commissione stabilisce le norme e le procedure per l'assegnazione delle denunce alle autorità competenti, tenendo conto delle specificità della denuncia, del domicilio dell'operatore economico e delle capacità delle autorità competenti negli Stati membri interessati.*

2. L'autorità competente informa quanto prima *la persona o l'associazione* di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione *di quanto comunicato*.

2. L'autorità competente informa quanto prima *il denunciante* di cui al paragrafo 1 in merito all'esito *del ragionamento e della valutazione della denuncia, nonché in merito a tutte le decisioni di cui all'articolo 9*.

3. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla protezione *della persona* che segnala la violazione.

3. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla protezione *del portatore di interessi* che segnala la violazione.

---

<sup>39</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

---

<sup>39</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

## **Emendamento 54**

## Proposta di regolamento Articolo 11

### *Testo della Commissione*

#### **Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato**

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano la banca dati a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano prodotti che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che provengono da zone non menzionate in tale banca dati, sono anch'essi tenuti a conformarsi all'articolo 3.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

### *Emendamento*

#### Zone o prodotti a rischio di lavoro forzato

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile, **basata su dati concreti** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a **organizzazioni della società civile**, organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano la banca dati a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. **Tale banca dati è trasparente e facilmente accessibile per tutti.**

3. Gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano prodotti che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che provengono da zone non menzionate in tale banca dati, sono anch'essi tenuti a conformarsi all'articolo 3.

**Articolo 11 bis**

**Divulgazione di informazioni sulle catene del valore**

1. **Gli operatori economici dovrebbero eseguire una mappatura delle loro catene del valore e divulgare pubblicamente le informazioni pertinenti, compresi i nomi, i luoghi e i tipi di prodotti concernenti le loro controllate, i loro fornitori, i loro appaltatori e i loro partner commerciali lungo la catena del valore.**
2. **La Commissione istituisce, nel rispetto della riservatezza commerciale, della vita privata e del diritto della concorrenza, una banca dati pubblica contenente le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 al fine di agevolare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni, affinché le autorità competenti e i portatori di interessi possano attuare il presente regolamento.**
3. **Gli operatori economici inseriscono nel sistema le rispettive informazioni pertinenti e garantiscono che tali informazioni siano aggiornate.**

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – paragrafo 5**

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio e di

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri, **delle competenze** e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse



altro tipo sufficienti, e si coordinino strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

di bilancio e di altro tipo sufficienti, e si coordinino strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di imporre sanzioni a norma dell'articolo 30.

#### *Emendamento*

6. Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di imporre sanzioni a norma dell'articolo 30, ***anche in relazione all'offerta di riparazione.***

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena ***di approvvigionamento*** per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

#### *Emendamento*

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena ***del valore*** per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Alle autorità doganali sono fornite informazioni che identificano il prodotto, informazioni sul fabbricante ***o*** sul

#### *Emendamento*

2. Alle autorità doganali sono fornite informazioni che identificano il prodotto, informazioni sul fabbricante, sul produttore

produttore e informazioni sui fornitori del prodotto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che sono stati identificati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, a meno che la fornitura di tali informazioni non sia già richiesta conformemente alla normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013.

*o sul trasportatore* e informazioni sui fornitori del prodotto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che sono stati identificati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, a meno che la fornitura di tali informazioni non sia già richiesta conformemente alla normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013.

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 23

##### *Testo della Commissione*

##### Orientamenti

Entro **18** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

a) indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici;

##### *Emendamento*

##### Orientamenti

Entro **6** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

a) indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. ***Più specificamente, gli orientamenti fanno riferimento a misure di riparazione che adottano un approccio attento alle problematiche di genere e alle esigenze dei minori, tra cui risarcimenti finanziari e non finanziari, restituzione, riabilitazione, misure preventive efficaci quali le ingiunzioni, nonché garanzie di non reiterazione del lavoro forzato e scuse. In tutti i casi, la riparazione deve essere adattata al contesto e alle condizioni specifici degli aventi diritto. Gli orientamenti prevedono inoltre misure relative all'obbligo degli Stati di offrire***

***protezione, assistenza immediata e riabilitazione al fine di contribuire al conseguimento di soluzioni sostenibili a lungo termine;***

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

c) un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili rilevanti per l'attuazione del presente regolamento;

d) ulteriori informazioni per agevolare l'attuazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti;

e) indicazioni per l'attuazione pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento.

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate ***sugli indicatori del lavoro forzato elaborati dall'OIL anche nel suo documento dal titolo "Hard to see, harder to count – Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children"***, su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

c) un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili ***e accessibili*** rilevanti per l'attuazione del presente regolamento;

d) ulteriori informazioni per agevolare l'attuazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti;

e) indicazioni per l'attuazione pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento;

***e bis) orientamenti volti ad assistere gli operatori economici nella creazione di un processo di mappatura della catena del valore e a individuare le vittime e i rischi, compresi riferimenti a settori e zone ad alto rischio specifici;***

***e ter) orientamenti per consentire ai portatori di interessi di presentare denunce e accedere agevolmente alla giustizia, ai mezzi di ricorso e alla tutela, nonché partecipare alle procedure previste dal regolamento e impegnarsi in modo significativo;***

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 24

#### *Testo della Commissione*

Rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

3. La rete svolge i compiti seguenti:

a) agevolare l'individuazione di priorità comuni per le attività di applicazione delle norme, scambiare conoscenze specialistiche e migliori pratiche;

#### *Emendamento*

Rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione, ***comprese le delegazioni dell'UE***, e, se del caso, da esperti delle autorità doganali, ***nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dell'Autorità europea del lavoro e di altre agenzie dell'Unione con competenze pertinenti nei settori contemplati dal regolamento. I sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani, le organizzazioni internazionali e le autorità competenti dei paesi terzi sono invitati a collaborare con la rete.***

3. La rete svolge i compiti seguenti:

a) agevolare l'individuazione di priorità comuni per le attività di applicazione delle norme, ***anche nei paesi terzi e in particolare nei paesi in via di sviluppo***, scambiare conoscenze specialistiche e migliori pratiche ***garantendo un approccio attento alle problematiche di genere e alle esigenze dei minori***;

- b) condurre indagini congiunte;
- c) agevolare le attività di sviluppo delle capacità e contribuire ad approcci basati sul rischio e pratiche amministrative uniformi per l'attuazione del presente regolamento negli Stati membri;
- d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;
- e) promuovere e agevolare la collaborazione per esaminare le possibilità di utilizzo di nuove tecnologie per l'applicazione del presente regolamento e la tracciabilità dei prodotti;
- f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali.

4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete e partecipa alle riunioni della rete.

5. La rete stabilisce il proprio regolamento interno.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Su richiesta, la Commissione, gli

b) condurre indagini congiunte, ***anche nei paesi terzi, e rafforzare i meccanismi di orientamento nazionali e transnazionali;***

c) agevolare le attività di sviluppo delle capacità e contribuire ad approcci basati sul rischio e pratiche amministrative uniformi per l'attuazione del presente regolamento negli Stati membri ***e nei paesi terzi;***

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;

e) promuovere e agevolare la collaborazione per esaminare le possibilità di utilizzo di nuove tecnologie per l'applicazione del presente regolamento e la tracciabilità dei prodotti;

f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali ***e, se del caso, con le autorità competenti dei paesi terzi, in particolare con le autorità dei paesi in via di sviluppo, nonché con i sindacati, le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e le organizzazioni internazionali.***

***f bis) gestire il sistema centralizzato per la presentazione delle denunce.***

4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete e partecipa alle riunioni della rete.

5. La rete stabilisce il proprio regolamento interno.

#### *Emendamento*

2. Su richiesta, la Commissione, gli

Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate. Una domanda di trattamento riservato è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato delle informazioni fornite oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in modo non riservato.

Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate. Una domanda di trattamento riservato è accompagnata, **ove richiesto, da servizi di protezione globali e** da un riassunto di carattere non riservato delle informazioni fornite oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in modo non riservato.

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 26

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione **può, se del caso, cooperare, avviare** un dialogo e **scambiare** informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

#### *Emendamento*

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione **coopera, avvia** un dialogo e **scambia** informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, **in particolare dei paesi in via di sviluppo,** organizzazioni internazionali, **sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori,** rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali, **nonché con qualsiasi altro portatore di interessi.** La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi, **segnatamente dei paesi in via di sviluppo,** si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc **e mediante la rete di cui all'articolo 24.**

***1 bis. La Commissione, in particolare nei paesi in via di sviluppo e conformemente al regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, prevede misure volte a contribuire all'efficace***

*attuazione del presente regolamento, ivi compreso un sostegno finanziario allo sviluppo di capacità nei paesi partner al fine di affrontare le cause profonde del lavoro forzato dovuto, tra l'altro, alla discriminazione, alle pratiche di acquisto scorrette, nonché all'assenza di salari di sussistenza e di diritti fondiari. La Commissione fornisce sostegno finanziario e politico alle organizzazioni della società civile, ai difensori dei diritti umani, nonché ai titolari dei diritti, e sensibilizza e sostiene, tra l'altro, l'accesso delle vittime alla tutela, alla giustizia e ai mezzi di ricorso.*

2. Ai fini del paragrafo 1, *la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi può far sì che l'Unione elabori* misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi *delle imprese e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato.*

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione *elabora* misure di accompagnamento, *anche* per sostenere gli sforzi *dell'operatore economico e dei suoi partner commerciali lungo la catena del valore, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).*

*2 bis. In particolare, sono previste le seguenti misure di accompagnamento:*

*a) politiche di sviluppo che sostengano i governi dei paesi produttori affinché garantiscano e tutelino i diritti umani e adempiano ai loro obblighi internazionali in materia al fine di creare condizioni di lavoro dignitose, tra l'altro:*

*i) rimuovendo gli ostacoli alla libertà di espressione e di associazione e attribuendo un maggiore riconoscimento ai diritti fondiari;*

*ii) costruendo le tutele sociali nazionali di base al fine di ridurre la vulnerabilità al lavoro forzato o obbligatorio;*

*iii) fornendo assistenza sociale ed economica, compreso l'accesso a opportunità di istruzione e di formazione e l'accesso a un lavoro dignitoso, in*

*particolare per i gruppi di popolazione a rischio, al fine di aumentarne l'occupabilità e le opportunità e capacità di guadagno;*

*iv) elaborando politiche coerenti, quali politiche in materia di occupazione e di migrazione di manodopera, che tengano conto dei rischi affrontati da gruppi specifici di migranti, compresi quelli in situazione irregolare, e che affrontino le circostanze che potrebbero sfociare in situazioni di lavoro forzato;*

*b) misure di sostegno ai paesi partner per l'elaborazione di piani d'azione nazionali globali in materia di lavoro forzato, con l'obiettivo di:*

*i) affrontare le cause profonde della vulnerabilità dei lavoratori al lavoro forzato o obbligatorio;*

*ii) adottare e rafforzare la legislazione in materia di lavoro forzato contemplando i rapporti di lavoro di tutti i settori economici;*

*iii) fornire misure di protezione efficaci per soddisfare le esigenze di tutte le vittime, indipendentemente dalla loro condizione (età, sesso, etnia, status di migrante o qualsiasi altro motivo di discriminazione), sia per l'assistenza immediata che per il recupero e la riabilitazione a lungo termine;*

*iv) rafforzare l'applicazione delle leggi e l'azione penale;*

*v) accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento in particolare di coloro che rischiano maggiormente di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, compresi i migranti, al fine di informarli, tra l'altro, su come proteggersi da pratiche di assunzione e occupazione fraudolente o abusive, sui loro diritti e le loro responsabilità sul lavoro, su come accedere all'assistenza in caso di necessità, nonché sulle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di lavoro*



*forzato o obbligatorio.*

*2 ter. L'Unione e i suoi Stati membri sostengono i paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo, promuovendo la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni e delle norme fondamentali dell'OIL relative al divieto del lavoro forzato e adottando misure volte a consentire ai paesi partner di prevenire, ridurre al minimo ed eliminare efficacemente il lavoro forzato, o di porvi rimedio.*

*2 quater. Gli Stati membri e la Commissione forniscono informazioni e un sostegno efficace ai pertinenti portatori di interessi affinché questi possano rispettare ed esercitare i diritti loro conferiti, in particolare il diritto di presentare una denuncia, nonché al fine di monitorare l'attuazione del regolamento.*

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, sino alla sua adozione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
Acumen Public Affairs
Organizzazione internazionale contro la schiavitù
AxHa
Coalizione europea della Clean Clothes Campaign (CCC – coalizione europea)
Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (ECCHR)
Associazione europea del cacao
Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
Fediol
Commissione consultiva nazionale francese sui diritti umani
Fundación Brasil
Fundación Libera
Istituto tedesco per i diritti umani
Rete internazionale Dalit Solidarity (IDSN)
Programma Ovibashi Karmi Unnayan
Reporter Brazil
Social Awareness and Voluntary Education
The Remedy Project
Tony's Chocolonely
Turkmen.news
Consorzio ugandese per la responsabilità delle imprese

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 6.10.2022	IMCO 6.10.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	DEVE 19.1.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Ilan De Basso 26.10.2022	
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	16.3.2023	
<b>Esame in commissione</b>	21.3.2023	
<b>Approvazione</b>	28.6.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22	–: 0
	0: 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Hildegard Bentele, Stéphane Bijoux, Mercedes Bresso, Catherine Chabaud, Christophe Clergeau, Elisabetta De Blasis, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Michèle Rivasi, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marlene Mortler, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	France Jamet	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

22	+
ID	Elisabetta De Blasis, France Jamet
PPE	Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Eleni Stavrou, Tomas Tobé
Renew	Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos
S&D	Mercedes Bresso, Christophe Clergeau, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Maria Noichl
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

0	-

2	0
ECR	Beata Kempa
ID	Bernhard Zimniok

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

19.7.2023

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatrice per parere: Rosa D'Amato

### BREVE MOTIVAZIONE

Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, 128 000 pescatori si trovano in una situazione di lavoro forzato in tutto il mondo. È probabile che tale numero sia stimato al ribasso, date le problematiche nella misurazione dei tassi di lavoro forzato, in particolare a bordo delle navi<sup>1</sup>. Il lavoro forzato nel settore comprende il trattenimento dei salari, l'orario prolungato di lavoro sotto la minaccia della forza, mediante la servitù per debiti, per una retribuzione molto bassa e senza adeguate condizioni di salute e sicurezza<sup>2</sup>. I lavoratori migranti possono essere particolarmente vulnerabili al lavoro forzato<sup>3</sup>. A causa della natura spesso geograficamente remota delle operazioni di pesca, tali abusi possono passare inosservati.

Con il deterioramento degli ecosistemi marini e il depauperamento degli stock a livello mondiale<sup>4</sup> sono aumentati i costi in entrata per le operazioni di pesca; tali costi sono trasferiti ai membri dell'equipaggio, che sono oggetto di sfruttamento sul lavoro e di condizioni lavorative inadeguate.

Gli abusi di lavoro forzato nel settore della pesca sono spesso associati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). La mancanza di trasparenza e di controllo relativa alla pesca INN funge da fattore abilitante per il lavoro forzato.

Sebbene nessun paese sia immune dagli abusi correlati al lavoro forzato, la regione Asia-Pacifico è quella con la più alta percentuale di vittime di abusi sul lavoro, stimata a 15,1 milioni di persone<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

<sup>2</sup> [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed\\_norm/--declaration/documents/publication/wcms\\_429359.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_429359.pdf).

<sup>3</sup> ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

<sup>4</sup> La percentuale di stock pescati a livelli biologicamente insostenibili è aumentata dalla fine degli anni 70, passando dal 10 % nel 1974 al 35,4 % nel 2019. FAO: 2022. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Roma, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb9360en>.

<sup>5</sup> <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-->

L'UE importa il 68,6 % dei prodotti ittici che consuma<sup>6</sup>, anche da paesi della regione Asia-Pacifico<sup>7</sup>.

Nemmeno la flotta da pesca dell'UE è immune dagli abusi sul lavoro e la maggior parte degli Stati membri dell'UE non ha ancora ratificato la convenzione C188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca.

Il presente regolamento sarà pertanto fondamentale per garantire che il consumo di prodotti ittici nell'UE non contribuisca al lavoro forzato, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

La presente proposta è solo uno dei tanti strumenti a disposizione dell'UE e degli Stati membri per contribuire a porre fine al lavoro forzato in tutto il mondo. Per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, gli Stati membri e l'UE devono includere questa lotta nelle loro politiche commerciali e di cooperazione allo sviluppo.

L'UE deve guidare l'azione a livello mondiale, promuovendo la ratifica degli strumenti internazionali esistenti.

La relatrice sostiene pertanto il regolamento e desidera richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

### **Procedura centralizzata per la presentazione di denunce**

La relatrice ritiene che i portatori di interessi e i cittadini dovrebbero avere il diritto di presentare denunce relative alla violazione del presente regolamento direttamente alla Commissione europea attraverso un meccanismo di denuncia centralizzato.

All'atto della ricezione presso un punto di entrata unico, la Commissione dovrebbe avere il potere di inoltrare le denunce alle autorità nazionali o di valutarle essa stessa. Sia le autorità competenti degli Stati membri sia la Commissione dovrebbero pertanto avere il potere di avviare le indagini.

### **Paesi non cooperanti**

La relatrice ritiene che, per essere efficace, la proposta debba introdurre meccanismi che affrontino le cause profonde del lavoro forzato. L'attuazione del presente regolamento senza un dialogo efficace con i paesi interessati comporta anche il rischio di disimpegno, con ulteriori conseguenze negative sui lavoratori vulnerabili già coinvolti. La relatrice propone pertanto di istituire un meccanismo che promuova la cooperazione con i paesi ad alto rischio sulla base del sistema dei cartellini di cui al regolamento sulla pesca INN.

### **Riparazione**

---

[en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,\(5.3%20per%20thousand%20people\).](#)

<sup>6</sup> EUMOFA, The EU fish market, edizione 2022.

[https://eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022\\_EN.pdf/5dbc9b7d-b87c-a897-5a3f-723b369fab08?t=1669739251587](https://eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_EN.pdf/5dbc9b7d-b87c-a897-5a3f-723b369fab08?t=1669739251587).

<sup>7</sup> La Cina è il terzo fornitore e, insieme al Vietnam, rappresenta circa il 10 % delle importazioni dei prodotti ittici dell'UE. Studio di EUMOFA sui dati Eurostat: [https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade\\_en](https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade_en).

La relatrice ritiene che la riparazione sia essenziale per apportare un cambiamento effettivo per le vittime del lavoro forzato. La riparazione dovrebbe avvenire in collaborazione con la società civile, i sindacati e gli altri portatori di interessi pertinenti, e il coinvolgimento dei lavoratori in ogni fase del processo sarà fondamentale.

### **Trasparenza, segnalazione e accesso pubblico alle informazioni**

La comprensione delle pratiche di lavoro forzato nel settore della pesca richiede dati e stime affidabili. Tuttavia tali dati sono limitati e incompleti<sup>8</sup>. Una maggiore trasparenza attraverso un maggior numero di dati favorirà l'assunzione di responsabilità e contribuirà a individuare le sfide nell'attuazione del regolamento.

La proposta dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri e alla Commissione di riferire in merito alla sua applicazione e di pubblicare tali informazioni.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105")

##### *Emendamento*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, **corredata della raccomandazione (n. 203) sul lavoro forzato (misure aggiuntive)**, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e

---

<sup>8</sup> ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>. Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o *il servizio è estorto a persone che non si siano offerte spontaneamente per esso*<sup>17</sup>.

---

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL<sup>16</sup>. Il lavoro forzato comprende in *tutto il mondo* un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro, *anche in settori produttivi, quali la trasformazione, l'agricoltura e la pesca, o servizi quali il trasporto, il magazzinaggio, la pulizia o la logistica, sono estorti a una persona sotto la minaccia di una punizione e per svolgere i quali la persona non si è offerta spontaneamente*<sup>17</sup>. *La coercizione indiretta può anche derivare da talune pratiche dei datori di lavoro, come l'inganno, le false promesse e la sottrazione di documenti di identità. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, sotto la minaccia di punizioni, licenziamento o, se del caso, del pagamento di salari inferiori al livello minimo, tale sfruttamento non è più soltanto una questione di cattive condizioni di lavoro bensì diventa un lavoro imposto sotto la minaccia di una punizione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, a norma dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità*<sup>17 bis</sup>.

---

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

<sup>17</sup> Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

*17 bis CEDU, cause Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et*



## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede, tra l'altro, che le attività di pesca siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, e che garantiscano condizioni di parità e una cultura del rispetto delle norme all'interno dell'Unione. Le attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato compromettono il conseguimento degli obiettivi della PCP. Contribuiscono inoltre a creare una concorrenza sleale tra gli operatori, in particolare a causa dei minori costi derivanti dal ricorso a norme sociali insufficienti, e aumentano il rischio che i prodotti della pesca ottenuti con tali pratiche di sfruttamento entrino nel mercato dell'UE. Per tali ragioni, le norme dell'Unione di controllo della pesca sono state rafforzate per prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, compresa l'attribuzione di una soglia massima di punti, nei confronti di coloro che esercitano attività di pesca ricorrendo al lavoro forzato.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) contribuisce spesso al perpetuarsi del lavoro forzato;***

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>21</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

#### *Emendamento*

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni<sup>21</sup>. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. ***Inoltre, in molti casi il lavoro forzato è svolto in un contesto di mobilità e di spostamento costante, in luoghi remoti, anche in mare, in condizioni che mutano in modo rapido e brusco e in condizioni di isolamento o detenzione, il che aumenta in modo significativo il rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori. A causa del mancato accesso all'assistenza medica, delle condizioni di lavoro ad alto rischio, degli orari di lavoro prolungati, della mancanza di sonno e di riposo, del rumore, dell'incapacità di fornire assistenza medica in caso di infortunio o malattia, della mancanza di vigilanza normativa e trasparenza e di sistemi di assunzione poco chiari, lo svolgimento del lavoro in luoghi non registrati, comprese navi non registrate, con attrezzature da lavoro in cattive condizioni, e il lavoro forzato, in particolare in settori quali l'agricoltura, tra cui la macellazione, la trasformazione e la pesca, comportano un'elevata suscettibilità alle malattie, lesioni fisiche e un elevato tasso di infortuni mortali sul lavoro. Poiché i casi di lavoro forzato colpiscono in larga misura il settore produttivo, tra cui l'agricoltura, la pesca e la trasformazione, vi è un rischio significativo che i prodotti fabbricati utilizzando il lavoro forzato compaiano sui mercati alimentari.*** Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di

alcuni operatori economici. ***Il lavoro forzato è assai spesso legato alla povertà e alla discriminazione, in particolare se si verifica nel settore privato. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che intrappola lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato. 11,8 milioni di lavoratori sul totale della forza lavoro costretta al lavoro forzato sono costituiti da donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di persone costrette al lavoro forzato sono minori. Il lavoro forzato si verifica per lo più nell'economia privata. L'86 % dei casi di lavoro forzato è frutto di un'imposizione da parte di soggetti privati: il 63 % nell'economia privata in settori diversi dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali e il 23 % nello sfruttamento sessuale forzato a fini commerciali. Il lavoro forzato imposto dagli Stati rappresenta il restante 14 % del lavoro forzato. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un rischio maggiore di essere costretti al lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori. Secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti vittime di sfruttamento da lavoro forzato sono migranti. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che i lavoratori migranti sono oggetto di grave sfruttamento per il loro lavoro anche in seno all'Unione. Datori di lavoro senza scrupoli utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite senza retribuzione, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge.***

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ippec/documents/publication/wcms\\_854733](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ippec/documents/publication/wcms_854733).

---

<sup>18</sup> Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ippec/documents/publication/wcms\\_854733](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ippec/documents/publication/wcms_854733).

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. **La** Corte europea dei diritti dell'uomo **ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per** gli Stati membri **di** sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

#### *Emendamento*

(3) ***L'interdizione del ricorso al lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme è considerata una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani, che ha carattere assolutamente vincolante e non prevede eccezioni.*** Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce ***pertanto*** una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. ***Un'interpretazione in tal senso è stata fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza pertinente, che affronta le questioni di previo consenso e volontarietà<sup>1 bis</sup>.*** ***La*** Corte europea dei diritti dell'uomo ***ha altresì stabilito che*** gli Stati membri ***devono*** sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>. ***La Carta dei diritti fondamentali riconosce a ogni lavoratore, all'articolo 31, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e, all'articolo 47, il diritto a un ricorso effettivo. La Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea riveduta (1996), adottate dal Consiglio d'Europa rispettivamente il 18 ottobre 1961 e il 3 maggio 1996, impongono alle parti contraenti di "tutelare in modo efficace il***

***diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso".***

---

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

---

<sup>1 bis</sup> [https://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Forced\\_labour\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Forced_labour_ENG.pdf)

<sup>19</sup> Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il lavoro forzato interessa 128 000 pescatori in tutto il mondo, sebbene il numero di casi non segnalati sia probabilmente molto più elevato a causa delle difficoltà di registrazione nel settore della pesca. Purtroppo solo otto Stati membri hanno ratificato la convenzione C188 dell'OIL, la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007, e si raccomanda pertanto che i restanti diciannove Stati membri la ratifichino quanto prima.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. ***L'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato sarà possibile soltanto se si promuovono altri obiettivi di lavoro***

organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

***dignitoso, quali la condotta sostenibile delle imprese, il dialogo sociale, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e la protezione sociale. L'Unione promuove il dovere di diligenza, anche mediante una legislazione applicabile, conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione. L'Unione è inoltre guidata dagli orientamenti dell'OIL "Hard to See, Harder to Count" (Difficile da vedere, ancora più difficile da calcolare), che forniscono informazioni esaustive, strumenti e raccolte di dati per contrastare il lavoro forzato di adulti e bambini, nonché da altri tipi di orientamenti settoriali specifici di cui si dovrebbe tenere conto al fine di individuare indicatori di rischio relativi alle azioni proprie dell'operatore, ai fornitori affiliati, ai subfornitori, ai contraenti e ai partner commerciali lungo l'intera catena di approvvigionamento. In sede di attuazione della legislazione e delle politiche volte a eliminare il lavoro forzato, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione dati pertinenti in tempo reale, in quanto per contrastare efficacemente il lavoro forzato è fondamentale determinare l'origine del prodotto e il suo itinerario di trasporto e gli operatori economici lungo la sua catena del valore su tutti i lati delle frontiere.***

#### *Motivazione*

*Questo strumento da solo non sarà sufficiente a eliminare il lavoro forzato nel settore della pesca; la relatrice sottolinea pertanto che una serie di obiettivi, nonché la raccolta e la pubblicazione di dati, rivestono un'importanza fondamentale nella lotta al lavoro forzato.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Gli accordi di pesca con paesi terzi rappresentano uno strumento fondamentale per garantire le condizioni di lavoro dei lavoratori di paesi terzi nella flotta europea.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) Il lavoro forzato nei paesi non cooperanti è talvolta legato alla pesca INN, ragion per cui la lotta alla pesca INN è fondamentale per eliminare il lavoro forzato.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato<sup>30</sup>. Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto una preoccupazione di ordine morale.

(13) Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato<sup>30</sup>. Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto una preoccupazione di ordine morale, ***tenendo conto del fatto che il lavoro forzato interessa, tra l'altro, settori quali l'agricoltura, la trasformazione, la pesca e***

***i trasporti, dai quali i prodotti finali raggiungono mercati alimentari caratterizzati da un volume significativo di consumo.***

---

<sup>30</sup> Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16 dicembre 2021 (europa.eu).

---

<sup>30</sup> Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16 dicembre 2021 (europa.eu).

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta *ed* estrazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Emendamento*

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta, estrazione, *imballaggio, trasporto o distribuzione*, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.



*Testo della Commissione*

(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 19**

*Emendamento*

(17) Il divieto ***di importazione ed esportazione di prodotti e servizi*** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

*Emendamento*

***(18 bis) La Commissione dovrebbe analizzare la situazione dei paesi non cooperanti nel settore della pesca e il suo impatto sul settore europeo.***

### *Testo della Commissione*

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

### *Emendamento*

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, **la parità di genere, i diritti dei lavoratori**, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per **attenuare**, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione

#### *Emendamento*

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per prevenire **e porvi rimedio** nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione

dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da **attenuare**, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) ***Durante la fase preliminare dell'indagine***, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

#### *Emendamento*

(24) Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti ***o ai servizi*** oggetto dell'indagine, tenendo conto anche ***della natura e delle condizioni di lavoro del settore in questione, nonché*** delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti ***o servizi*** interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il

#### *Emendamento*

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il

più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti *e servizi* interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta *o* estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

#### *Emendamento*

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta, estrazione, *imballaggio, magazzinaggio, trasporto o distribuzione* di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione *e imporre agli operatori*

#### *Emendamento*

(27) Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti *o servizi* sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione. *Tali prodotti dovrebbero*

*economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e farli distruggere, rendere inutilizzabili o altrimenti smaltire* conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

*essere messi a disposizione, secondo il principio dell'uso a cascata, di organizzazioni di beneficenza, organizzazioni che operano nell'interesse pubblico o essere riciclati e, in ultima istanza, se nessuna delle precedenti opzioni è possibile, dovrebbero essere smaltiti* conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 30**

#### *Testo della Commissione*

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia **distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

#### *Emendamento*

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia **messo a disposizione, secondo il principio dell'uso a cascata, di organizzazioni di beneficenza, organizzazioni che operano nell'interesse pubblico o sia riciclato e, in ultima istanza, se nessuna delle precedenti opzioni è possibile, sia smaltito** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)**

**(31 bis)** *La riparazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere intesa ai sensi della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937].*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 35

*Testo della Commissione*

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di

*Emendamento*

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, **compreso il fornitore originario che effettua direttamente la raccolta, la cattura, l'estrazione o un'operazione equivalente**, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita

informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e *sui* fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e *su tutti i* fornitori del prodotto, ***compreso il fornitore originario qualora esista più di un attore nella catena di approvvigionamento***, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti, ***il numero o i dati equivalenti dell'impianto o dell'unità, comprese le navi, mediante i quali è avvenuta la raccolta, la cattura, l'estrazione o altra operazione equivalente*** e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), ***nonché, nel caso delle navi, la loro bandiera e l'identità dell'operatore***. Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di

approvvigionamento.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. Il prodotto dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

#### *Emendamento*

(37) Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. Il prodotto dovrebbe essere ***distribuito a fini caritativi. Qualora tale prodotto non possa essere distribuito, dovrebbe essere totalmente o parzialmente riciclato oppure, come misura di ultima istanza***, distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(38 bis) Per essere efficace, il regolamento dovrebbe introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri e alla Commissione di affrontare le cause profonde del lavoro forzato. A tal fine, la Commissione dovrebbe avere il diritto di individuare i paesi terzi non cooperanti, sulla base di criteri trasparenti, chiari e obiettivi che si basano su norme internazionali nonché di adottare misure non discriminatorie,***



*legittime e proporzionate nei confronti dei paesi terzi, comprese le misure commerciali, dopo aver loro concesso un periodo di tempo adeguato e la possibilità di rispondere a una notifica preventiva.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 44**

#### *Testo della Commissione*

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali e la Commissione. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

#### *Emendamento*

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali, la Commissione, ***nonché le autorità responsabili dei paesi terzi, gli operatori economici, le organizzazioni della società civile o le parti sociali, quali i sindacati, a seguito di un esame preliminare e di una verifica esaurienti della trasparenza finanziaria.*** Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. ***La Commissione dovrebbe ricercare una più stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi al fine di creare una rete efficace che individui ed elimini con successo le violazioni che presentano gli elementi distintivi del lavoro forzato. Ciò dovrebbe riguardare in primo luogo i paesi terzi per i quali sono stati accertati un'elevata incidenza o casi regolari e/o ricorrenti di lavoro forzato.*** La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti **dall'**operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare **o** far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione;

#### *Emendamento*

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti **da un** operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare **e** far cessare il ricorso al lavoro forzato **e porvi rimedio nelle proprie attività e catene del valore** in relazione ai **propri** prodotti **e servizi** che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o

destinati all'esportazione; *porre fine al lavoro forzato non significa che il disimpegno sia la prima opzione.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) "cause profonde del lavoro forzato": a livello di paese o di regione si riferiscono anche alle questioni dello sfruttamento economico, della povertà, della discriminazione sistemica e della mancanza di canali migratori regolari e dignitosi per i lavoratori; a livello di operatore economico comprende i prezzi inferiori al costo di produzione, l'assenza di una retribuzione dignitosa e decorosa, se del caso, e più in generale qualsiasi pratica di acquisto sleale degli operatori economici;*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto o fabbricato, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto, fabbricato, **imballato, immagazzinato, trasportato o distribuito**, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

## Emendamento 30

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione *o* della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

*Emendamento*

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione, della fabbricazione, ***dell'imballaggio, del magazzinaggio, del trasporto o della distribuzione***, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera j**

*Testo della Commissione*

j) "produttore": il produttore di prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o di materie prime;

*Emendamento*

j) "produttore": il produttore di prodotti agricoli ***e prodotti della pesca*** di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o di materie prime;

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera k**

*Testo della Commissione*

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che estrae, raccoglie, produce *o* fabbrica un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di

*Emendamento*

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che, ***tra l'altro***, estrae, raccoglie, produce, fabbrica, ***imballa, immagazzina, trasporta o distribuisce*** un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase

fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3**

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti.

##### *Emendamento*

Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, ***provenienti dalla pesca INN***, né esportano tali prodotti.

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

##### *Emendamento*

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato, ***sulla natura e sulle condizioni di lavoro del settore interessato***, e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente **chiede** agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare **i rischi di** lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

*Emendamento*

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente **può chiedere** agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare **il** lavoro forzato **e porvi rimedio** nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti **e ai servizi** oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

*Emendamento*

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, **della FAO**, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, **nonché delle parti sociali**;

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad

*Emendamento*

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad

esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato ***nonché offrire riparazione.***

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento fornendo ulteriori dettagli sull'approccio basato sul rischio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati integrano ulteriormente il lavoro svolto dalla rete in conformità dell'articolo 24, in particolare per quanto riguarda la garanzia di un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento.***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Le autorità competenti possono chiedere informazioni ai paesi terzi qualora abbiano ragionevoli motivi di sospettare l'immissione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.***

## **Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. **Le autorità competenti che avviano** un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

*Emendamento*

2. **Nell'avviare** un'indagine a norma del paragrafo 1, **le autorità competenti** informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. Le autorità competenti possono chiedere alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati di fornire informazioni e sostegno.**

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro **un periodo di tempo ragionevole** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

1. Entro **30 giorni lavorativi** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

**Emendamento 43**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

*Emendamento*

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di **donare i prodotti in questione a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico o, qualora la donazione non sia possibile, di riciclare i prodotti in questione o, qualora nessuna delle due opzioni sia possibile, di** smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

*Emendamento*

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia **donato a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico o, qualora la donazione non sia possibile, riciclato o, qualora nessuna delle due opzioni sia possibile,** smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Al fine di garantire condizioni uniformi per la presentazione delle informazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per la presentazione delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la***

*procedura d'esame di cui all'articolo 29.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

Banca dati *delle zone o dei prodotti a rischio di* lavoro forzato

*Emendamento*

Banca dati dei *rischi del* lavoro forzato

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche *specifiche* o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

*Emendamento*

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche o *settori specifici* in relazione a prodotti *e servizi* specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), *sulle informazioni, anche provenienti dalle missioni dell'UE*, e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali, *operatori economici, parti sociali, come sindacati e cooperative di lavoro, ONG* e autorità di paesi terzi. *La banca dati include un elenco delle regioni geografiche o dei paesi specifici ad alto rischio in cui le pratiche connesse al lavoro forzato sono sistematiche e diffuse. Essa comprende inoltre informazioni sui paesi identificati come non cooperanti a norma del presente regolamento e sui paesi per i quali è stato revocato lo status di paese non cooperante. Se del caso, i rispettivi portatori di interessi devono*

*essere iscritti nel registro per la trasparenza dell'UE. Per quanto riguarda le fonti alle quali non si applica il registro per la trasparenza, occorre stabilire la trasparenza dei finanziamenti prima che tali fonti possano fornire informazioni alla banca dati.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Le fonti primarie, ad esempio i pescatori dell'UE testimoni di lavoro forzato al di fuori delle acque dell'UE, devono poter mettere la propria esperienza diretta a disposizione della banca dati e della rete in un ambiente sicuro e rispettoso, fermo restando il trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune, come EUNAVFOR ATALANTA, sono invitate a segnalare senza indugio qualsiasi imbarcazione sospettata di praticare il lavoro forzato alla banca dati e alle autorità locali, nonché a continuare a prevenire, scoraggiare e combattere la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (INN).*

## **Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano **la banca dati** a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Emendamento*

2. La Commissione garantisce che **la banca dati sia facilmente accessibile e** che gli esperti esterni **la** mettano a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17**

*Testo della Commissione*

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti **interessate** e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

*Emendamento*

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti **dello Stato membro interessato** e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto

*Emendamento*

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia **donato a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico o,**

dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

*qualora la donazione non sia possibile, riciclato o, qualora nessuna delle due opzioni sia possibile, smaltito* conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Capo III bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Capo III bis***

#### ***Paesi terzi non cooperanti***

#### ***Articolo 21 bis***

#### ***Identificazione dei paesi terzi non cooperanti***

- 1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, identifica i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti nella lotta contro il ricorso al lavoro forzato.***
- 2. L'identificazione di cui al paragrafo 1 si basa sull'esame di tutte le informazioni ottenute a norma dei capi II e III o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali le informazioni commerciali.***
- 3. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono all'obbligo, ad essi imposto dal diritto internazionale, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare il ricorso al lavoro forzato.***
- 4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione come minimo le seguenti informazioni:***
  - a) se il paese terzo interessato coopera in modo efficace con l'Unione, rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare su questioni***

*relative al ricorso al lavoro forzato, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato;*

*b) se il paese terzo interessato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti dell'attività economica ritenuta responsabile del ricorso al lavoro forzato e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti dal ricorso al lavoro forzato;*

*c) gli antecedenti, la natura, le circostanze, la portata e la gravità degli episodi di lavoro forzato considerati;*

*d) le informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008;*

*e) per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.*

*5. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:*

*a) se il paese terzo interessato ha ratificato e attuato le convenzioni internazionali pertinenti sulle condizioni del lavoro, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le convenzioni settoriali;*

*b) qualsiasi atto od omissione del paese terzo interessato che possa aver ridotto l'efficacia delle leggi e dei regolamenti applicabili o degli obblighi di conservazione internazionali per quanto riguarda la lotta contro il ricorso al lavoro forzato.*

*6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, se del caso, dei vincoli specifici dei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza.*

*Articolo 21 ter*

*Notifica*

*1. La Commissione notifica senza indugio ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all'articolo 21 bis. La notifica contiene le seguenti informazioni:*

- a. la ragione o le ragioni dell'identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;*
- b. la possibilità di risponderle in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;*
- c. il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni;*
- d. una richiesta che il paese terzo interessato adotti le misure necessarie per la cessazione del lavoro forzato e per la prevenzione di attività future di questo tipo;*
- e. le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all'articolo 21 sexies.*

*2. Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre ai paesi terzi interessati di adottare le misure necessarie per far cessare le attività in cui è stato individuato il ricorso al lavoro forzato e per prevenirne l'esercizio in futuro, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all'articolo 21 bis, paragrafo 5, lettera b).*

*3. La Commissione trasmette la notifica e la richiesta al paese terzo interessato. La Commissione si adopera per ottenere da tale paese la conferma di ricezione della notifica.*

**4. La Commissione accorda ai paesi terzi interessati un tempo adeguato per rispondere alla notifica.**

**Articolo 21 quater**

**Iniziative nei confronti dei paesi identificati come paesi terzi non cooperanti e istituzione di un dialogo strutturato**

**1. In seguito al processo di cui all'articolo 21 bis, la Commissione invita il paese terzo ad avviare un dialogo formale per porre fine agli abusi correlati al lavoro forzato e affrontare le cause profonde del lavoro forzato nel suo territorio. Nel quadro di tale dialogo, la Commissione si adopera per coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi attivi nel paese interessato.**

**2. Sulla base delle informazioni disponibili e dell'entità degli abusi, la Commissione concede un periodo di tempo ragionevole al paese terzo interessato per porre rimedio alla situazione.**

**3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono inoltre che i controlli sui prodotti appartenenti ai gruppi di prodotti identificati che provengono dal paese terzo interessato siano rafforzati e che una percentuale minima di operatori che mettono a disposizione tali prodotti sul mercato dell'Unione sia soggetta a controlli più stringenti. La Commissione stabilisce il livello minimo dei controlli caso per caso. Quando il processo di identificazione riguarda uno o più gruppi di prodotti specifici, i controlli e le verifiche possono essere rafforzati solo per quanto riguarda tali gruppi di prodotti.**

**Articolo 21 quinquies**

**Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti**

**1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della**



*Commissione, elabora un elenco di paesi terzi non cooperanti.*

*2. La Commissione notifica senza indugio al paese terzo interessato l'assegnazione dello status di paese non cooperante e le misure applicate a norma dell'articolo 21 sexies. La Commissione chiede inoltre di risanare la situazione attuale e di essere informata in merito alle misure adottate per porvi rimedio e garantire il rispetto degli obblighi internazionali volti a contrastare il ricorso al lavoro forzato.*

*3. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l'applicazione immediata delle misure di cui all'articolo 21 sexies. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali misure adottate per rispondere a tale richiesta.*

*Articolo 21 sexies*

*Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti*

*1. È vietata l'importazione nell'Unione di prodotti provenienti dai paesi terzi non cooperanti. Quando l'identificazione di un paese terzo non cooperante a norma dell'articolo 21 quinquies riguarda il lavoro forzato perpetrato in relazione a un gruppo di prodotti specifico da parte di un soggetto in particolare, tra cui un fornitore di prodotti, una nave, un sito di produzione o una regione, il divieto di importazione può applicarsi solo a tale gruppo di prodotti identificato in modo specifico.*

*2. La Commissione continua ad intraprendere un dialogo con i paesi identificati come non cooperanti e a facilitare lo sviluppo delle capacità nonché il rispetto degli obblighi internazionali volti a contrastare il ricorso al lavoro forzato. La Commissione continua a monitorare la situazione.*

*Articolo 21 septies*

*Radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti*

*1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione in tale elenco. La decisione di radiare dall'elenco prende in considerazione anche il fatto che i paesi terzi identificati abbiano preso provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.*

*2. A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all'articolo 21 sexies nei confronti dei paesi terzi considerati.*

*Articolo 21 octies*

*Pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti*

*1. La Commissione pubblica l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per garantire che tale elenco sia pubblicamente accessibile, anche mettendolo a disposizione sul suo sito web e nella banca dati di cui all'articolo 11. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali pertinenti e a qualsiasi cittadino e membro della società civile che ne faccia richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco dei paesi terzi non cooperanti alle organizzazioni internazionali pertinenti al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare il lavoro forzato.*

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dei capi II e III, le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali hanno accesso a tale sistema ai fini del presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. Ai fini dei capi II e III, le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione, le autorità competenti **degli Stati membri** e le autorità doganali hanno accesso a tale sistema ai fini del presente regolamento.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

#### *Emendamento*

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, **su chiari parametri di riferimento, sulla definizione di punti critici** e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 23 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

### *Articolo 23 bis*

*Analisi dei sottosettori: per la pesca, si tratterebbe della catena di approvvigionamento, della cattura, della trasformazione e della commercializzazione.*

### **Emendamento 57**

#### **Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo**

*Testo della Commissione*

Rete dell'Unione *sui prodotti del* lavoro forzato

*Emendamento*

Rete dell'Unione *contro il* lavoro forzato

### **Emendamento 58**

#### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. È istituita una rete dell'Unione *sui prodotti del* lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

*Emendamento*

1. È istituita una rete dell'Unione *contro il* lavoro forzato ("la rete") *guidata dalla Commissione*. La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati *e obbligatori* tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, *anche con il coinvolgimento delle autorità dei paesi terzi, se del caso*, e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente. *La rete può inoltre servire a coordinare le attività e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi per facilitare l'individuazione e l'eliminazione dei casi di lavoro forzato.*

### **Emendamento 59**

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 24 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

### *Emendamento*

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali, ***nonché da rappresentanti di paesi terzi, operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, quali i sindacati, a seguito di un esame preliminare completo della trasparenza finanziaria, le cui informazioni dovrebbero essere rese pubbliche dopo l'autorizzazione.***

## Emendamento 60

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

### *Testo della Commissione*

3. La rete svolge i compiti seguenti:

### *Emendamento*

3. La rete svolge ***inoltre*** i compiti seguenti:

## Emendamento 61

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b**

### *Testo della Commissione*

b) condurre indagini congiunte;

### *Emendamento*

b) condurre indagini congiunte, ***commissionare studi o monitorare la situazione del lavoro forzato diffuso e sistemico, anche per ampliare la banca dati di cui all'articolo 11;***

## Emendamento 62

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) individuare eventuali disallineamenti nell'applicazione del regolamento tra gli Stati membri dovuti a una potenziale discrepanza di attribuzioni delle autorità doganali nei diversi Stati membri;***

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) fornire sistematicamente informazioni e raccomandazioni alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna in caso di accertamento di pratiche di lavoro forzato; coinvolgere le delegazioni dell'Unione, in particolare nelle regioni geografiche o nei paesi ad alto rischio specifici in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse e che figurano nella banca dati di cui all'articolo 11, e monitorare le misure adottate per sostenere l'attuazione del presente regolamento affrontando le cause profonde del lavoro forzato;***

### **Emendamento 64**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) garantire una solida collaborazione e uno scambio di informazioni con le autorità coinvolte nell'attuazione delle norme relative alla pesca INN e alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;***

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori prassi con i paesi terzi e/o gli organismi internazionali sul controllo, l'identificazione e l'eliminazione del lavoro forzato.*

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione può, se del caso, cooperare, avviare un dialogo e scambiare informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione può, se del caso, cooperare, avviare un dialogo e scambiare informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi, ***compresi i paesi terzi non cooperanti***, si svolge in modo strutturato, ***insieme al SEAE***, nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc ***al fine di prevenire, controllare, identificare ed eliminare efficacemente le violazioni in materia di lavoro forzato.***

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 30 bis (nuovo)

**Articolo 30 bis**

**Relazione e riesame**

- 1. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati sull'applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell'anno civile successivo. Tali dati comprendono come minimo le seguenti informazioni:**
  - a) il bilancio totale assegnato per l'applicazione del regolamento;**
  - b) il numero e il tipo di denunce e comunicazioni ricevute;**
  - c) il numero e il tipo di violazioni confermate;**
  - d) il numero e il tipo di azioni di follow-up intraprese a seguito delle violazioni confermate, comprese le misure di mitigazione, prevenzione e riparazione.**
- 2. Entro il [tre anni dalla data di applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento tenendo conto dei suoi obiettivi e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta se il presente regolamento ha conseguito il suo obiettivo, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti ottenuti con il lavoro forzato presenti sul mercato dell'Unione, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti immessi nel mercato dell'Unione e delle sinergie con altre normative dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 1005/2008, il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (UE) n. 1379/2013, tenendo conto nel contempo dell'impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI. La relazione tiene conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e include informazioni sui paesi identificati**



*come non cooperanti, sui paesi per i quali è stato revocato lo status di non cooperante e sulle eventuali informazioni disponibili circa le misure adottate da tali paesi per porre rimedio alla situazione.*

*3. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

*4. La Commissione monitora costantemente l'attuazione del presente regolamento. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai portatori di interessi.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA                      IMCO 6.10.2022                6.10.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	PECH 15.12.2022
<b>Relatrice per parere</b> Nomina	Rosa D'Amato 9.1.2023
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	16.3.2023
<b>Esame in commissione</b>	24.5.2023
<b>Approvazione</b>	18.7.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                      13 -:                      8 0:                      2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ska Keller, Gabriel Mato, Stéphanie Yon-Courtin
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Elsi Katainen, Margarida Marques

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE  
COMPETENTE PER PARERE**

13	+
NI	Marc Tarabella
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Elsi Katainen, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Margarida Marques, Predrag Fred Matic
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Ska Keller, Ana Miranda, Caroline Roose

8	-
ECR	Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen
PPE	François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik

2	0
ID	Rosanna Conte, France Jamet

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

30.5.2023

## LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

On. Bernd LANGE  
Presidente  
Commissione per il commercio internazionale  
BRUXELLES

On. Anna CAVAZZINI  
Presidente  
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori  
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453 – C9-10986 – 2022/0269(COD))

Signori Presidenti,

Nella riunione del 31 gennaio 2023 i coordinatori della commissione giuridica hanno deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera, conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto dei prodotti fabbricati con lavoro forzato sul mercato dell'Unione, con particolare attenzione alle competenze della nostra commissione. Lo stesso giorno sono stato nominato relatore per parere in qualità di presidente della commissione.

### **Suggerimenti:**

Nella riunione del 30 maggio 2023 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 18 voti favorevoli, nessun voto contrario e un'astensione<sup>1</sup>, di invitare la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a tenere conto di quanto segue nella preparazione del loro progetto di relazione legislativa.

Nel formulare i suggerimenti la commissione giuridica ha tenuto conto di quanto segue: la risoluzione del Parlamento europeo su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i

---

<sup>1</sup> Erano presenti al momento della votazione finale: Marion Walsmann (vicepresidente), Lara Wolters (vicepresidente), Pascal Arimont, Alessandra Basso, Patrick Breyer, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Radan Kanev for Esteban González Pons, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Jan Olbrycht for Javier Zarzalejos, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Tiemo Wölken.

prodotti realizzati con il lavoro forzato<sup>2</sup>; la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese<sup>3</sup> e la relazione della commissione giuridica sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (2022/0051 (COD))<sup>4</sup>.

1. Gli obiettivi di garantire una crescita sostenibile e inclusiva e di affrontare i rischi connessi alle questioni sociali in materia di diritti umani, al degrado ambientale e ai cambiamenti climatici sono alla base di diversi atti legislativi dell'Unione, tra cui gli obblighi di informativa sulla sostenibilità (già in vigore<sup>5</sup>) e il dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (processo legislativo in corso).
2. Il rispetto degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbe consentire alle imprese di individuare, prevenire, mitigare, correggere e ridurre al minimo gli impatti negativi, potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente associati alle loro catene del valore e porvi fine. Ciò garantirà che i prodotti immessi sul mercato interno siano conformi alle norme internazionali e dell'UE in materia di ambiente e di diritti umani con riguardo alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
3. Il divieto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti realizzati con lavoro forzato è una misura fondamentale che integra le disposizioni in materia di dovere di diligenza. Pertanto, le disposizioni relative a tale divieto dovrebbero essere concepite in modo da garantirne la coerenza con quelle future in materia di dovuta diligenza e dovrebbero essere applicate senza pregiudizio di queste ultime.
4. Con riguardo agli aspetti specifici della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione, è opportuno sottolineare le seguenti questioni:
  - la necessità di evitare la duplicazione degli obblighi per le società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;
  - la necessità di garantire una comunicazione e una cooperazione adeguate tra le autorità nazionali responsabili delle disposizioni in materia di dovere di diligenza e quelle responsabili del divieto dei prodotti fabbricati con lavoro forzato, il che è fondamentale per garantire coerenza ed efficacia nell'applicazione di entrambe le serie di disposizioni;
  - la necessità di prevedere norme più dettagliate in materia di sanzioni (articolo 30 della proposta di regolamento) nell'ambito del divieto di prodotti realizzati

---

<sup>2</sup> P9\_TA(2022)0245.

<sup>3</sup> GŪ C 474 del 24.11.2021, pag. 11.

<sup>4</sup> A9-0184/2023.

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

con il lavoro forzato, specificandone chiaramente la natura e il livello.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione			
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	14.9.2022			
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 6.10.2022	IMCO 6.10.2022		
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 6.10.2022	DEVE 19.1.2023	EMPL 6.10.2022	PECH 15.12.2022
	JURI 19.1.2023			
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	AFET 16.3.2023	EMPL 16.3.2023		
<b>Relatori</b> Nomina	Samira Rafaela 15.12.2022	Maria-Manuel Leitão-Marques 15.12.2022		
<b>Relatori sostituiti</b>	Maria-Manuel Leitão-Marques			
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	16.3.2023			
<b>Esame in commissione</b>	26.4.2023	23.5.2023	18.7.2023	
<b>Approvazione</b>	16.10.2023			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	66 0 10		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Barry Andrews, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Brando Benifei, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, David Cormand, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Alexandra Geese, Raphaël Glucksmann, Sandro Gozi, Markéta Gregorová, Svenja Hahn, Roman Haider, Krzysztof Hetman, Danuta Maria Hübner, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Bernd Lange, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Margarida Marques, Gabriel Mato, Leszek Miller, Dan Nica, Anne-Sophie Pelletier, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, René Repasi, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Christel Schaldemose, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Andreas Schwab, Sven Simon, Ivan Štefanec, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Marek Belka, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Jordi Cañas, Christian Doleschal, Michiel Hoogeveen,			

	Andrey Kovatchev, David McAllister, Karen Melchior, Stéphanie Yon-Courtin
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Lydie Massard, Martina Michels, Ljudmila Novak, Sara Skytvedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Maria Walsh
<b>Deposito</b>	26.10.2023



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>66</b>	<b>+</b>
ID	Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
NI	Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross
PPE	Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Deirdre Clune, Arnaud Danjean, Krzysztof Hetman, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonius Manders, Gabriel Mato, Ljudmila Novak, Andreas Schwab, Sven Simon, Sara Skytvedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Tom Vandenkendelaere, Henna Virkkunen, Maria Walsh, Jörgen Warborn, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Barry Andrews, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Karen Melchior, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Alex Agius Saliba, Laura Ballarín Cereza, Marek Belka, Brando Benifei, Biljana Borzan, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Maria-Manuel Leitão-Marques, Margarida Marques, Leszek Miller, Dan Nica, René Repasi, Inma Rodríguez-Piñero, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Kateřina Konečná, Martina Michels, Anne-Sophie Pelletier, Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Lydie Massard, Kim Van Sparrentak

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>10</b>	<b>0</b>
ECR	Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Roman Haider
PPE	Christian Doleschal, Iuliu Winkler
Renew	Catharina Rinzema

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti